# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

# GIUNTE E COMMISSIONI

## parlamentari

# 432° RESOCONTO

## SEDUTE DI MARTEDÌ 23 MARZO 1999

TIPOGRAFIA DEL SENATO (450)

# INDICE

## Commissioni permanenti


1ª - Affari costituzionali ..... *Pag.* 5
2ª - Giustizia ..... » 300
3ª - Affari esteri ..... » 307
7ª - Istruzione ..... » 311
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni ..... » 315
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare ..... » 317
11ª - Lavoro ..... » 355
12ª - Igiene e sanità ..... » 361
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali ..... » 364


## Giunte


Elezioni e immunità parlamentari ..... *Pag.* 3


## Organismi bicamerali


Questioni regionali ..... *Pag.* 373
RAI-TV ..... » 379
Schengen ..... » 380
Riforma fiscale ..... » 382


## Sottocommissioni permanenti


*1ª - Affari costituzionali - Pareri* ..... *Pag.* 384
*5ª - Bilancio - Pareri* ..... » 388


---


*CONVOCAZIONI* ..... *Pag.* 395

# GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 23 MARZO 1999

**174ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*
(A008 000, C21ª, 0077º)

Il PRESIDENTE informa che il senatore Donato Manfroi, con lettera in data odierna, ha comunicato che il procedimento penale n. 104/97 R.G., pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno, è attualmente nella fase di appello. Il senatore Manfroi mantiene pertanto ferma la richiesta di procedere all'esame della questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione relativamente al suddetto procedimento penale.

Il Presidente comunica inoltre che, in data 15 marzo 1999, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Giulio Maceratini ha informato che è attualmente pendente nei suoi confronti, presso il Tribunale di Roma, il procedimento penale n. 855/98R R.G. in relazione a fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

***Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Luigi Manconi, in relazione al procedimento penale n. 13337/95R., pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma***
(R135 000, C21ª, 0086º)

Il PRESIDENTE informa che nei confronti del senatore Manconi è stata presentata querela dal dottor Clelio Darida a causa di alcune consi-

derazioni, ritenute dal querelante lesive della sua onorabilità, espresse dal parlamentare in un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero» il 14 giugno 1995.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Luigi MANCONI, al quale rivolgono domande i senatori BERTONI, CALLEGARO e FASSONE.

Congedato il senatore Manconi, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

***Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Stefano Semenzato in relazione al procedimento penale n. 14399/98R., pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma***
(R135 000, C21ª, 0087º)

Il PRESIDENTE informa che il senatore Stefano Semenzato ha ricevuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma un invito a presentarsi, ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura penale, essendo indagato per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa per aver diffuso, inviandolo ad alcuni organi di stampa e ad emittenti televisive, il testo di un'interrogazione parlamentare, a sua firma, nella quale compaiono alcune affermazioni ritenute lesive della reputazione del signor Giancarlo Parretti.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Stefano SEMENZATO, che consegna alcuni documenti.

Gli rivolgono domande il senatore GRECO ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Semenzato, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori GRECO, LUBRANO DI RICCO, RUSSO, CALLEGARO ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Stefano Semenzato, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva all'unanimità la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Greco è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

# AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 1999

**384ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C01ª, 0155º)

Il senatore PASTORE sollecita un incontro con il presidente della Commissione parlamentare antimafia, anche in riferimento all'esame della proposta di inchiesta parlamentare sui rapporti tra immigrazione e criminalità, all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Il presidente VILLONE fornisce assicurazioni al riguardo.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3901)** ***Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63, recante misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione.***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il decreto-legge, che contiene disposizioni corrispondenti a parti di un disegno di legge in discussione al Senato, allo scopo di assicurarne immediatamente gli effetti. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PASTORE considera discutibile la concomitanza di disposizioni normative, dal contenuto equivalente, in un disegno di legge ancora in discussione e in un provvedimento di urgenza emanato dal Governo.

Il sottosegretario VIGEVANI motiva l'emanazione del decreto-legge in ragione dell'esigenza di assicurare immediatamente gli effetti di alcune disposizioni contenute nel menzionato disegno di legge, in modo da ottenere risultati tempestivi ed efficaci. In ogni caso, in esito alle rispettive valutazioni parlamentari i due atti normativi dovranno essere tra loro coordinati.

Il senatore PASTORE insiste nell'obiezione rivolta sia alla legittimità sia all'opportunità di adoperare l'istituto del decreto-legge al fine di assicurare risultati normativi transitori e non già di corrispondere a casi straordinari di necessità e urgenza, come prescritto dall'articolo 77 della Costituzione. Osserva, in proposito, che un simile modo di procedere può determinare anche risultati normativi contraddittori.

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente pone in votazione la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La Commissione approva.

**(*Doc.* LXXXVII, n. 6)** ***Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Secondo semestre 1998)***
(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee: favorevole con osservazioni)
(R142 003, C23ª, 0010º)

Il relatore BESOSTRI riferisce sul documento in titolo enucleando gli aspetti più rilevanti e soffermandosi quindi su alcuni problemi relativi alla partecipazione dello Stato e delle regioni al processo normativo comunitario: al riguardo egli rileva una situazione difforme negli ordinamenti regionali, laddove si riscontra a volte, in casi tuttavia limitati, l'istituzione di assessorati *ad hoc*, mentre il più delle volte gli assessorati con attribuzioni settoriali sono competenti sia per la partecipazione alla fase ascendente, sia per l'attuazione delle direttive comunitarie. Dopo l'estensione delle potestà regionali in tema di partecipazione al processo normativo comunitario, in entrambe le fasi di formazione e di recepimento è da considerare quanto mai opportuna l'adozione di forme coordinate, da realizzare peraltro anche a livello statale; al coordinamento della fase di attuazione dovuto alla legge comunitaria annuale, infatti, non corrisponde quello della fase ascendente, tuttora demandato alle singole amministrazioni. Con le osservazioni indicate, propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Accertato che la Commissione è in numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere avanzata dal relatore.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1231 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 412)**
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C01ª, 0034º)

Il presidente VILLONE, rammentati i precedenti del provvedimento in esame, corrispondenti anche nell'entità, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il senatore ROTELLI considera singolare l'inclusione dell'Istituto per la fauna selvatica tra gli enti destinatari di finanziamenti in carico alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Osserva, inoltre, che alla voce «scrittori, editori ed altro» non corrispondono associazioni o enti, mentre la nuova natura giuridica della Biennale di Venezia dovrebbe indurre a riconsiderare il fondamento del contributo statale.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE rileva l'assoluta carenza di indicazioni circa la finalità delle contribuzioni finanziarie, in particolare per gli enti che ricevono le maggiori provvidenze.

Il senatore LUBRANO DI RICCO osserva che l'Istituto per la fauna selvatica svolge molteplici attività di tutela, esercitando anche compiti di rilevanza pubblica.

Il senatore BESOSTRI osserva che per il caso di scrittori, editori ed altro non è stato trasmesso alcun rendiconto e ricorda l'osservazione critica formulata in proposito nel parere del 1997.

Il presidente VILLONE ritiene opportuno includere nel parere un'osservazione circa la genericità del riferimento alla categoria «scrittori, editori ed altro» e circa la stessa carenza di una finalità specifica per tale destinazione.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE sottolinea ancora la carenza di documentazione, da parte del Governo, circa la stessa configurazione di alcuni enti nonché sulle finalità dei finanziamenti e sull'attività svolta dai beneficiari.

Il presidente VILLONE ritiene che anche tale circostanza possa essere segnalata nel parere.

Il senatore ANDREOLLI osserva che le finalità dei finanziamenti si riferiscono implicitamente all'attività ordinaria degli enti beneficiari.

Il presidente VILLONE osserva a sua volta che in sede di parere parlamentare non è comunque possibile svolgere un'istruttoria accurata

su provvedimenti come quello in discussione. In ogni caso, a ciascun senatore è data la possibilità di compiere ulteriori accertamenti, ad esempio attraverso atti di sindacato ispettivo.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE ribadisce le sue obiezioni e trova quanto mai improprio investire il Parlamento di valutazioni che non possono essere fondate su dati di conoscenza certi e attendibili.

Accertato che la Commissione è in numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone in votazione la sua proposta di parere favorevole, integrato dalle osservazioni da lui stesso formulate nel corso dell'esame.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**385ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*
VILLONE

*La seduta inizia alle ore 21,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3812)** ***Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati***

**(288)** ***LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno***

**(1006)** ***PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati***

**(1323)** ***MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno***

**(1935)** ***COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

**(2023)** ***BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno***

**(3190)** ***FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento***

**(3325)** ***PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati***

**(3476)** ***DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali***

**(3621)** ***MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali***

**(3628)** ***LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361***

**(3633)** ***PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione***

**(3634)** ***PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione***

**(3689)** ***CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361***

**(3772)** ***PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati***

**(3783)** ***TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati***

**(3828)** ***MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati***

**– e petizioni nn. 34, 250, 306 e 359 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3812, 288, 1006, 1323, 1935, 2023, 3190, 3325, 3476, 3621, 3628, 3633, 3634, 3689, 3772 e 3783 e delle petizioni in titolo, congiunzione con il disegno di legge n. 3828 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3828, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn.3812, 288, 1006, 1323, 1935, 2023, 3190, 3325, 3476, 3621, 3628, 3633, 3634, 3689, 3772 e 3783 e delle petizioni in titolo e rinvio)

Il presidente VILLONE riferisce sul disegno di legge n. 3828, disponendone la congiunzione con i disegni di legge all'ordine del giorno in materia elettorale.

Prosegue quindi l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo, con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 3812.

Dopo che il relatore VILLONE ha dato per illustrati gli emendamenti a sua firma, interviene il senatore SCHIFANI che illustra gli emendamenti da 1.88 a 1.194 tesi ad ampliare la quota di garanzia di rappresentatività.

Il senatore CÒ, nell'illustrare i contenuti degli emendamenti a sua firma, ne segnala l'intento complessivo: sopprimere il premio di maggioranza e contemporaneamente ampliare l'entità della quota di garanzia della rappresentatività. La previsione di un premio di maggioranza, compatibile in un sistema proporzionale, appare assolutamente improponibile con riferimento ad un sistema maggioritario come quello proposto nell'iniziativa del Governo. Una simile previsione, da un confronto comparato, risulta peraltro propria solo del sistema elettorale del Paraguay e di quello vigente, fino al 1962, in Argentina.

A queste considerazioni si associa il senatore ROTELLI che ritiene impossibile innestare il premio di maggioranza su un sistema maggioritario.

Dopo che la senatrice PASQUALI ha dato per illustrati gli emendamenti a sua firma, interviene il senatore PASTORE esponendo l'in-

tento dei suoi emendamenti, tesi a riproporre un sistema a turno unico e ad ampliare, rispetto all'iniziativa del Governo, la quota di garanzia della rappresentatività, rilevando in particolare la difficile compatibilità di quest'ultima con un sistema a doppio turno.

In assenza dei proponenti si danno per illustrati gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1 e si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

La senatrice PASQUALI e il senatore SCHIFANI danno per illustrati i rispettivi emendamenti.

Il senatore CÒ, nell'illustrare il contenuto dei propri emendamenti, ricorda come questi siano diretti ad eliminare la distorsione presente nel testo del Governo che prevede, in violazione del principio di eguaglianza del voto stabilito dall'articolo 48 della Costituzione, il carattere alternativo tra il voto per i collegi e quello per la quota di garanzia della rappresentatività.

Occorrerebbe poi, a suo avviso, valutare la possibilità di introdurre un meccanismo volto a riequilibrare la rappresentanza delle forze politiche che risultino sfavorite nella assegnazione dei seggi attribuiti con il sistema maggioritario, rivedendo il modo stesso in cui è disciplinata la quota di garanzia della rappresentatività.

Il relatore VILLONE, dato per illustrato l'emendamento 2.6, replica a quest'ultimo rilievo del senatore Cò osservando come l'introduzione di un meccanismo siffatto potrebbe incentivare la presentazione di più liste da parte delle formazioni politiche maggiormente rappresentative.

In assenza dei proponenti, si considerano illustrati gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2, e si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Dopo che la senatrice PASQUALI e il senatore SCHIFANI hanno dati per illustrati i propri emendamenti e in assenza dei presentatori degli altri emendamenti, che si considerano conseguentemente illustrati, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice PASQUALI, esposto il contenuto dell'emendamento 4.2, dà per illustrati gli altri emendamenti a sua firma.

Dopo che il senatore SCHIFANI ha dato per illustrati gli emendamenti a sua firma, in assenza dei presentatori degli altri emendamenti riferiti all'articolo 4, si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 5.

La senatrice PASQUALI e il senatore SCHIFANI danno per illustrati i propri emendamenti.

In assenza dei presentatori, si considerano illustrati gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5 e si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il senatore CÒ ricorda come gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5, rechino disposizioni di coordinamento, consequenziali alle proprie proposte emendative relative all'articolo 2.

Il senatore PASTORE e la senatrice PASQUALI danno per illustrati i propri emendamenti. In assenza dei presentatori, si ritengono illustrati gli altri emendamenti riferiti all'articolo 6.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 7.

La senatrice PASQUALI e il senatore PASTORE danno per illustrati gli emendamenti a propria firma.

In assenza dei presentatori degli altri emendamenti all'articolo 7, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Dopo che la senatrice PASQUALI e il senatore PASTORE hanno dato per illustrati i propri emendamenti, in assenza dei presentatori delle altre proposte emendative all'articolo 8, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La senatrice PASQUALI e il senatore PASTORE danno per illustrati gli emendamenti a propria firma.

In assenza dei presentatori degli altri emendamenti all'articolo 9, si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 10.

Il senatore PASTORE e la senatrice PASQUALI danno per illustrati i propri emendamenti. Assenti i presentatori, anche gli altri emendamenti riferiti all'articolo 10 sono dati per illustrati.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Dopo che la senatrice PASQUALI e il senatore PASTORE hanno dato per illustrati i propri emendamenti, e in assenza dei presentatori degli altri emendamenti, si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

La senatrice PASQUALI e il senatore PASTORE danno per illustrati i propri emendamenti.

In assenza dei presentatori, anche gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Si passa quindi all'articolo 13.

Dopo che la senatrice PASQUALI e il senatore PASTORE hanno dato per illustrati i propri ed in assenza dei presentatori degli altri emendamenti, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 14.

Il senatore PASTORE, dati per illustrati gli altri emendamenti a sua firma, si sofferma sugli emendamenti 14.8 e 14.9, intesi a coordinare la formulazione della normativa relativa all'autenticazione delle firme.

Dopo che il relatore VILLONE ha manifestato il proprio consenso a queste ultime proposte emendative, interviene la senatrice PASQUALI, che dà per illustrati i propri emendamenti.

In assenza dei presentatori degli altri emendamenti all'articolo 14, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

La senatrice PASQUALI e il senatore PASTORE danno per illustrati i propri emendamenti. Assenti i presentatori, anche gli altri emendamenti all'articolo 15 sono considerati illustrati.

Si passa infine all'articolo 16.

La senatrice PASQUALI e il senatore PASTORE danno per illustrati i propri emendamenti. In assenza dei proponenti gli altri emendamenti all'articolo 16 sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22,20.*

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812

## Art. 1.

*Premettere il seguente articolo:*

**«Art. 01.**

*(Disposizioni di principio)*

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, in base a circoscrizioni elettorali e secondo il seguente sistema:

*a)* 570 seggi per altrettanti collegi uninominali, in ciascuno dei quali risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi o, in mancanza, il candidato che in un secondo turno di votazioni consegue il maggior numero di voti;

*b)* 60 seggi da attribuire a candidati risultati non eletti ai sensi della lettera *a).*

2. In conformità ai principi di cui al comma 1, la presente legge modifica il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico"».

**01.1** IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo 1.*

**1.32** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**1.55** SCHIFANI, PASTORE

*Gli articoli da 1 a 41 sono sostituiti dai seguenti:*

**Art. 1.**

*(Abrogazzone della legge 4 agosto 1993, n. 277)*

1. La legge 4 agosto 1993, n. 277, recante nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati, il relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, sono abrogati.

2. Nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, nel decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1994, n. 127, e nella legge 31 dicembre 1996, n. 672 e successive modificazioni, sono abrogate le disposizioni il cui contenuto consegue alle norme abrogate ai sensi del comma 1.

**Art. 2.**

*(Nuova vigenza delle disposizioni abrogate o modificate dalla legge 4 agosto 1993, n. 277)*

1. Con le abrogazioni di cui all'articolo 1 sono richiamate in vigore, con le modificazioni di cui all'articolo 3, le disposizioni e le tabelle allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1993, n. 277. Le leggi e le altre norme richiamate ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 continuano ad applicarsi limitatamente alle questioni pendenti e relativamente alle votazioni svoltesi nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1993, n. 277, e la data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3.**

*(Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 – Soglia di sbarramento)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubbli-

ca 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma dell'articolo 77, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis)* redige in duplice esemplare il processo verbale della determinazione delle cifre elettorali di ciascuna lista; il processo verbale indica la cifra elettorale di ciascuna lista e il contrassegno depositato da questa presso il Ministero dell'interno, con il quale ogni singola lista è contraddistinta e del relativo partito o gruppo politico organizzato. Rimette subito copia integrale del verbale all'Ufficio centrale nazionale e sospende le operazioni sino alla comunicazione delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 82-*bis»;*

*b)* il primo periodo del numero 2) del primo comma dell'articolo 77 è sostituito dal seguente: «ricevuta la comunicazione di cui al numero 3) dell'articolo 82-*bis*, procede al riparto dei seggi tra le liste ammesse in base alla cifra elettorale di ciascuna lista»;

*c)* al numero 3) del primo comma, dell'articolo 77, al primo periodo, dopo la parola: «lista» è aggiunta la seguente «ammessa»; all'ultimo periodo, dopo la parola: «liste» è aggiunta la seguente «ammesse»;

*d)* al numero 4) del primo comma dell'articolo 77, dopo la parola: «lista» è inserita la seguente: «ammessa»;

*e)* al numero 5) del primo comma dell'articolo 77, al primo periodo, dopo la parola: «candidato» sono aggiunte le seguenti: «delle liste ammesse»;

*f)* al numero 6) del primo comma dell'articolo 77, al primo periodo, dopo la parola: a «lista» è aggiunta la seguente: «ammessa»;

*g)* dopo l'articolo 82 è inserito il seguente:

«Art. 82-*bis*. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali di cui al numero 1-*bis)* del primo comma dell'articolo 77, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi:

3) comunica a ciascun ufficio circoscrizionale le liste della circoscrizione ammesse al riparto dei seggi; sono ammesse al riparto dei seggi in sede circoscrizionale le liste individuate ai sensi del numero 2)»;

*h)* il primo comma dell'articolo 83 è abrogato;

*i)* il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 è sostituito dal seguente: «L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali di cui all'articolo 81, procede al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni fra le liste ammesse».

**1.1** SPERONI, GASPERINI

*L'articolo 1, è sostituito con:*

**Art. 1.**

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni sono sostituiti con:

«3. In ogni circoscrizione il 25 per cento dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano.»

«4. In ogni circoscrizione il 25 per cento dei seggi è attribuito in ragione proporzionale, mediante riporto tra le liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84 e si effettua in sede di Ufficio Centrale nazionale. I seggi sono attribuiti alle liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi».

2. L'ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

*a)* determinala cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

*b)* individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

*c)* comunica a ciascun ufficio circoscrizionale le liste della circoscrizione ammesse al riparto dei seggi; sono ammesse al riparto dei seggi in sede circoscrizionali le liste individuate ai sensi della precedente lettera *b)*.

**1.11** SPERONI, GASPERINI

*L'articolo 1, è sostituito con:*

**Art. 1.**

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni sono sostituiti con:

«3. In ogni circoscrizione la metà dei seggi è attribuita nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano.»

«4. In ogni circoscrizione la metà dei seggi è attribuita in ragione proporzionale, mediante riporto tra le liste concorrenti a norma degli

articoli 77, 83 e 84 e si effettua in sede di Ufficio Centrale nazionale. I seggi sono attribuiti alle liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi».

2. L'ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

*a)* determinala cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

*b)* individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

*c)* comunica a ciascun ufficio circoscrizionale le liste della circoscrizione ammesse al riparto dei seggi; sono ammesse al riparto dei seggi in sede circoscrizionali le liste individuate ai sensi della precedente lettera *b)*.

**1.12** SPERONI, GASPERINI

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

**Art. 1.**

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, secondo le norme della presente legge e sulla base della seguente ripartizione:

*a)* il 90 per cento dei deputati è eletto in collegi uninominali, con sistema maggioritario ed eventuale secondo turno da tenersi secondo le modalità di cui al comma 2.

*b)* il 10 per cento dei deputati e eletto sulla base di un collegio unico nazionale secondo le modalità di cui al comma 3.

2. In ciascun collegio uninominale è proclamato eletto il candidato che abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

3. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto il *quorum* di cui al comma 1 si procede, la seconda domenica successiva, ad un nuovo turno elettorale.

4. Entro tre giorni dal primo turno elettorale i candidati ammessi possono rinunciare a partecipare al secondo turno di votazione dandone comunicazione scritta all'Ufficio elettorale circoscrizionale. In tal caso i voti da essi riportati confluiscono nel collegio unico nazionale di cui al comma 3 nella lista identificata dal simbolo che aveva contraddistinto ciascun singolo candidato. I candidati che partecipano al secondo turno non possono cambiare simbolo rispetto a quello che li aveva contraddistinti al primo turno o accettare apparentamenti o aggiunte di simboli.

5. In ogni collegio risulta eletto, al secondo turno di votazione, il candidato che consegue la maggioranza relativa dei voti.

6. Il 10 per cento dei seggi da assegnare in sede di collegio unico nazionale è ripartito tra le liste dei candidati, contrassegnati dal medesimo simbolo, che abbiano rinunciato a partecipare al secondo turno.

7. Non possono partecipare all'attribuzione di seggi nel collegio unico nazionale le liste contraddistinte da simboli presenti al secondo turno in più del 5 per cento dei collegi uninominali.

8. La ripartizione tra le liste avviene proporzionalmente secondo il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. Nell'ambito di ciascuna lista, sono eletti i candidati che abbiano riportato la maggiore percentuale di voti rispetto al totale dei voti validi espressi nel rispettivo collegio uninominale, sino a concorrenza dei seggi assegnati a ciascuna lista.

9. In caso di vacanza di uno dei seggi attributi secondo le modalità del presente articolo, subentra il candidato risultato primo dei non eletti in base al criterio di cui al comma 8.

10. L'attribuzione del 10 per cento dei seggi in sede di collegio unico nazionale avviene in presenza di almeno due liste. Nel caso che solo una lista acceda al collegio unico nazionale, i seggi da attribuire sono ridotti al 5 per cento. Il restante 5 per cento dei seggi, o nel caso che nessuna lista acceda al collegio unico nazionale l'intero 10 per cento dei seggi, viene ripartito tra i candidati non eletti contraddistinti dal simbolo che ha ottenuto 11 maggior numero di seggi nei collegi uninominali secondo la percentuale di voti conseguiti al secondo turno da ciascuno di tali candidati sino a concorrenza dei seggi da assegnare.

**1.206** DIANA Lino

*Al commaa 1, sopprimere il capoverso 1.*

**1.56** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

**1.45** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**1.51** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1, 3 e 4.*

**1.44** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**1.50** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

**1.49** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**1.54** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.*

**1.57** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**1.47** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**1.48** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

**1.43** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**1.46** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

**1.68** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 3.*

**1.53** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 3, sostituire le parole*: «567 seggi» *con le seguenti*: «315 seggi».

**1.10** SPERONI, GASPERINI

*Al comma 3, sostituire le parole*: «63 seggi» *con le seguenti*: «315 seggi».

**1.9** SPERONI, GASPERINI

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 467 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 151 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 50 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.88** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 468 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun

collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 152 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 50 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.144** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 469 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 151 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 50 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.145** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 470 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 150 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 50 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.146** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 471 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 149 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 50 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.138** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 472 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 148 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 50 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.139** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 473 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 147 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 50 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.140** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 474 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 148 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 50 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.141** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 475 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 147 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 50 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.142** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 476 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 146 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 50 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.143** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 477 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 145 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 45 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.103** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 478 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 144 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 45 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.104** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 479 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento

dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 143 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 45 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.105** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 480 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 142 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 45 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.106** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 481 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 141 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 45 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.107** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 482 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 140 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 45 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.108** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 483 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 139 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 42 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.109** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 484 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 138 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 42 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.110** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 485 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 137 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 42 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.111** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 486 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 136 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 40 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.112** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 487 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 135 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 40 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.113** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 488 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 134 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 40 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.114** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 489 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 133 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 40 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.115** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 490 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento

dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 132 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 40 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.116** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 491 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 131 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 40 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.117** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 492 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 130 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 40 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.118** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 493 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 131 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 37 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.147** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 494 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 130 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 37 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.148** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 495 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 129 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 37 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.119** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 496 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 128 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 37 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.120** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 497 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 127 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 37 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.121** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 498 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 126 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 37 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.122** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 499 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 125 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 35 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.123** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 500 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 124 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 35 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.124** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 501 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento

dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 123 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 35 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.125** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 502 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 122 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 35 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.126** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 503 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 121 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 35 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.127** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 504 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 120 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 35 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.128** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 505 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 119 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 35 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.129** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 506 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 118 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 34 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.130** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 507 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 117 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 32 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.131** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 508 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 116 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 32 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.132** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 509 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 117 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 32 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.133** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 510 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 116 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 32 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.134** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 511 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 115 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 32 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.135** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 512 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento

dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 114 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 32 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.136** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 513 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 113 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 32 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.137** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 514 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 112 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 32 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.195** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 515 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 111 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 32 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.196** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 516 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 110 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 30 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.197** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 517 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 109 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 30 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.198** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 518 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 108 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 30 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.157** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 519 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 107 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 30 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.158** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 520 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 106 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 30 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.159** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 521 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 105 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 30 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.160** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 522 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 104 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 30 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.161** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 523 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento

dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 103 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 30 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.162** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 524 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 102 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 30 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.163** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 525 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 101 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 30 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.164** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 526 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 100 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 27 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.165** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 527 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 99 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 27 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.166** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 528 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 98 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 27 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.199** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 529 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 97 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 27 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.200** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 530 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 96 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 27 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.201** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 531 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 95 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 25 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.167** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 532 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 94 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 25 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.168** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 533 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 93 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 25 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.169** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 534 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento

dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 92 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 25 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.170** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 535 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 91 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 25 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.171** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 536 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 90 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 25 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.172** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 537 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 89 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 25 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.173** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 538 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 88 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 25 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.174** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 539 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 87 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.175** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 540 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 86 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.176** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 541 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 85 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.177** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 542 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 84 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.178** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 543 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 83 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.179** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 544 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 82 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.180** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 545 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento

dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 81 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.181** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 546 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 80 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.182** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 547 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 79 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.183** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 548 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 78 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.184** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 549 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 79 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.185** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 550 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 78 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.186** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 551 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 77 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.187** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 552 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 76 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.188** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 553 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 75 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.189** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 554 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 76 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.190** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 555 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 75 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.191** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 556 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento

dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 74 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.192** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 557 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 73 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.193** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 558 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 72 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.149** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 559 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 71 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.150** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 560 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 70 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.151** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 561 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 69 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.152** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 562 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 68 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.153** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 563 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 67 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.154** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 564 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 66 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.155** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 565 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 65 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.156** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 566 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*.

4. I restanti 64 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*;

*c)* i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*».

**1.194** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 3, il numero:* «567» *è sostituito da:* «535».

**1.15** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 4, il numero:* «63» *è sostituito dal seguente:* «95».

**1.14** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'emendamento 1.30, comma 1, capoversi 3 e 4, il numero:* «570» *è sostituito da:* «535».

**1.30/1** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'emendamento 1.30, comma 1, capoversi 3 e 4, il numero:* «60» *è sostituito da:* «95».

**1.30/2** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'emendamento 1.30, comma 1, capoversi 3 e 4, il numero:* «30» *è sostituito da:* «60».

**1.30/3** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'emendamento 1.30, la lettera* b) *è soppressa.*

**1.30/4** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'emendamento 1.30, alla lettera* c) *le parole:* «nel caso in cui il numero di seggi di cui alle lettere *a)* e *b)* sia inferiore a 60» *sono soppresse».*

**1.30/5** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, sostituire i capoversi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. 570 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio. Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a).*

4. I restanti 60 seggi, ripartiti secondo la Tabella A nell'ambito delle circoscrizioni elettorali, sono attribuiti come segue:

*a)* un numero di seggi non superiore a 30 è attribuito, ai sensi dell'articolo 84, a garanzia della rappresentatività della Camera dei de-

putati, ai candidati appartenenti a coalizioni, gruppi, partiti o movimenti che non abbiano ottenuto alcun seggio al primo turno o che comunque non partecipino al secondo turno di cui al comma 3;

*b)* un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a)* è attribuito, a garanzia della stabilità di governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*;

*c)* nel caso in cui il numero di seggi di cui alle lettere *a)* e *b)* sia inferiore a 60, i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*.

**1.30** IL RELATORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. In ogni circoscrizione, l'ottantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato ottenga tale numero di voti, o in caso di parità, si procede ad un secondo turno di votazione. Sono ammessi al secondo turno i candidati che abbiano ottenuto un numero di voti non inferiore al quindici per cento del totale dei voti validamente espressi nel collegio, e comunque i primi due. È proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti.

4. In ogni circoscrizione, il quindici per cento del totale dei seggi è attribuito proporzionalmente tra i gruppi di candidati aventi il medesimo contrassegno, sulla base dei voti espressi al primo turno per i candidati che, al termine dei due turni di votazione, non siano risultati eletti. Sono ammessi alla ripartizione dei seggi i gruppi che, al primo turno, abbiano conseguito complessivamente un numero di voti pari al quattro per cento del totale dei voti validi espressi nel territorio nazionale. La ripartizione dei seggi è effettuata in sede di collegio nazionale, con successiva assegnazione alle circoscrizioni. Al gruppo di candidati che abbia conseguito, nei due turni, il maggior numero di eletti nei collegi uninominali e che, al termine delle operazioni di riparto della quota proporzionale, disponga di un numero complessivo di seggi inferiore al cinquantacinque per cento dei componenti della Camera dei deputati, è assegnato un numero aggiuntivo di seggi nella misura necessaria al raggiungimento di tale quota; con conseguente sottrazione agli altri gruppi di un numero corrispondente di seggi, secondo l'ordine inverso della graduatoria dei quozienti. La quota aggiuntiva di seggi è attribuita a condizione che il gruppo abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi espressi, al primo turno, nel territorio nazionale. Qualora più gruppi abbiano ottenuto il medesimo numero di eletti nei collegi uninominali, l'eventuale quota aggiuntiva è assegnata al gruppo avente il maggior numero di voti validi espressi, al primo turno, nel territorio nazionale.

**1.31** DIANA Lino

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire la cifra:* «567» *con la seguente:* «475».

**1.58** PASTORE

*Al comma 1, capoverso 4, sostituire la cifra:* «63» *con la seguente:* «155».

**1.62** PASTORE

*Al comma 3, sostituire la parola:* «567» *con l'altra:* «568» *e, di conseguenza, al comma 4 sostituire la parola:* «63» *con l'altra:* «62».

**1.205** PASSIGLI

*Al comma 3, il numero:* «567» *è sostituito dal seguente:* «568».

**1.24** MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 4, nell'alinea, il numero:* «63» *è sostituito dal seguente:* «62».

**1.28** MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 3, primo periodo, le parole:* «altrettanti collegi uninominali» *sono sostituite dalle seguenti:* «284 collegi binominali».

*Conseguentemente, ove ricorra nel testo, le parole:* «collegio uninominale» *sono sostituite dalle seguenti:* «collegi binominali».

**1.25** MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* «in ciascun collegio», *le parole:* «risulta eletto il candidato che ha riportato» *sono sostituite dalle seguenti:* «binominale risultano eletti i due candidati, collegati tra loro ai sensi dell'articolo 18, comma 1, che hanno riportato».

**1.26** MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:* «in un collegio»*, le parole:* «nessun candidato» *sono sostituite dalle seguenti:* «nessuno dei due candidati, collegati tra loro ai sensi dell'articolo 18, comma 1».

**1.27** MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole:* «più del cinquanta per cento» *con le seguenti:* «la maggioranza».

**1.59** PASTORE

*Al comma 3, sostituire: «più del cinquanta per cento» con:* «il maggior numero».

**1.6** SPERONI, GASPERINI

*All'articolo 1, comma 3 del capoverso, sostituire le parole:* «cinquanta per cento» *con le altre:* «trentacinque per cento».

**1.4** DENTAMARO

*Al comma 3, sostituire le parole:* «più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma quattro, lettera *a)*», *con:* «il maggior numero dei voti espressi, pari almeno al quaranta per cento degli elettori iscritti con una partecipazione elettorale pari almeno all'ottanta per cento degli aventi diritto. Conuna partecipazione inferiore risulterà eletto il candidato che ha riportato più dei quarantacinque per cento dei voti validi espressi nel collegio. ivi compresi quelli ai candidati di cui al comma h, lettera *a)* e le schede bianche, e pari almeno al trenta per cento degli elettori iscritti».

**1.19** BESOSTRI

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* «tale numero di voti» *con:* «voti nella misura prevista dalperiodo precedente ovvero la percentuale dei votanti sia inferiore al cinquanta per cento degli aventi diritto».

**1.20** BESOSTRI

*Al comma 3, dell'articolo 1, nel secondo periodo le parole da:* «il candidato» *fino a:* «voti validi» *sono sostituite dalle seguenti:* «il candidato che ha ottenuto il maggio numero di voti a condizione che abbia superato il 40 per cento dei voti validi».

**1.3** PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI,PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 3, sostituire la parola:* «cinquanta», *conla seguente:* «quaranta».

**1.99** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 3, sostituire la parola:* «cinquanta», *conla seguente:* «quarantuno».

**1.98** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 3, sostituire la parola:* «cinquanta», *con la seguente:* «quarantadue».

**1.97** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 3, sostituire la parola:* «cinquanta», *con la seguente:* «quarantatre».

**1.96** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 3, sostituire la parola:* «cinquanta», *con la seguente:* «quarantaquattro».

**1.95** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 3, sostituire la parola:* «cinquanta», *con la seguente:* «quarantacinque».

**1.94** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 3, sostituire la parola:* «cinquanta», *con la seguente:* «quarantasei».

**1.93** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 3, sostituire la parola:* «cinquanta», *con la seguente:* «quarantasette».

**1.92** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 3, sostituire la parola:* «cinquanta», *con la seguente:* «quarantotto».

**1.91** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 3, sostituire la parola:* «cinquanta», *con la seguente:* «quarantanove».

**1.90** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 3, sostituire la parola:* «cinquanta», *con la seguente:* «cinquantuno».

**1.89** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 3, dell'articolo 1, nel terzo periodo le parole da* «qualora» *fino a* «voti» *sono sostituite dalle seguenti*: «Qualora nessun candidato ha superato il 50 per cento dei voti validi, si proclama eletto il candidato che ha conseguito una quota di voti validi pari o superiore a 9 punti percentuali in più rispetto agli altri candidati; nei casi non ricorra nessuna delle predette ipotesi».

**1.2** PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 1, al capoverso, punto 3, secondo periodo, sopprimere le parole*: «, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*».

**1.21** TAPPARO, GAMBINI

*Al comma 3, del testo unico, sopprimere le parole*: «, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a)*».

**1.204** PASSIGLI

*Sopprimere l'ultimo periodo.*

**1.5** SPERONI, GASPERINI

*Al comma 1,capoverso 3, sopprimere le parole da*: «Qualora in un collegio» *sino alla fine del periodo.*

**1.61** PASTORE

*Al comma 1,capoverso 3, sopprimere le parole*: «lettera *a)*».

**1.60** PASTORE

*Sopprimere il comma 4.*

**1.52** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.*

**1.69** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, al capoverso, sostituire il punto 4 con il seguente*:

«4. I restanti 63 seggi sono attribuiti come segue:

*a)* nel caso in cui una coalizione o partito o gruppo o movimento che abbia riportato il maggior numero dei seggi ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *b),* e con una differenza di seggi inferiore a 63 rispetto alla somma dei seggi riportati dall'insieme delle altre coalizioni:

1) un numero di seggi pari a 32 è assegnato alla coalizione che ha riportato il maggior numero di seggi;

2) un numero di seggi pari a 31 è assegnato alle restanti coalizioni, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c),* numero 2);

*b)* nel caso in cui una coalizione o partito o gruppo o movimento che abbia riportato il maggior numero di seggi ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *b),* e con una differenza di seggi uguale o superiore a 63 rispetto alla somma dei seggi riportati dall'insieme delle altre coalizioni, interamente al suddetto insieme delle altre coalizioni ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*».

**1.22** TAPPARO, GAMBINI

*Sopprimere al comma 4 la lettera* a) *e* b).

**1.39** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere al comma 4 la lettera* a) *e* c).

**1.38** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere al comma 4 la lettera* a).

**1.42** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 4, spprimere la lettera* a).

**1.65** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, sopprimere la lettera* a).

*Conseguentemente sostituire ogni riferimento alla lettera* a) *del comma 4 dell'articolo 1 con la lettera* b).

**1.34**

LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 4, sopprimere la lettera* a).

*Conseguentemente alla lettera* b) *sostituire le parole*: «pari a quello di cui alla lettera *a)*» *con le seguenti*: «non superiore a 46» *e sopprimere le parole*: «ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*».

*Conseguentemente alla lettera* c) *sostituire le parole*: «ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*» *con le seguenti*: «candidati che non si presentano nei collegi uninominali».

**1.35**

LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 4, del testo unico sostituire la lettera* a) *con la seguente*:

«*a)* sino a un numero di seggi non superiore a 31, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati non ammessi, o che, se ammessi, non si presentino al secondo turno;».

**1.203** PASSIGLI

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire la cifra*: «23» *con la seguente*: «75».

**1.8** SPERONI, GASPERINI

*Al comma 1, capoverso 4, lettera* a) *sostituire la cifra*: «23» *con la seguente*: «55».

**1.63** PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *le parole*: «un numero di seggi non superiore a 23» *sono sostituite dalle seguenti*: «un numero di seggi non superiore a 46».

**1.18** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 4, lettera* a) *il numero*: «23» *è sostituito dal seguente*: «32».

**1.13** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 30».

**1.71** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 29».

**1.72** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 28».

**1.73** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 27».

**1.74** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 26».

**1.75** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 25».

**1.76** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 24».

**1.77** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 10».

**1.102** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 11».

**1.101** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 12».

**1.100** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 13».

**1.87** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 14».

**1.86** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 15».

**1.85** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 16».

**1.84** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 17».

**1.83** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 18».

**1.82** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 19».

**1.81** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 20».

**1.80** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 21».

**1.79** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a) *sostituire le parole*: «non superiore a 23» *con le seguenti*: «non superiore a 22».

**1.78** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* a), *il numero* «23» *è sostitutito dal seguente:* «22».

**1.29** MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, capoverso 4, lettera* a), *sostituire le parole:* «non si presentano» *con le seguenti:* «non ottengono alcun seggio».

**1.64** PASTORE

*Al comma 4, lettera* a), *le parole:* «ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali» *sono sostituite da:* «ai candidati che non hanno ottenuto seggi nei collegi uninominali».

**1.17** CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 4, sopprimere la lettera* b) *e* c).

**1.37** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 4, sopprimere la lettera* b).

**1.7** SPERONI, GASPERINI

*La lettera* b) *è soppressa.*

**1.16** CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere la lettera* b).

**1.66** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, sopprimere la lettera* b).

**1.41** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 4, lettera* b), *sostituire le parole:* «pari a quello di cui alla lettera *a)*» *con le parole:* «non superiore a 46» *e di seguito sopprimere le parole:* «ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d)*».

**1.36** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 4, sopprimere la lettera* c).

**1.40** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere la lettera* c).

**1.67** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 4, lettera* c), *del testo unico sostituire le parole:* «i restanti» *con le altre:* «gli eventuali restanti».

**1.202** PASSIGLI

*Al comma 4, lettera* c), *sostituire le parole:* «ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*» con le seguenti: «candidati che non si presentano nei collegi uninominali».

**1.33** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere la lettera* d).

**1.70** SCHIFANI, PASTORE

*Dopo il punto 4, aggiungere il seguente:*

«*5*. Le elezioni nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni.

**1.23** DONDEYNAZ

**Art. 2.**

*Sopprimere l'articolo 2.*

**2.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**2.18** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**2.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**2.13** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**2.16** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.*

**2.20** SCHIFANI, PASTORE

*Dopo il comma 1, inserire, il seguente comma 1*-bis*:*

«1-*bis*. Il diritto di voto non può essere limitato se non nei casi previsti dall'articolo 48 della Costituzione».

**2.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**2.12** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**2.15** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.*

**2.21** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire il capoverso 2, con il seguente:*

«2. Ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una apposita scheda elettorale (...) recante il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale».

**2.6** IL RELATORE

*Al comma 1, al capoverso, sostituire il punto 2 con il seguente:*

«2. Ogni elettore dispone di un unico voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da un contrassegno ai sensi dell'articolo 18. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, da uno o più contrassegni, deve essere uguale».

**2.3** TAPPARO, GAMBINI

*Sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

«Ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una apposita scheda elettorale recante il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni deve essere uguale».

**2.19** PASTORE

*All'articolo 4, comma 2, del testo unico sostituire le parole da:* «suddivisa» *fino a:* «rispettivamente» *con la seguente:* «recante», *e conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**2.25** PASSIGLI

*Le parole:* «suddivise in due distinte parti, recanti rispettivamente» *sono sostituite dalle seguenti:* «che contiene».

**2.2** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 2, sopprimere le lettere* a) *e* b).

**2.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 2, sopprimere la lettera* a).

**2.11** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la lettera* a).

**2.23** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, lettera* a), *leparole:* «ciascun candidato nel collegio uninominale» *sono sostituite dalle seguenti:* «ciascuno dei due candidati, collegati tra loro ai sensi dell'articolo 18, comma 1, nel collegio binominale».

**2.4** MAZZUCA POGGIOLINI

*La lettera B è soppressa.*

**2.1** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 2, sopprimere la lettera* b).

**2.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la lettera* b).

**2.24** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 3.*

**2.17** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

**2.22** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 3, leparole:* «un solo candidato» *sono sostituite dalle seguenti:* «non più di due candidati, collegati tra loro ai sensi dell'articolo 18, comma 1, nel collegio binominale e non più di un candidato ai sensi degli articoli 84 e 85».

**2.5** MAZZUCA POGGIOLINI

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-*bis.***

All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993 è aggiunto il seguente comma:

1-*bis.* In ciascun gruppo di candidature presentato da partiti, gruppi, movimenti o coalizioni, ognuno dei due sessi deve essere presente in misura non inferiore al trenta per cento del totale».

**2.0.1** FUMAGALLI CARULLI

**Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo 3.*

**3.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**3.32** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 1.*

**3.31** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.*

**3.33** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**3.24** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**3.23** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

**3.22** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 5.*

**3.21** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 6.*

**3.20** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 7.*

**3.19** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**3.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**3.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 5.*

**3.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 6.*

**3.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 7.*

**3.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**3.30** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.*

**3.34** SCHIFANI, PASTORE

*All'inizio del comma 2, dopo le parole:* «del contrassegno», *aggiungere le seguenti:* «, valido anche ai fini della tutela dei marchi prevista dalla vigente normativa,».

**3.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**3.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

**3.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 6.*

**3.11** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 7.*

**3.12** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 3.*

**3.29** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

**3.35** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, al capoverso, al punto 3, sopprimere le parole:* «ovvero, nel caso di candidature ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, con quelli presentati nei collegi uninominali».

**3.1** TAPPARO, GAMBINI

*All'articolo 14, comma 3, del testo unico sopprimere le parole da:* «ovvero,» *fino alla fine del comma.*

**3.40** PASSIGLI

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**3.13** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 6.*

**3.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 7.*

**3.15** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 4.*

**3.28** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.*

**3.36** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**3.16** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 7.*

**3.17** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 5.*

**3.27** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.*

**3.37** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

**3.18** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 6.*

**3.26** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 6.*

**3.38** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 7.*

**3.25** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 7.*

**3.39** SCHIFANI, PASTORE

**Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo 4.*

**4.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**4.13** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**4.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**4.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

**4.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**4.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.*

**4.44** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro sette giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.185** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro sette giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.172** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro dieci giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.168** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro dieci giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.161** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro dieci giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.154** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro dieci giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.147** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro sei giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.134** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro sei giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.127** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro nove giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.120** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro nove giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.113** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro nove giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.106** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro nove giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.100** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro sei giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.89** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro sette giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.77** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro otto giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.70** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro otto giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.63** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro otto giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.56** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro otto giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.49** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro sei giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.14** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro cinque giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.21** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro cinque giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.28** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro cinque giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.36** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro cinque giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.43** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato entro sette giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.32** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro sette giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.179** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro sette giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.173** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro nove giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.169** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro dieci giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.162** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro dieci giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.155** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro dieci giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.148** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro dieci giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.141** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro sei giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.135** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro sei giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.128** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro otto giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.121** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro nove giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.114** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro nove giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.107** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro nove giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.101** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro sei giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.90** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro sei giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.83** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro sette giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.78** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro otto giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.64** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro otto giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.50** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro cinque giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.15** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro sette giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.71** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro otto giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.57** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro cinque giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.22** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro cinque giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.29** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle comunicazioni entro cinque giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.37** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il ministero dell'industria entro otto giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.51** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro otto giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.52** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro sette giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.180** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro sette giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.174** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro dieci giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.163** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro dieci giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.156** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro dieci giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.149** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro dieci giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.142** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro sei giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.136** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro sei giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.129** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro otto giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.122** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro nove giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.115** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro nove giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.108** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro nove giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.102** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro nove giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.95** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro sei giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.91** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro sei giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.84** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro sette giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.79** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro otto giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.58** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro cinque giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.16** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro otto giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.65** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro sette giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.72** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro cinque giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.23** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'Industria entro cinque giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.30** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'industria entro cinque giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.38** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.17** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro sette giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.181** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro sette giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.175** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro dieci giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.164** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro dieci giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.157** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro dieci giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.150** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro dieci giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.143** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro sei giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.137** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro sei giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.130** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro otto giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.123** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro nove giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.116** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro nove giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.109** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro nove giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.103** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro nove giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.96** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro sei giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.92** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro sei giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.85** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro sette giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.80** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro otto giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.59** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.24** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro otto giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.66** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro sette giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.73** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.31** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.39** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro cinque giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.18** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sette giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.74** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro otto giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.67** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro cinque giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.25** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro otto giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.53** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle-comunicazioni entro otto giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.60** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro cinque giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.33** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro cinque giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.40** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sette giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.182** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sette giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.176** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro dieci giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.165** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro dieci giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.158** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro dieci giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.151** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro dieci giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.144** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.138** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.131** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro otto giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.124** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro nove giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.117** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro nove giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.110** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro nove giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.104** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro nove giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.97** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.93** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.86** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sette giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.81** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro sette giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.75** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro otto giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.68** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro cinque giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.19** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro otto giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.54** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro otto giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.61** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro cinque giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.26** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro cinque giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.34** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro cinque giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.41** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro sette giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.183** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro sette giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.177** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro sette giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.170** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro dieci giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.166** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro dieci giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.159** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro dieci giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.152** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro dieci giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.145** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro sei giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.139** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro sei giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.132** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro otto giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.125** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro nove giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.118** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro nove giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.111** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro nove giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.98** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro sei giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.94** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro sei giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.87** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentita la Corte dei conti entro nove giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.82** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro otto giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.55** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro otto giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.48** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro sette giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.76** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro otto giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.69** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro otto giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.62** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro cinque giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.20** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro cinque giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.27** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro cinque giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.35** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro cinque giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.42** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro sette giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.184** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro sette giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.178** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro sette giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.171** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro dieci giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.167** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro dieci giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.160** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro dieci giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.153** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro dieci giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.146** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro sei giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.140** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro sei giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.133** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro sei giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.126** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro nove giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.119** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro nove giorni, nei quattro giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.112** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro nove giorni, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.105** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro nove giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.99** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 1 dell'articolo 16 richiamato con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'interno, sentito il CNEL entro sei giorni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito».

**4.88** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, dopo la parola:* «restituisce», *aggiungere le seguenti:* «, dopo le verifiche dei requisiti di cui all'articolo 14,».

**4.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**4.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**4.11** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**4.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.*

**4.45** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**4.12** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 3.*

**4.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

**4.46** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 4.*

**4.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.*

**4.47** SCHIFANI, PASTORE

**Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo 5.*

**5.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**5.5** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**5.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**5.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.*

**5.6** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.*

**5.7** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 2.*

**5.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art.6.**

*Sopprimere l'articolo 6.*

**6.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**6.46** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire i capoversi 1, 2, 5 e 7 con i seguenti:*

«1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi uninominali è fatta per singoli candidati che si contraddistinguono con uno o più contrassegni di gruppo, partito o movimento di cui all'articolo 14. I candidati per i collegi uninominali possono anche, in aggiunta o in alternativa, contraddistinguersi con un contrassegno di coalizione comune a candidati di altri collegi. Il contrassegno di coalizione deve essere presentato in almeno il novanta per cento dei collegi uninominali arrotondato all'unità inferiore. La dichiarazione di adesione alla coalizione deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante circoscrizionale di cui all'articolo 17, attestante la conoscenza delle eventuale ulteriori adesioni di altri candidati, partiti, gruppi o movimenti. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla.

2. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato. Va, inoltre, indicato il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, con la specificazione, nel secondo caso, del contrassegno dichiarato principale ovvero, in aggiunta o in alternativa ai contrassegni di partito o gruppo o movimento, il contrassegno della coalizione alla quale il candidato aderisce. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più

di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio stesso o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi».

**6.15** IL RELATORE

*All'articolo 6, comma 1, al capoverso apportare le seguenti modifiche:*

«*a)*, al punto 1, al primo periodo, sopprimere le parole: "o, alternativamente, per la quota di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*";

*b)* al punto 1, sopprimere il quinto e il sesto periodo;

*c)* al punto 2, primo periodo, sopprimere le parole: "o la circoscrizione nei cui collegi concorre ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *a)*";

*d)* al punto 5 sopprimere il quarto periodo;

*e)* al punto 7 sopprimere le parole: "ovvero, nel caso di candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, in collegi di altre circoscrizioni"».

**6.9** TAPPARO, GAMBINI

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**6.25** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**6.26** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

**6.27** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 5.*

**6.28** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 6.*

**6.45** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 7.*

**6.44** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**6.18** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.*

**6.53** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:*

Art. 18. – 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi binominali è fatta per gruppi di due candidati, collegati tra loro in modo che l'elezione dell'uno comporti l'elezione anche dell'altro, che si contraddistinguono con uno o più contrassegni di gruppo, partito o movimento di cui all'articolo 14».

**6.10** MAZZUCA POGGIOLINI

*Al capoverso articolo 18 comma 1, le parole:* «o, alternativamente per la quota di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*» sono soppresse.

**6.5** CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere nel primo periodo la frase:* «o, alternativamente, per la quota di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*».

**6.47** PASTORE

*All'articolo 18, comma 1, del testo unico sopprimere le parole:* «o, alternativamente, per la quota di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*».

**6.141** PASSIGLI

*Al comma 1, secondo periodo, le parole:* «I candidati per i collegi uninominali» *sono sostituite dalle seguenti:* «I candidati collegati per ciascun collegio binominale».

**6.11** MAZZUCA POGGIOLINI

*Sopprimere nel secondo periodo le parole:* «in aggiunta o in alternativa».

**6.48** PASTORE

*Al capoverso articolo 18 comma 1, sostituire:* «almeno il novanta» *con:* «almeno il quaranta».

**6.2** SPERONI, GASPERINI

*Al capoverso articolo 18 comma 1, sostituire:* «almeno il novanta» *con:* «almeno il cinquanta».

**6.1** SPERONI, GASPERINI

*Al capoverso articolo 18 comma 1, terzo periodo, sostituire la parola:* «novanta» *con:* «settanta».

**6.8** BESOSTRI

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo, da:* «Il contrassegno» *sino a:* «inferiore».

**6.17** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, quinto periodo, le parole:* «collegio uninominale» *sono sostituite dalle seguenti:* «collegio binominale».

**6.12** MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, dopo il sesto periodo, inserire il seguente:* «La presentazione delle candidature per la quota di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, è fatta per singoli candidati ed è alternativa a quelle nei collegi binominali».

**6.13** MAZZUCA POGGIOLINI

*All'articolo 18, comma 1, del testo unico sopprimere le parole da:* «Le candidature di cui all'articolo 1» *fino alla fine del comma, e sopprimere il comma 2.*

**6.147** PASSIGLI

*Al capoverso articolo 18 comma 1, le parole da:* «Le candidature di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*» fino alla fine del comma sono soppresse.

**6.4** CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere nell'ultimo periodo da:* «I partiti o gruppi o movimenti che partecipano alle elezioni» *sino alla fine.*

**6.49** PASTORE

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**6.43** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**6.42** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 5.*

**6.41** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 6.*

**6.40** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 7.*

**6.39** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**6.19** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.*

**6.54** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sopprimere al primo periodo le seguenti parole:* «o la circoscrizione nei cui collegi concorre ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *a)*».

**6.50** PASTORE

*Al capoverso articolo 18 comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Nel caso di candidature a loro scelta al proprio cognome può essere aggiunto quello del coniuge».

**6.6** BESOSTRI

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**6.38** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

**6.37** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 6.*

**6.36** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 7.*

**6.35** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 3.*

**6.20** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

**6.55** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**6.34** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 6.*

**6.33** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 7.*

**6.32** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 4.*

**6.21** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.*

**6.56** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**6.31** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 7.*

**6.30** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 5.*

**6.22** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.*

**6.57** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 900 e non più di 1500».

**6.80** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 890 e non più di 1500».

**6.79** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 880 e non più di 1500».

**6.81** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 870 e non più di 1500».

**6.82** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 860 e non più di 1500».

**6.83** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 850 e non più di 1500».

**6.84** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 840 e non più di 1500».

**6.85** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 830 e non più di 1500».

**6.86** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 820 e non più di 1500».

**6.87** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 810 e non più di 1500».

**6.88** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 800 e non più di 1500».

**6.89** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 790 e non più di 1500».

**6.90** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 780 e non più di 1500».

**6.91** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 770 e non più di 1500».

**6.92** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 760 e non più di 1500».

**6.93** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 750 e non più di 1500».

**6.94** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 740 e non più di 1500».

**6.95** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 730 e non più di 1500».

**6.60** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 720 e non più di 1500».

**6.61** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 710 e non più di 1500».

**6.62** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 700 e non più di 1500».

**6.63** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 690 e non più di 1500».

**6.64** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 680 e non più di 1500».

**6.96** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 670 e non più di 1500».

**6.97** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 660 e non più di 1500».

**6.98** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 650 e non più di 1500».

**6.99** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 640 e non più di 1500».

**6.100** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 630 e non più di 1500».

**6.101** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 620 e non più di 1500».

**6.102** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 610 e non più di 1500».

**6.103** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 600 e non più di 1500».

**6.104** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 590 e non più di 1500».

**6.105** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 580 e non più di 1500».

**6.106** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 570 e non più di 1500».

**6.107** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 560 e non più di 1500».

**6.108** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 550 e non più di 1500».

**6.109** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 540 e non più di 1500».

**6.110** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 530 e non più di 1500».

**6.111** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 520 e non più di 1500».

**6.112** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 500 e da non più di 1000» *con le seguenti:* «non meno di 510 e non più di 1500».

**6.113** SCHIFANI, PASTORE

*Al capoverso articolo 18 comma 5, le parole da:* «Per le candidature di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*» fino alla fine del comma sono soppresse.

**6.3** CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere l'ultimo periodo da:* «Per le candidature di cui all'articolo 1» *sino alla fine.*

**6.51** PASTORE

*All'articolo 18, comma 5, del testo unico sopprimere le parole da:* «Per le candidature» *fino alla fine del comma.*

**6.143** PASSIGLI

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1490 e non più di 2500».

**6.114** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1480 e non più di 2500».

**6.115** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1470 e non più di 2500».

**6.116** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1460 e non più di 2500».

**6.117** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1450 e non più di 2500».

**6.118** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1440 e non più di 2500».

**6.119** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1430 e non più di 2500».

**6.120** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1420 e non più di 2500».

**6.121** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1410 e non più di 2500».

**6.122** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1400 e non più di 2500».

**6.123** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1390 e non più di 2500».

**6.124** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1380 e non più di 2500».

**6.125** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1370 e non più di 2500».

**6.126** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1360 e non più di 2500».

**6.127** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1350 e non più di 2500».

**6.128** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1340 e non più di 2500».

**6.132** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1330 e non più di 2500».

**6.133** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1320 e non più di 2500».

**6.134** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1310 e non più di 2500».

**6.135** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1300 e non più di 2500».

**6.136** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1290 e non più di 2500».

**6.137** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1280 e non più di 2500».

**6.138** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1270 e non più di 2500».

**6.139** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1260 e non più di 2500».

**6.129** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1250 e non più di 2500».

**6.130** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1240 e non più di 2500».

**6.131** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1230 e da non più di 2500».

**6.65** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1220 e da non più di 2500».

**6.66** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1210 e da non più di 2500».

**6.67** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1200 e da non più di 2500».

**6.68** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1190 e da non più di 2500».

**6.69** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1180 e da non più di 2500».

**6.70** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1170 e da non più di 2500».

**6.71** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1160 e da non più di 2500».

**6.72** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1150 e da non più di 2500».

**6.73** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1140 e da non più di 2500».

**6.74** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1130 e da non più di 2500».

**6.75** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1120 e da non più di 2500».

**6.76** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1110 e da non più di 2500».

**6.77** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole:* «non meno di 1000 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «non meno di 1110 e da non più di 2500».

**6.78** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

**6.29** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 6.*

**6.23** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 6.*

**6.58** SCHIFANI, PASTORE

*Al capoverso articolo 18 comma 6, secondo periodo, sostituire la parola:* «deve» *con:* «può altresì».

**6.7** BESOSTRI

*Al capoverso articolo 18 del testo unico, comma 6, dopo le parole:* «per i cittadini residenti all'estero» inserire le seguenti: «in paesi non facenti parte dell'Unione europea».

**6.16** PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al capoverso articolo 18 del testo unico, comma 6, dopo le parole:* «per i cittadini residenti all'estero» *inserire le seguenti:* «al di fuori dai paesi facenti parte dell'Unione europea»

**6.140** PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Sopprimere il comma 7.*

**6.24** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 7.*

**6.59** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere le parole da:* «ovvero» *sino alla fine del periodo.*

**6.52** PASTORE

*All'articolo 18, comma 7, del testo unico sopprimere le parole da:* «ovvero,» *fino alla fine del comma.*

**6.144** PASSIGLI

**Art. 7.**

*Sopprimere l'articolo 7.*

**7.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**7.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*All'articolo 7, sopprimere i commi 1 e 2.*

**7.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.*

**7.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*All'articolo 7, sopprimere il comma 1.*

**7.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*All'articolo 7, sopprimere i commi 2 e 3.*

**7.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.*

**7.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*All'articolo 7, sopprimere il comma 2.*

**7.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 2, sostituire la parola:* «novanta» *con:* «settanta».

**7.1** BESOSTRI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

**7.11** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*All'articolo 7, sopprimere il comma 3.*

**7.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 8.**

*Sopprimere l'articolo 8.*

**8.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**8.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 9.**

*Sopprimere l'articolo.*

**9.35** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere l'articolo 9.*

**9.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**9.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**9.32** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

**9.33** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 5.*

**9.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 6.*

**9.13** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 7.*

**9.12** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere il capoverso 1.*

**9.43** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 1.*

**9.22** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**9.11** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**9.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 5.*

**9.34** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 6.*

**9.31** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 7.*

**9.30** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere il capoverso 2.*

**9.37** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 2.*

**9.21** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 2, eliminare le parole:* «i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati» *aggiungere alla fine il seguente periodo:* «i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati sono acquisiti d'ufficio».

**9.1** BESOSTRI

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**9.29** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*All'articolo 20, sopprimere i commi 3 e 4.*

**9.2** BESOSTRI

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

**9.28** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 6.*

**9.27** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 7.*

**9.26** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere il capoverso 3.*

**9.38** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 3.*

**9.20** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, al capoverso, al punto 3, sopprimere le parole:*

«o, per i candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, della circoscrizione».

**9.6** TAPPARO, GAMBINI

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le seguenti parole:* «o, per i candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*».

**9.36** PASTORE

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**9.25** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 6.*

**9.24** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 7.*

**9.23** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere il capoverso 4.*

**9.39** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 4.*

**9.19** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**9.16** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 7.*

**9.15** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere il capoverso 5.*

**9.40** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 5.*

**9.18** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti:*

«Con la firma l'elettore sottoscrittore attesta la veridicità dei dati forniti ai sensi e per gli effetti della legge n. 15 del 1968 e soggiace alle stesse pene per falsa o inesatta dichiarazione, anche se previamente ammonito. In calce ad ogni modulo deve essere riportato il nome, cognome, data e luogo di nascita ed indirizzo nel Comune di residenza di coloro che hanno raccolto le sottoscrizioni, nel caso che le stesse non siano state autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1999 n. 53 e successive modificazioni. Le firme di coloro che hanno raccolto le sottoscrizioni devono essere autenticate».

**9.3** BESOSTRI

*Al comma 5, alla fine aggiungere il seguente periodo:*

«Nel caso che si svolgano contemporaneamente più elezioni sono abilitati ad autenticare le sottoscrizioni anche gli avvocati e procuratori con oltre dieci anni di iscrizioni all'albo, i cui nomi risultino da un elenco trasmesso al Presidente del Tribunale circoscrizionale entro il termine di 10 giorni dalla convocazione dei comizi elettorali. Il numero degli avvocati non può superare quello dei notai e dei cancellieri operanti nell'ambito del Tribunale circoscrizionale».

**9.4** BESOSTRI

*Al comma 1 sopprimere il capoverso 6.*

**9.41** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 6.*

**9.17** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere il capoverso 7.*

**9.42** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 7.*

**9.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«L'Ufficio centrale circoscrizionale accerta d'ufficio, se del caso, che i presentatori ed i sottoscrittori siano effettivamente iscritti nelle liste elettorali».

**9.5** BESOSTRI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Tra le candidature presentate sotto lo stesso contrassegno principale da partiti, gruppi, movimenti o coalizioni, nessuno dei due sessi può essere presente in numero inferiore al trenta per cento del totale».

**9.44** FUMAGALLI CARULLI

**Art. 10.**

*Sopprimere l'articolo.*

**10.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**10.5** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1 sopprimere il capoverso 1.*

**10.6** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 1.*

**10.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Dichiara non valide le candidature del sesso più rappresentato, presentate nello stesso gruppo, se eccedenti il settanta per cento rispetto al totale, limitatamente al numero di candidati sufficiente a ripristinare tale rapporto».

**10.2** FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1 sopprimere il capoverso 2.*

**10.7** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 2.*

**10.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 11.**

*Sopprimere l'articolo.*

**11.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**11.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**11.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.*

**11.30** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1 sopprimere le lettere* a) *e* b).

**11.29** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere le lettere* a) *e* c).

**11.28** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere le lettere* a) *e* d).

**11.27** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere le lettere* a) *e* e).

**11.26** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere le lettere* a) *e* f).

**11.25** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* a).

**11.34** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1 sopprimere la lettera* a).

**11.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere le lettere* b) *e* c).

**11.22** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere le lettere* b) *e* d).

**11.23** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere le lettere* b) *e* e).

**11.24** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere le lettere* b) *e* f).

**11.21** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* b).

**11.33** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1 sopprimere la lettera* b).

**11.13** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere le lettere* c) *e* d).

**11.20** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere le lettere* c) *e* e).

**11.19** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere le lettere* c) *e* f).

**11.18** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* c).

**11.35** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1 sopprimere la lettera* c).

**11.12** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere le lettere* d) *e* e).

**11.17** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere le lettere* d) *e* f).

**11.16** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* d).

**11.36** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1 sopprimere la lettera* d).

**11.11** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1 sopprimere le lettere* e) *e* f).

**11.15** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* e).

**11.37** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1 sopprimere la lettera* e).

**11.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al capoverso articolo 22, comma 1, lettera* e), *sopprimere le parole da:* «di quelli per i quali» *fino alla fine della lettera.*

**11.1** BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* f).

**11.38** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1 sopprimere la lettera* f).

**11.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, dopo la lettera* f) *aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) Dichiara non valide le candidature del sesso più rappresentato, presentate nello stesso gruppo, se eccedenti il settanta per cento rispetto al totale, limitatamente al numero di candidati sufficiente a ripristinare tale rapporto».

**11.3** FUMAGALLI CARULLI

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**11.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.*

**11.31** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 2.*

**11.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

**11.32** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 3.*

**11.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 12.**

*Sopprimere l'articolo 12.*

**12.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**12.36** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**12.22** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**12.21** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

**12.20** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 5.*

**12.19** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 6.*

**12.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 7.*

**12.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**12.28** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.*

**12.29** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**12.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**12.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 5.*

**12.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 6.*

**12.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 7.*

**12.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.*

**12.30** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 2.*

**12.27** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**12.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

**12.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 6.*

**12.11** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 7.*

**12.12** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

**12.31** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 3.*

**12.26** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**12.13** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 6.*

**12.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 7.*

**12.15** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.*

**12.32** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 4.*

**12.25** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**12.16** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 7.*

**12.17** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.*

**12.33** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 5.*

**12.25a** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

**12.18** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 6.*

**12.34** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 6.*

**12.24** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 7.*

**12.35** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 7.*

**12.23** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 13.**

*Sopprimere l'articolo 13.*

**13.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**13.24** SCHIFANO, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* c).

**13.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* d).

**13.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* e).

**13.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere al capoverso 1 la lettera* a).

**13.19** SCHIFANO, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera* a).

**13.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* c).

**13.11** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* d).

**13.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* e).

**13.15** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* b).

**13.20** SCHIFANO, PASTORE

*Articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera* b).

**13.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Articolo 13, comma 1, sopprimere le lettere* c) *e* d).

**13.16** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Articolo 13, comma 1, sopprimere le lettere* c) *e* e).

**13.17** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* c).

**13.21** SCHIFANO, PASTORE

*Articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera* c).

**13.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Articolo 13, comma 1, sopprimere le lettere* d) *e* e).

**13.18** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* d).

**13.22** SCHIFANO, PASTORE

*Articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera* d).

**13.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* e).

**13.23** SCHIFANO, PASTORE

*Articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera* e).

**13.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 14.**

*Sopprimere l'articolo 14.*

**14.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**14.13** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**14.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**14.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**14.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.*

**14.10** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole:* «da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione» *con le seguenti:* «da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53».

**14.8** PASTORE

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**14.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**14.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.*

**14.11** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 3.*

**14.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

**14.12** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, capoverso 3, all'ultimo periodo sostituire le parole:* «il notaio, nell'autenticarne la firma» *con le seguenti:* «il soggetto che provvede all'autentica».

**14.9** PASTORE

**Art. 15.**

*Sopprimere l'articolo.*

**15.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**15.6** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 1.*

**15.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.*

**15.7** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 2.*

**15.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.*

**15.8** SCHIFANI, PASTORE

**Art. 16.**

*Sopprimere l'articolo.*

**16.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**16.41** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* b).

**16.35** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* c).

**16.34** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* d).

**16.33** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* e).

**16.32** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* f).

**16.31** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* g).

**16.30** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* h).

**16.29** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* i).

**16.28** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* l).

**16.27** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* a).

**16.42** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera* a).

**16.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* c).

**16.24** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* d).

**16.25** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* e).

**16.26** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* f).

**16.23** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* g).

**16.22** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* h).

**16.21** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* i).

**16.20** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* l).

**16.19** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* b).

**16.43** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

**16.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* c) *e* d).

**16.39** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* c) *e* e).

**16.40** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* c) *e* f).

**16.18** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* c) *e* g).

**16.17** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* c) *e* h).

**16.16** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* c) *e* i).

**16.15** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* c) *e* l).

**16.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* c).

**16.44** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera* c).

**16.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* d) *e* e).

**16.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* d) *e* f).

**16.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* d) *e* g).

**16.11** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* d) *e* h).

**16.12** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* d) *e* i).

**16.13** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* d).

**16.45** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera* d).

**16.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* e).

**16.46** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera* e).

**16.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* f).

**16.47** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera* f).

**16.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* g).

**16.48** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera* g).

**16.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* h).

**16.38** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* i).

**16.49** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera* i).

**16.37** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* l).

**16.50** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera* l).

**16.36** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 17.**

*Sopprimere l'articolo.*

**17.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**17.17** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**17.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**17.13** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 1.*

**17.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**17.16** SCHIFANI, PASTORE

*Al capoverso articolo 17, comma 1, capoverso 1 sopprimere le parole:* «relative al primo e al secondo turno».

**17.18** PASTORE

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**17.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**17.12** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 2.*

**17.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**17.15** SCHIFANI, PASTORE

*Al capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«2. Le schede riportano, alla sinistra del nominativo di ogni candidato, il contrassegno o i contrassegni ed il contrassegno di coalizione con il quale tale candidato si contraddistingue (...)».

**17.3** IL RELATORE

*Al capoverso articolo 17 comma 2, le parole da:* «le schede del primo turno» *fino alla fine del comma sono soppresse.*

**17.1** CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al capoverso articolo 31, comma 2, del testo unico sopprimere le parole da:* «Le schede del primo turno» *fino alla fine del comma.*

**17.20** PASSIGLI

*Al comma 1, al capoverso, al punto 2, sopprimere il secondo periodo.*

**17.2** TAPPARO, GAMBINI

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**17.11** SCHIFANI, PASTORE

*Al capoverso articolo 17, comma 1, capoverso 2 al secondo periodo sopprimere le parole:* «del primo turno».

**17.19** PASTORE

*Sopprimere il comma 3.*

**17.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 3.*

**17.14** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 3, sopprimere la parola:* «debitamente».

**17.10** SCHIFANI, PASTORE

**Art. 18.**

*Sopprimere gli articoli 18 e 28.*

**18.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere gli articoli 18 e 29.*

**18.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere gli articoli 18 e 30.*

**18.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere gli articoli 18 e 31.*

**18.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**18.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**18.11** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**18.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**18.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**18.14** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**18.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**18.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**18.13** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 3.*

**18.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 3.*

**18.12** SCHIFANI, PASTORE

**Art. 19.**

*Sopprimere l'articolo 19.*

**19.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**19.2** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 1.*

**19.12** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire:* «sedici» *con:* «dodici».

**19.3** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire:* «sedici» *con:* «tredici».

**19.4** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire:* «sedici» *con:* «quattordici».

**19.5** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire:* «sedici» *con:* «venti».

**19.6** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire:* «sedici» *con:* «diciannove».

**19.7** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire:* «sedici» *con:* «diciotto».

**19.8** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire:* «sedici» *con:* «diciassette».

**19.9** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire:* «sedici» *con:* «quindici».

**19.10** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 2.*

**19.11** SCHIFANI, PASTORE

**Art. 20.**

*Sopprimere l'articolo 20.*

**20.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**20.30** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**20.22** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**20.21** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

**20.20** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 5.*

**20.19** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 6.*

**20.18** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 7.*

**20.17** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**20.27** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**20.16** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**20.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 5.*

**20.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 6.*

**20.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 7.*

**20.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**20.28** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**20.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

**20.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 6.*

**20.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 7.*

**20.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 3.*

**20.29** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**20.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 6.*

**20.15** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 7.*

**20.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 4.*

**20.26** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**20.13** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 7.*

**20.12** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 5.*

**20.25** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

**20.11** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 6.*

**20.24** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 7.*

**20.23** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 21.**

*Sopprimere l'articolo 21.*

**21.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo*

**21.38** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**21.29** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**21.28** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

**21.27** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 5.*

**21.26** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 6.*

**21.25** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 7.*

**21.23** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 8.*

**21.24** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**21.37** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**21.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**21.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 5.*

**21.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 6.*

**21.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 7.*

**21.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 8.*

**21.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**21.36** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**21.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

**21.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 6.*

**21.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 7.*

**21.11** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 8.*

**21.12** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 3.*

**21.35** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**21.13** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 6.*

**21.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 7.*

**21.15** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 8.*

**21.16** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 4.*

**21.34** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**21.17** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 7.*

**21.18** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 8.*

**21.19** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 5.*

**21.33** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

**21.20** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 6 e 8.*

**21.21** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 6.*

**21.32** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

**21.22** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 7.*

**21.31** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 8.*

**21.30** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 22.**

*Sopprimere l'articolo.*

**22.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**22.5** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 1.*

**22.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere il terzo periodo da:* «I candidati di cui all'articolo 1» *sino a:* «certificato».

**22.6** PASTORE

*Al comma 1, al capoverso, al punto 1, sopprimere il quarto periodo.*

**22.1** TAPPARO, GAMBINI

*Al capoverso 1, sopprimere le parole da:* «I candidati di cui all'articolo 1» *fino alla parole:* «presentatno il certificato elettorale».

**22.7** PASSIGLI

*Sopprimere il comma 2.*

**22.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 23.**

*Sopprimere l'articolo 23.*

**23.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**23.16** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**23.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**23.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

**23.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**23.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, dopo le parole:* «case di cura», *sostituire la parola:* «minori», *con le altre:* «, sulle navi battenti bandiera italiana».

*Conseguentemente, sopprimere le parole:* «ivi ricoverati», *dopo le parole:* «aperta la votazione,», *inserire le altre:* «nel primo caso»; *e alla fine del comma, aggiungere le seguenti:* «; nel secondo caso, dal Comandante della nave secondo modalità disciplinate dal ministro dell'Interno, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione».

**23.11** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**23.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**23.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**23.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 2, sostiutire le parole:* «siano rispettate la libertà e la segretezza del voto», con le seguenti: «sia rispettato il voto diretto ed uguale, libero e segreto, salvo i casi di assistenza fiduciaria previsti dalla legge».

**23.12** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 3.*

**23.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 4.*

**23.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 4, sostituire le parole:* «dal presidente», *con le seguenti:* «dai responsabili di seggio».

*Conseguente, sostituire le parole da:* «immediatamente portate», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «consegnate, per lo scrutinio, con le modalità prescritte dal Ministro dell'Interno».

**23.13** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 4, sostituire le parole:* «dal presidente», *con le seguenti:* «dai responsabili di seggio».

**23.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 4, sostituire le parole da:* «immediatamente portate», *sino alla fine del comma, con le seguenti:* «consegnate, per lo scrutinio, con le modalità prescritte dal Ministro dell'Interno».

**23.15** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 24.**

*Sopprimere l'articolo 24.*

**24.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**24.16** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**24.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**24.7a** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

**24.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 5.*

**24.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**24.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**24.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**24.11** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 5.*

**24.12** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**24.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**24.13** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

**24.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 3.*

**24.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**24.15** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 4.*

**24.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 5.*

**24.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 25.**

*Sopprimere l'articolo 25.*

**25.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**25.2** SCHIFANI, PASTORE

**Art. 26.**

*Sopprimere l'articolo 26.*

**26.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**26.3** SCHIFANI, PASTORE

*Dopo le parole:* «entro la cabina», *aggiungere le seguenti:* «quando sia predisposta,».

**26.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 27.**

*Sopprimere l'articolo 27.*

**27.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**27.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**27.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**27.5** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nella cassetta», *con le seguenti:* «nel raccoglitore».

**27.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 28.**

*Sopprimere l'articolo 28.*

**28.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**28.10** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il capoverso 1.*

**28.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* a).

**28.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* b).

**28.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* c).

**28.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* c).

**28.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

**28.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* c).

**28.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il capoverso 2.*

**28.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 29.**

*Sopprimere l'articolo 29.*

**29.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**29.32** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**29.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**29.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

**29.11** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 5.*

**29.12** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 6.*

**29.13** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 7.*

**29.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**29.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**29.15** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**29.16** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 5.*

**29.17** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 6.*

**29.18** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 7.*

**29.19** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**29.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**29.20** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

**29.21** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 6.*

**29.22** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 7.*

**29.23** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 3.*

**29.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**29.24** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 6.*

**29.25** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 7.*

**29.26** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 4.*

**29.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**29.27** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 7.*

**29.28** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**29.29** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 7.*

**29.30** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 5.*

**29.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 6.*

**29.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 7.*

**29.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 30.**

*Sopprimere l'articolo 30.*

**30.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**30.9** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2*

**30.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**30.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* a).

**30.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

**30.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 3*

**30.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**30.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 3.*

**30.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 31.**

*Sopprimere l'articolo 31.*

**31.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**31.19** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**31.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**31.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

**31.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**31.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.*

**31.20** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* b)

**31.13** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* c)

**31.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* d)

**31.15** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* a)

**31.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* a).

**31.24** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* c)

**31.16** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* d)

**31.17** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b)

**31.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* b).

**31.25** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere le lettere* c) *e* d)

**31.18** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* c)

**31.11** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* c).

**31.26** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera* d)

**31.12** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera* d).

**31.27** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 2.*

**31.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.*

**31.21** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 3.*

**31.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

**31.22** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 4.*

**31.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.*

**31.23** SCHIFANI, PASTORE

**Art. 32.**

*Sopprimere l'articolo 32.*

**32.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**32.8** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**32.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**32.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.*

**32.9** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 2.*

**32.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.*

**32.10** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 12 del sabato successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.53** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 13 del sabato successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.52** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del sabato successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.51** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 15 del sabato successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.50** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 16 del sabato successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.49** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 17 del sabato successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.48** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 18 del sabato successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.47** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 19 del sabato successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.46** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 20 del sabato successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.45** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 21 del sabato successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.44** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 12 del venerdì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.43** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 13 del venerdì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.42** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del venerdì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.41** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 15 del venerdì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.40** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 16 del venerdì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.39** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 17 del venerdì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.38** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 18 del venerdì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.37** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 19 del venerdì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.36** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 20 del venerdì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.35** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 21 del venerdì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.34** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 12 del giovedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.33** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 13 del giovedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.32** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del giovedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.31** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 15 del giovedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.30** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 16 del giovedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.29** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 17 del giovedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.28** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 18 del giovedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.27** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 19 del giovedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.26** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 20 del giovedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.25** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 21 del giovedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.24** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 13 del mercoledì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.22** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del mercoledì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.21** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 15 del mercoledì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.20** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 16 del mercoledì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.19** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 17 del mercoledì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.18** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 18 del mercoledì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.17** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 19 del mercoledì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.16** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 20 del mercoledì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.15** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 21 del mercoledì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.14** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 12 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.63** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 13 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.62** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.61** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 15 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.60** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 16 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.59** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 17 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.58** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 18 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.57** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 19 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.56** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 20 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.55** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire il capoverso 2 dell'articolo 73 richiamato con il seguente:*

«2. Se l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 21 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente le schede».

**32.54** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 3.*

**32.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

**32.11** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 4.*

**32.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.*

**32.12** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 5.*

**32.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.*

**32.13** SCHIFANI, PASTORE

**Art. 33.**

*Sopprimere l'articolo 33.*

**33.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**33.7** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**33.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.*

**33.8** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 1.*

**33.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**33.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.*

**33.9** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 2.*

**33.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 3.*

**33.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

**33.10** SCHIFANI, PASTORE

**Art. 34.**

*Sopprimere l'articolo 34.*

**34.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**34.38** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**34.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**34.31** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

**34.32** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 5.*

**34.33** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 6.*

**34.34** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 7.*

**34.35** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 8.*

**34.26** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.*

**34.39** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 1.*

**34.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**34.27** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**34.28** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 5.*

**34.29** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 6.*

**34.30** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 7.*

**34.21** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 8.*

**34.22** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.*

**34.40** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 2.*

**34.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**34.23** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

**34.24** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 6.*

**34.25** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 7.*

**34.16** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 8.*

**34.17** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

**34.41** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 3.*

**34.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**34.18** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 6.*

**34.19** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 7.*

**34.20** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 8.*

**34.11** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.*

**34.42** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 4.*

**34.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**34.12** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 7.*

**34.13** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 8.*

**34.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.*

**34.43** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 5.*

**34.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

**34.15** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 6 e 8.*

**34.36** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 6.*

**34.44** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 6.*

**34.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

**34.37** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 7.*

**34.45** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 7.*

**34.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 8.*

**34.46** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere il comma 8.*

**34.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 35.**

*Sopprimere l'articolo 35.*

**35.12** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**35.28** SCHIFANI, PASTORE

*All'emendamento 35.11, al comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi», *con le seguenti:* «sono ammessi al secondo turno i candidati che abbiano ottenuto il 10 per cento dei voti validi».

**35.11/1** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, al capoverso, punto 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a)* alla lettera *a)*, sostituite il secondo e terzo periodo con il seguente:

«Sono ammessi al secondo turno i candidati che al primo abbiano ottenuto almeno il 12,5 per cento del numero dei votanti».

*b)* alla lettera *c)* sopprimere le parole:

«, ivi compresi quelli attribuiti ai candiati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*».

*c)* alla lettera *e)* sopprimere le parole:

«; i voti validi riportati nella circoscrizione da ciascun candidato presentato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *a*».

**35.10** TAPPARO, GAMBINO

**Art. 35.**

*(Articolo 77 legge elettorale)*

L'articolo 35 e sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:

"*Articolo 77 – 1.* L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

*a)* proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha riportato più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio, (...); qualora nessun candidato ottenga tale percentuale o in caso di parità, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo nella seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo abbiano ottenuto il maggior numero di voci validi. In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo. È proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età. La rinuncia alla candidatura, autenticata secondo le modalità indicate al comma 5 dell'articolo 18, deve essere presentata all'ufficio

elettorale regionale non oltre il decimo giorno antecedente la data del secondo turno elettorale. In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento;

*b)* determina, ai fini di cui all'articolo 85, la cifra elettorale complessiva di tutti i candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno o contrassegno principale o di coalizione. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti ottenuti al primo turno da tutti i candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno o contrassegno principale o di coalizione;

*c)* determina, ai fini di cui all'articolo 85, la cifra individuale dei singoli candidati non risultati eletti ai sensi della lettera *a)*. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti, al primo turno da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi della lettera *a)*, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio al primo turno (...);

*d)* dispone i candidati risultati non eletti ai sensi della lettera *a)* secondo la rispettiva cifra individuale in ordine decrescente. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

*e)* comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale (...) il totale dei voti validi riportati, nel primo turno, da tutti i candidati presentati nei collegi uninominali della circoscrizione, la graduatoria dei candidati prevista dalle lettere *c)* e *d)* nonché il numero dei seggi attribuito a ciascuna coalizione o partito o gruppo o movimento.».

**35.11** IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* b).

**35.26** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* c).

**35.18** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* d).

**35.19** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* e).

**35.20** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capovero 1, sopprimere la lettera* a).

**35.29** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera* a).

**35.13** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al primo comma, capoverso, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

*a)* proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risulati accertati, il candidato che ha riportato più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a);* qualora nessun candidato ottenga tale percentuale o in caso di aprità, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo nella seconda domenica successiva a quello del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo abbiamo ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di rinuncia, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo. È proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il magigor numero di voti validi. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età. La rinuncia alla candidatura, autenticata secondo le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 18, deve essere presentata all'Ufficio centrale circoscrizionale non oltre il decimo giorno antecedente la data del secondo turno elettorale. In caso di decesso o impedimento permanente, si procede a nuove elezioni osservando quanto previsto dal successivo articolo 86.

**35.72** PINGGERA, THALER AUSSHOFFER

*Al comma 1, lettera* a), *primo periodo, sostituire le parole:* «più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio, compresi quelli attribuiti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*» *con* «i voti e le percentuali di cui all'arrticolo 1 comma 3 primo periodo».

**35.4** BESOSTRI

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «più del cianquanta per cento» *con le seguenti:* «la maggioranza».

**35.34** PASTORE

*Al comma 1, lettera a), del testo unico sopprimere le parole:* «, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*».

**35.73** PASSIGLI

*Al comma 1, al capoverso, al punto 1, lettera* a), *sopprimere le parole:* «, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*».

**35.9** TAPPARO, GAMBINI

*Al comma 1, lettera* a), *sopprimere da:* «ivi compresi quelli attribuiti ai candidati» *sino alla fine.*

**35.35** PASTORE

*Alla lettera* a), *del comma 1 dell'articolo 35 nel primo periodo le parole da:* «qualora» *fino a:* «percentuale» *sono sotituite dalle seguenti:* «Qualora nessun candidato ha superato il 50 per cento dei voti validi, si proclama eletto il candidato che ha conseguito una quota di voti validi pari o superiore a 9 punti percentuali in più riseptto agli altri candidati; nei casi non ricorra nessuna delle predette ipotesi».

**35.1** PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 1, lettera* a), *le parole:* «sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono ammessi al secondo turmo i candidati che abbiano superato il dieci per cento dei voti validi».

**35.5** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire dopo le parole:* «sono ammessi al secondo turno...» *le segeunti:* «i candidati che abbiano riportato al primo turno almeno il 10 per cento dei voti validi».

**35.71** ANDREOLLI

*Al comma 1, lettera* a), primo periodo, sopprimere la parola: «due» *e sostituire:* «il maggior» *con* «un » *ed aggiungere alla fine del periodo le parole:* «pari almeno dal dieci per cento dei voti validi espressi, comprese le schede bianche».

**35.5a** BESOSTRI

*Al comma 1, lettera a), del testo unico sostituire le parole:* «i due candidati che la primo abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi» *con le altre:* «i candidati che al primo abbiano ottenuto almeno il 12,50 per cento dei voti validi».

**35.74** PASSIGLI

*Al comma 1, al capoverso, punto 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a)* alla lettera *a),* sostituite il secondo e terzo periodo con il seguente:

«Sono ammessi al secondo turno i candidati che al primo abbiano ottenuto almeno il 12,5 per cento del numero dei votanti».

*b)* alla lettera *c)* sopprimere le parole:

«, ivi compresi quelli attribuiti ai candiati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*».

*c)* alla lettera *e)* sopprimere le parole:

«; i voti validi riportati nella circoscrizione da ciascun candidato presentato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *a*».

**35.10** TAPPARO, GAMBINO

*Al comma 1, lettera* a), il terzo periodo è soppresso.

**35.6** BESOSTRI

*Alla lettera* a), *del comma 1 dell'articolo 35 nel primo periodo le parole da:* «il canditato» *fino a:* «voti validi» *sono stotituite dalle seguenti:* «il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti a condizione che abbia superato il 40 per cento dei voti validi».

**35.2** PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 1, lettera* a), dopo il quarto periodo aggiungere alla fine «purchè abbiano partecipato almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto».

**35.7** BESOSTRI

*Al comma 1, lettera* a), quarto perido sostituire la parola: «anziano» *con* «giovane».

**35.8** BESOSTRI

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il martedì successivo al ventesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.41** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il mercoledì successivo al ventesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.42** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il giovedì successivo al ventesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.43** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il venerdì successivo al ventesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.44** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il sabato successivo al ventesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.45** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il lunedì successivo al quindicesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.46** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il martedì successivo al quindicesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.47** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il mercoledì successivo al quindicesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.48** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il giovedì successivo al quindicesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.49** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il venerdì successivo al quindicesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.50** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il sabato successivo al quindicesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.51** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il lunedì successivo al dodicesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.52** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il martedì successivo al dodicesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.53** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il mercoledì successivo al dodicesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.54** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il giovedì successivo al dodicesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.55** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il venerdì successivo al dodicesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.56** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il sabato successivo al dodicesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.57** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il lunedì successivo al sedicesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.58** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il martedì successivo al sedicesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.59** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il mercoledì successivo al sedicesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.60** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il giovedì successivo al sedicesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.61** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il venerdì successivo al sedicesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.62** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il sabato successivo al sedicesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.63** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il lunedì successivo al nono giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.64** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il martedì successivo al nono giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.65** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il mercoledì successivo al nono giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.66** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il giovedì successivo al nono giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.67** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il venerdì successivo al nono giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.68** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il sabato successivo al nono giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.69** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo il lunedì successivo al ventesimo giorno dal verificarsi dell'evento;».

**35.70** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* c).

**35.21** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* d).

**35.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* e).

**35.15** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capovero 1, sopprimere la lettera* b).

**35.30** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

**35.22** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, lettera* b), *al secondo periodo sopprimere le parole:* «al primo turno».

**35.36** PASTORE

*Al comma 1, sopprimere le lettere* c) *e* d).

**35.16** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* c) *e* e).

**35.17** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capovero 1, sopprimere la lettera* c).

**35.31** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera* c).

**35.23** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, lettera* c), *al secondo periodo sopprimere le parole:* «al primo turno».

**35.37** PASTORE

*Al comma 1, lettera* c), *al secondo periodo sopprimere le parole da:* «nel primo turno» *sino alla fine.*

**35.38** PASTORE

*Al comma 1, sopprimere le lettere* d) *e* e).

**35.27** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capovero 1, sopprimere la lettera* d).

**35.32** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera* d).

**35.24** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capovero 1, sopprimere la lettera* e).

**35.33** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera* e).

**35.25** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, lettera e), del testo unico sopprimere le parole da:* «, i voti validi» *fino alle parole:* «lettera *a)*».

**35.75** PASSIGLI

*Al comma 1, lettera* e), *sopprimere le parole da:* «i voti validi» *sino a:* «letter*a)*».

**35.39** PASTORE

*Al comma 1, lettera* e), *sopprimere le parole:* «ne primo turno».

**35.40** PASTORE

**Art. 36.**

*Sopprimere l'articolo.*

**36.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**36.23** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**36.18** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**36.19** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

**36.20** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 5.*

**36.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 6.*

**36.13** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**36.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**36.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**36.15** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 5.*

**36.12** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 6.*

**36.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**36.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**36.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

**36.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 6.*

**36.11** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 3.*

**36.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**36.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 6.*

**36.21** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 4.*

**36.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**36.22** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 5.*

**36.16** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 6.*

**36.17** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 37.**

*Sopprimere l'articolo 37.*

**37.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**37.7** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**37.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**37.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**37.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**37.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 3.*

**37.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 38.**

*Sopprimere l'articolo 38.*

**38.1** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**38.2** SCHIFANI, PASTORE

**Art. 39.**

*Sopprimere l'articolo 39.*

**39.12** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**39.34** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. L'articolo 84 del testo unico è soppresso».

**39.10** TAPPARO, GAMBINI

*All'articolo 84 legge elettorale subemendamento al comma 1, lettera* c) *il numero:* «60»*, è sostituito da:* «95»,

**39.11/1** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'articolo 84 legge elettorale subemendamento al comma 1, lettera* c) *le parole:* «30 seggi»*, sono sostituite da:* «60 seggi»,

**39.11/2** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'articolo 84 legge elettorale subemendamento al comma 1, lettera* c) *le parole:* «moltiplicate per 2,5»*, sono sostituite da:* «moltiplicate per 5»,

**39.11/3** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'articolo 39, sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Per l'assegnazione dei seggi a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, l'Ufficio centrale nazionale, una volta completato il secondo turno elettorale ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

*a)* individua le coalizioni, i gruppi, i partiti o i movimenti che non abbiano ottenuto alcun seggio al primo turno o che comunque non abbiano partecipato al secondo turno di cui all'articolo 1, comma 3;

*b)* individua, nell'ambito delle coalizioni, dei gruppi, dei partiti o dei movimenti di cui alla lettera *a)*, quelli che abbiano ottenuto almeno l'uso per cento dei voti validi in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno;

*c)* determina il numero dei seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 60 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *b)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, moltiplicata per 2,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultanti all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 50. Tale cifra, anche se esprima una percentuale superiore, non può comune superare i 30 seggi;

*d)* determina la cifra elettorale dei gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno o contrassegno principale o di coalizione [...] dei gruppi, partiti movimenti o coalizioni di cui alla lettera *b)* la cifra elettorale è data dalla somma dei voti espressi per il medesimo contrassegno o contrassegno principale o di coalizione al primo turno;

*e)* determina la cifra individuale dei singoli candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno o contrassegno principale o di coalizione [...] dei gruppi, partiti movimenti o coalizioni di cui alla lettera *b)*. La cifra individuale viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio al primo turno;

*f)* per l'assegnazione dei seggi, divide la cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare, individuato ai sensi della lettera *c)*, scegliendo quindi fra i quozienti come ottenuti i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una granduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno o contrassegno principale o di coalizione in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito ai candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno o contrassegno principale o di coalizione che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale. Se i candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno o contrassegno principale o di coalizione sono in numero inferiore ai seggi loro spettanti, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente;

*g)* proclama quindi eletti i candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno o contrassegno principale o di coalizione che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, fino a concorrenza dei seggi complessivamente spettanti a ciascun gruppo di candidati. A tal fine si procede a partire dai gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno o contrassegno principale o di coalizione, seguendo l'ordine decrescente delle rispettive cifre elettorali nazionali, non prendendo in considerazione i candidati presentati in circoscrizioni nelle quali siano già stati attribuiti tutti i seggi spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, previsti dalla Tabella A».

**39.11** IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole*: «una volta completato il secondo turno elettorale ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a).*

**39.35** PASTORE

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* b).

**39.31** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* c).

**39.32** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* d).

**39.33** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* f).

**39.24** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*All'articolo 84 Testo unico comma 1, sopprimere la lettera* a)».

**39.4** CÒ CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, sopprimere la lettera* a).

**39.16** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*All'articolo 84, al comma 1, del testo unico sopprimere la lettera* a).

**39.162** PASSIGLI

*Al comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente*:

«*a)* individua i contrassegni che abbiano ottenuto almeno l'uno per cento dei voti validi in relazione a tutti i voti validi espressi».

**39.36** PASTORE

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* c).

**39.25** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* d).

**39.26** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* e).

**39.19** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* f).

**39.20** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

**39.17** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.57** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.42** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.72** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.67** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.52** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.47** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.62** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.71** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.66** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.63** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.48** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.46** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.56** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.51** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.58** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.73** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.43** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.68** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.53** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.49** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.60** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.75** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.45** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.70** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.55** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.65** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.50** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 61 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.61** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.74** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.44** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.59** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.69** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.54** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 51. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.64** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.76** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.77** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.78** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.79** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.80** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.81** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.82** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.83** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.84** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.85** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.86** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.87** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.88** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.89** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.90** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.91** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.92** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.93** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.94** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.95** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.96** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.97** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.98** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.99** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.100** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 60. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.101** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.102** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.103** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.104** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.105** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.106** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.107** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.108** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.109** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.110** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.111** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.112** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.113** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.114** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.115** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.116** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.117** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.118** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.119** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.120** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.121** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.122** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.123** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.124** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.125** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.126** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.127** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.128** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.129** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.130** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.131** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.132** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.133** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.134** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.135** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.136** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.137** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.138** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.139** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.140** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,3 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.141** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.142** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.143** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.144** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.145** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 3,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.146** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.147** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.148** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.149** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.150** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 40. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.151** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.152** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.153** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.154** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.155** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 1,8 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.156** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 73 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.157** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 65 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.158** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 53 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.159** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 64 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.160** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* determina il numero di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*. Tale numero è una percentuale della cifra di 68 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,9 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 45. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;».

**39.161** SCHIFANI, PASTORE

*All'articolo 84, lettera* b) *del testo unico sostituire le parole da:* «63» *fino alla fine della lettera con le altre:* «62 pari alla percentuale dei voti globalmente riportati da ciascun contrassegno in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno per i collegi uninominali. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 31 seggi;».

**39.163** PASSIGLI

*Al comma 1, lettera* b), *sostituire la cifra*: «63» *con la seguente*: «155».

**39.37** PASTORE

*All'articolo 84 Testo unico comma 1 lettera* b) *le parole:* «dei voti di cui alla lettera *a)* del presente comma in relazione a tutti i voti validi» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei voti validi».

**39.2** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'articolo 84 Testo unico comma 1, lettera* b), *le parole:* «ivi compresi quelli per i collegi uninominali» *sono soppresse.*

**39.8** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera* b), *secondo periodo, sopprimere le seguenti parole*: «al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali».

**39.38** PASTORE

*All'articolo 84 Testo unico comma 1, lettera* b), *le parole:* «moltiplicata per 2,5» *sono sostituite dalle seguenti:* «moltiplicata per 5».

**39.7** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'articolo 84 Testo unico comma 1 lettera* b) *le parole:* «non può comunque superare i 23 seggi» *sono sostituite dalle seguenti:* «non può comunque superare i 64 seggi».

**39.1** CÒ CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'articolo 84 Testo unico comma 1 lettera* b) *le parole:* «non può comunque superare i 23 seggi» *sono sostituite dalle seguenti:* «non può comunque superare i 46 seggi».

**39.3** CÒ CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera* b), *in fine, sostituire la cifra*: «23» *con la seguente*: «55».

**39.39** PASTORE

*Al comma 1, sopprimere le lettere* c) *e* d).

**39.21** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* c) *e* e).

**39.22** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* c) *e* f).

**39.18** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* c).

**39.27** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*All'articolo 84, comma 1, lettera* c), *del testo unico sopprimere le parole:* «non presentati nei collegi uninominali.

**39.164** PASSIGLI

*Al comma 1, lettera* c), *sostituire le parole*: «non presentati nei collegi uninominali» *con le seguenti*: «che non abbiano ottenuto seggi».

**39.40** PASTORE

*Al comma 1, sopprimere le lettere* d) *e* e).

**39.13** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* d) *e* f).

**39.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* d).

**39.28** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*All'articolo 84, al comma 1, del testo unico sopprimere la lettera* d).

**39.165** PASSIGLI

*All'articolo 84 Testo unico comma 1, lettera* d) *le parole:* «determina la cifra individuale dei singoli candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni non presentati nei collegi uninominali» *sono sostituite dalle seguenti:* «determina la cifra individuale dei singoli candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni che non hanno ottenuto seggi».

**39.5** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'articolo 84 Testo unico comma 1, lettera* c), *le parole:* «determina la cifra individuale dei gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni non presentati nei collegi uninominali» *sono sostituite dalle seguenti:* «determina la cifra elettorale dei gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni che non hanno ottenuto seggi».

**39.6** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera* d), *sopprimere le parole*: «non presentati nei collegi uninominali».

**39.41** PASTORE

*Al comma 1, sopprimere le lettere* e) *e* f).

**39.15** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* e) *e* f).

**39.23** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* e).

**39.29** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* f).

**39.30** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 40.**

*Sopprimere l'articolo.*

**40.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**40.20** SCHIFANI, PASTORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 40.**

1. L'articolo 85 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 85. – *1.* Per l'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, l'Ufficio centrale nazionale, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

*a)* predispone una graduatoria nazionale dei candidati non risultati eletti nei collegi uninominali, disponendoli in ordine decrescente in base alla rispettiva cifra individuale calcolata a norma dell'articolo 77, comma 1, lettere *c)* e *d)*;

*b)* individua la coalizione o partito o gruppo o movimento che ha riportato il maggior numero di seggi, si calcola il maggior numero di voti validi ottenuti in ambito nazionale;

*c)* nell'ipotesi di cui alla lettera *a)*, comma 1, dell'articolo 1:

1) assegna un numero di seggi pari a 32 ai candidati della graduatoria nazionale, di cui alla lettera *a)* del presente comma, appartenenti alla coalizione o partito o gruppo o movimento che ha riportato il maggior numero di seggi in ambito nazionale, proclamandoli eletti seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire;

2) assegna un numero di seggi pari a 31 alle coalizioni o partiti o gruppi o movimenti, diversi da quella che ha riportato il maggior numero di seggi in ambito nazionale, sulla base dei risultati percentuali

ottenuti nel primo turno elettorale. Il numero di seggi così attribuiti è dimezzato per la coalizione o partito o gruppo o movimento che abbia ottenuto un numero di seggi tra 10 e 100 ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*, e ridotto di due terzi alla coalizione o partito o gruppo o movimento che ne abbia ottenuti almeno 100, ai sensi dell'articolo richiamato. I restanti seggi sono assegnati alle coalizioni o partiti o gruppi o movimenti che abbiano ottenuto meno di 10 seggi ai sensi dell'articolo richiamato e sono distribuiti sulla base del risultato percentuale ottenuto nel primo turno elettorale;

*d)* nell'ipotesi di cui alla lettera *b)*, comma 1 dell'articolo 1, assegna un numero di seggi pari a 63 alle coalizioni o partiti o gruppi o movimenti, diversi da quella che ha riportato il maggior numero di seggi in ambito nazionale, sulla base dei risultati percentuali ottenuti nel primo turno elettorale. Il numero di seggi così attribuiti è dimezzato per la coalizione o partito o gruppo o movimento che abbia ottenuto un numero di seggi tra 10 e 100 ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*, e ridotto di due terzi alla coalizione o partito o gruppo o movimento che ne abbia ottenuti almeno 100, ai sensi dell'articolo richiamato. I restanti seggi sono assegnati alle coalizioni o partiti o gruppi o movimenti che abbiano ottenuto meno di 10 seggi ai sensi dell'articolo richiamato e sono distribuiti sulla base del risultato percentuale ottenuto nel primo turno elettorale».

**40.5** TAPPATO, GAMBINI

*Sopprimere il comma 1.*

**40.11** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*All'articolo 85, testo unico, comma 1, le parole*: «Per l'assegnazione dei seggi a garanzia della stabilità di Governo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b)* nonchè» *sono sotituite dalle seguenti*: «per l'assegnazione».

**40.4** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'articolo 85, testo unico, comma 1, la parola* «restanti» *è soppressa.*

**40.2** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'articolo 85, comma 1, del testo unico, sostituire le parole*: «dei restanti» *con le altre*: «degli eventuali restanti».

**40.22** PASSIGLI

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* b).

**40.13** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* c).

**40.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* d).

**40.15** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* a).

**40.19** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere la lettera* b) *e la lettera* c). *La lettera* d) *è sostituita dalla seguente*:

«*d)* assegna un numero di seggi pari alla differenza tra 95 e i seggi assegnati ai sensi della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 84 ai candidati della graduatoria nazionale di cui alla lettera *a)* del presente comma, proclamandoli eletti seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali fino a concorrenza del numero di seggi da attribuire, non prendendo in considerazione i candidati presentati in circoscrizioni nelle quali siano già stati attribuiti tutti i seggi spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, previsti dalla Tabella A».

**40.6/1** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere la lettera* b) *e la lettera* c). *La lettera* d) *è sostituita dalla seguente*:

«*d)* assegna un numero di seggi pari alla differenza tra 60 e i seggi assegnati ai sensi della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 84 ai candidati della graduatoria nazionale di cui alla lettera *a)* del presente comma, proclamandoli eletti seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali fino a concorrenza del numero di seggi da attribuire, non prendendo in considerazione i candidati presentati in circoscrizioni nelle quali siano già stati attribuiti tutti i seggi spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, previsti dalla Tabella A».

**40.6/2** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, sostituire al capoverso 1, le lettere* b), c) *e* d) *con le seguenti*:

«*b)* individua la coalizione o partito o gruppo o movimento che ha riportato il maggior numero di seggi in ambito nazionale. In caso di parità di seggi, si calcola il maggior numero di voti validi ottenuto in ambito nazionale;

*c)* assegna un numero di seggi, pari a quelli assegnati ai sensi della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 84, ai candidati della graduatoria nazionale di cui alla lettera *a)* appartenenti alla coalizione o partito o gruppo o movimento che ha riportato il maggior numero di seggi o di voti in ambito nazionale, proclamandoli eletti seguento l'ordine delle rispettive cifre individuali sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire, non prendendo in considerazione i candidati presentati in circoscrizioni nelle quali siano già stati attribuiti tutti i seggi spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, previsti dalla Tabella A;

*d)* nel caso in cui il numero complessivo dei seggi di cui all'articolo 84 e alla lettera *c)* del presente comma sia inferiore a 60, i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra tutte le coalizioni, partiti, gruppi o movimenti che hanno ottenuto almeno un seggio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*. I seggi sono assegnati, per ciascuna coalizione, partito, gruppo o movimento, secondo l'ordine dei rispettivi candidati della graduatoria nazionale di cui alla lettera *a)* del presente comma, proclamandoli eletti seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire, non prendendo in considerazione i candidati presentati in circoscrizioni nelle quali siano già stati attribuiti tutti i seggi spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, previsti dalla Tabella A».

**40.6** IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* c).

**40.16** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *e* d).

**40.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

**40.17** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*All'articolo 85, testo unico, comma 1, la lettera* b) *è soppressa.*

**40.3** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, sopprimere le lettere* c) *e* d).

**40.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* c).

**40.18** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, lettera* c), *sostituire la cifra*: «63» *con la seguente*: «155».

**40.21** PASTORE

*All'articolo 85, comma 1, lettera* c), *del testo unico, sostituire la parola*: «63» *con l'altra*: «62».

**40.23** PASSIGLI

*All'articolo 85, testo unico, comma 1, la lettera* d) *è soppressa.*

**40.1** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, sopprimere la lettera* d).

**40.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**40.12** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

**Art. 41.**

*Sopprimere l'articolo 41.*

**41.2** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

**41.39** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**41.10** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**41.25** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

**41.26** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 5.*

**41.5** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Spprimere i commi 1 e 6.*

**41.6** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 7.*

**41.7** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 1 e 8.*

**41.8** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 1.*

**41.22** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**41.3** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**41.4** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 5.*

**41.12** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 6.*

**41.13** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 7.*

**41.14** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 2 e 8.*

**41.15** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 2.*

**41.23** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.40** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 15 luglio e il 31 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.41** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 20 luglio e il 31 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.42** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 25 luglio e il 31 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.43** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1º luglio e il 10 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.44** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 15 luglio e il 10 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.45** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 20 luglio e il 10 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.46** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 25 luglio e il 10 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.47** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1º luglio e il 20 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.48** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 15 luglio e il 20 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.49** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 20 luglio e il 20 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.50** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 25 luglio e il 20 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.51** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° luglio e il 5 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.52** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 15 luglio e il 5 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.53** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 20 luglio e il 5 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.54** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 25 luglio e il 5 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.55** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° luglio e il 20 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.56** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 15 luglio e il 20 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.57** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 20 luglio e il 20 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.58** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 25 luglio e il 20 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni».

**41.59** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 25 luglio e il 31 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.60** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 20 luglio e il 31 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.61** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.62** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 15 luglio e il 31 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.63** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1º luglio e il 10 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.64** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 15 luglio e il 10 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.65** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 20 luglio e il 10 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.66** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 25 luglio e il 10 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.67** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1º luglio e il 20 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.68** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 15 luglio e il 20 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.69** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 25 luglio e il 5 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.70** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1º luglio e il 20 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.71** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 15 luglio e il 20 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.72** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 20 luglio e il 20 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.73** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 20 luglio e il 20 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.74** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 25 luglio e il 20 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.75** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° luglio e il 5 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.76** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 15 luglio e il 5 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.77** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 20 luglio e il 5 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.78** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 25 luglio e il 20 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quindici giorni».

**41.79** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.80** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 15 luglio e il 31 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.81** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 20 luglio e il 31 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.82** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 25 luglio e il 31 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.83** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1º luglio e il 10 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.84** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 15 luglio e il 10 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.85** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 20 luglio e il 10 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.86** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 25 luglio e il 10 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.87** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1º luglio e il 20 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.88** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 15 luglio e il 20 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.89** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 20 luglio e il 20 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.90** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 25 luglio e il 20 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.91** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1º luglio e il 5 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.92** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 15 luglio e il 5 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.93** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 20 luglio e il 5 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.94** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 25 luglio e il 5 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.95** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1º luglio e il 20 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.96** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 15 luglio e il 20 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.97** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 20 luglio e il 20 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.98** SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «qualora il termine» *a:* «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 25 luglio e il 20 agosto, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre venti giorni».

**41.99** SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**41.19** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

**41.11** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 6.*

**41.21** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 7.*

**41.20** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 3 e 8.*

**41.16** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 3.*

**41.24** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**41.17** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 6.*

**41.18** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 7.*

**41.31** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 4 e 8.*

**41.32** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 4.*

**41.27** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**41.33** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 7.*

**41.34** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 5 e 8.*

**41.35** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 5.*

**41.28** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

**41.36** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere i commi 6 e 8.*

**41.37** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 6.*

**41.29** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Al comma 1, capoverso, sostituire i punti 6, 7 e 8 con il seguente:*

«6. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere *c)*, numeri 1) e 2) e *d)* che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato appartenente alla medesima coalizione o partito o gruppo movimento che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 85, comma 1, lettera *a)*.

**41.1** TAPPARO, GAMBINI

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

**41.38** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 7.*

**41.30** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Sopprimere il comma 8.*

**41.9** LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Dopo l'***articolo 41**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-*bis*.**

In ogni competizione elettorale a pena di esclusione i presentatori delle liste elettorali e/o delle candidature e i candidati, rispettivamente al momento del deposito della lista e/o candidatura o contestualmente all'accettazione, devono eleggere speciale domicilio presso l'ufficio abilitato a ricevere le liste o le candidature. Tutti i ricorsi in materia elettorale si possono notificare presso lo speciale domicilio di cui al precedente comma oltre che nella residenza degli interessati».

**41.0.1** BESOSTRI

*Dopo l'***articolo 41**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-*bis*.**

All'articolo 92 del testo unico aggiungere il seguente ulteriore articolo:

"Art. 92-*bis*. Le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono due distinte circoscrizioni elettorali, ed a ciascuna di esse sono assegnati 5 seggi. Nella circoscrizione della provincia autonoma di Bolzano sono istituiti 5 collegi uninominali."».

**41.0.2** PINGERRA, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'***articolo 41**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-*bis*.**

Al titolo VI modificare la rubrica con la seguente: "(Disposizioni speciali per il collegio 'Valle d'Aosta' e per le circoscrizioni elettorali per le province autonome di Trento e di Bolzano."».

**41.0.3** PINGERRA, THALER AUSSERHOFER

# GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 1999

**404ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3887)** ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 6, recante modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito dell'istituzione del comune di Montiglio Monferrato,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 marzo scorso.

Prende la parola il relatore CALVI il quale, dopo aver rilevato l'ampio dibattito svoltosi nella seduta del 17 marzo, ringrazia il Presidente per averlo sostituito nelle funzioni di relatore e auspica la rapida conclusione dell'esame del provvedimento in titolo.

Non essendo stati presentati emendamenti, si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore GRECO annuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia, sottolineando come la sua parte politica non condivida, sotto il profilo metodologico, il ricorso allo strumento del decreto-legge sulle problematiche oggetto del provvedimento in titolo, mentre tale strumento non viene utilizzato su temi di ben maggiore rilievo per la giustizia italiana.

Il senatore PREIONI annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord per la Padania indipendente.

Il senatore BUCCIERO annuncia l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, che la Commissione è in numero legale, viene conferito mandato al relatore di riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**405ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*
PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 20,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C02ª, 0125º)

Il senatore PERA, constatando che nonostante l'importanza rivestita dai disegni di legge in materia di formazione e valutazione delle prove, che la Commissione si accinge a trattare, la presenza dei componenti della Commissione risulta poco elevata, sottolinea come tale forma di disaffezione è certamente da imputare al modo con cui vengono organizzati i lavori della Commissione stessa. Non può, infatti, fare a meno di notare il sovraffollamento di provvedimenti inseriti all'ordine del giorno sui quali la Commissione avvia defatiganti discussioni senza pervenire a conclusioni operative. Senza contare che tale modo di procedere ha determinato, di fatto, il rallentamento – se non la paralisi – di numerosi ed importanti provvedimenti – come quello sui collaboratori di giustizia – di cui la Commissione aveva da tempo iniziato l'esame. Ritiene che tale organizzazione dei lavori risenta di una eccessiva sensibilità del Presidente alle esigenze della maggioranza.

Il presidente PINTO contesta gli appunti rivoltigli dal senatore Pera, ribadendo l'assoluta imparzialità con la quale svolge i suo i compiti istituzionali, mentre fa osservare che è esattamente quella parte politica,

che oggi gli addebita di rallentare i lavori della Commissione, ad essere causa delle lentezze di cui si lamenta e ad avere addotto in più di un'occasione esigenze di rinvio, di natura chiaramente dilatoria.

Il senatore RUSSO dichiara che rinunzia a prendere la parola poichè nelle considerazioni del Presidente egli riconosce integralmente le osservazioni che intendeva svolgere.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1502)** ***FASSONE ed altri. – Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati***

**(2681)** ***LA LOGGIA ed altri. – Disposizioni in materia di prova***

**(2705)** ***OCCHIPINTI ed altri. – Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato***

**(2734)** ***SALVATO ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari***

**(2736)** ***FASSONE ed altri. – Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale***

**(3227)** ***DI PIETRO ed altri. – Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale***

**(3317)** ***CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale***

**(3664)** ***SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova***

**(3734)** ***FOLLIERI. – Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale***

**(3793)** ***FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona***

**(3810)** ***CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova***
(Esame congiunto e rinvio)

La Commissione conviene di procedere congiuntamente all'esame dei provvedimenti in titolo.

Il relatore Calvi rileva che la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 361 del 1998 ha riproposto il problema del regime processuale delle dichiarazioni rese da un imputato o da un imputato in procedimento connesso, che coinvolgono la responsabilità di un'altra persona, quando tali dichiarazioni non sono sottoposte al contraddittorio dibattimentale perché il suo autore si avvale della facoltà di non rispondere all'esame.

L'originaria formulazione del codice di procedura penale, ricorda il relatore, prevedeva che, se l'imputato – e in questa locuzione ricadeva

inevitabilmente il coimputato che avesse reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dei correi – rifiutava di sottoporsi all'esame, si desse lettura delle dichiarazioni rese in precedenza, e queste, pertanto, diventavano utilizzabili, sebbene esenti dal confronto dibattimentale; se si trattava di persona imputata non nello stesso procedimento, ma in un procedimento connesso o collegato, il silenzio non comportava la possibilità della lettura delle dichiarazioni rese in precedenza e quindi gli elementi di conoscenza in esse racchiusi andavano persi.

La diversità di trattamento processuale – prosegue il relatore Calvi – è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale avuto riguardo all'articolo 513, secondo comma del codice di procedura penale, con la sentenza 18 maggio – 3 giugno 1992, n. 254, la quale ha ritenuto manifestamente irragionevole che si potessero ricavare conseguenze così difformi da un fatto accidentale, quale la separazione o meno della posizione di un imputato da quella di altri coimputati. Pertanto, dovendo parificare le due situazioni, la Corte ha riconosciuto la possibilità in entrambe di dare lettura delle dichiarazioni precedenti.

Successivamente, la legge 7 agosto 1997, n. 267, è di nuovo intervenuta nella materia e ha stabilito che, in caso di rifiuto del coimputato di sottoporsi all'esame, ed anche in caso di sua contumacia o assenza, le dichiarazioni precedenti erano utilizzabili solo con il consenso delle parti, prevedendo altresì un identico regime di inutilizzabilità anche per l'imputato in procedimento connesso o collegato e cercando, peraltro, di contemperare tali soluzioni con un maggior ricorso all'incidente probatorio.

La sentenza n. 361 del 1998, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale soluzione, l'ha sanzionata di incostituzionalità, ed ha determinato un ulteriore, successivo regime processuale nella materia. La pronuncia della Corte ha esteso alle dichiarazioni relative a fatti concernenti la responsabilità di altri rese fuori dal dibattimento dalle persone indicate nell'articolo 210, che si sono in sede di esame avvalse della facoltà di non rispondere, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 500, commi 2-*bis* e 4, riguardanti le contestazioni nell'esame testimoniale, nell'ipotesi in cui il teste rifiuta o omette in tutto o in parte di rispondere. La Corte ha, in altri termini, sottolineato con particolare rilievo l'esigenza di un'assimilazione delle dichiarazioni rese dal testimone e delle dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri rese dalle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale. Peraltro tale assimilazione, a sua volta, determina un'altra situazione di indubbia irragionevolezza dal momento che viene riconosciuta la stessa valenza probatoria alle dichiarazioni rese dai coimputati o dagli imputati in procedimenti connessi indipendentemente dal fatto che esse siano state assunte nel contraddittorio fra le parti ovvero mediante il meccanismo delle contestazioni ai sensi dell'articolo 500, commi 2-*bis* e 4 e quindi senza tale garanzia. Dopo aver evidenziato che, proprio alla luce delle considerazioni da lui svolte, un intervento del legislatore, che assicuri finalmente un assetto definitivo della materia, appare indilazionabile, il relatore si sofferma sul disegno di legge n. 3227, presentato subito dopo l'approvazione della legge n. 267 del 1997, il quale si caratterizza per

l'intento di operare sulla norma transitoria recata dall'articolo 6 della stessa legge. Su tale aspetto, il relatore Calvi ricorda come già in occasione dei lavori preparatori della legge in questione l'ambito di applicabilità della norma transitoria fu ampiamente dibattuto e la decisione di circoscriverla ai procedimenti per i quali era già iniziata l'azione penale rappresentò il risultato di una approfondita disamina. Quanto, invece, al disegno di legge n. 1502, osserva come tale provvedimento – che si proponeva, in particolare, di superare gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 1992 per garantire le legittime facoltà di difesa connaturate ad un modello processuale accusatorio – risulti superato dalla modifica apportata con la legge n. 267 del 1997. Circa, poi, i disegni di legge n. 2737 e n. 2734, può dirsi che i medesimi ripropongono il contenuto di proposte emendative, peraltro respinte dalla Commissione in occasione della discussione del disegno di legge n. 964, che sarebbe poi diventato la legge n. 267 del 1997, e che riguardano in modo specifico la tematica dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato e dai soggetti menzionati nell'articolo 210 del codice di procedura penale, che si rifiuti di rispondere in dibattimento perché sottoposto a violenza o minaccia, o, in quanto gli sia stata avanzata offerta o promessa di denaro o altra utilità, ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la sua libera determinazione. In tal caso, con diverse modalità ed efficacia, i provvedimenti in questione consentivano l'ingresso delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale. Venendo, poi, al disegno di legge n. 3317, il relatore osserva che esso si colloca in un momento anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998, ma rappresenta un primo tentativo di risposta alle problematiche nate dall'applicazione della legge n. 267 del 1997. Il disegno di legge in questione incide pertanto sull'articolo 197 del codice di procedura penale introducendo una disposizione volta a stabilire che l'incompatibilità con l'ufficio di testimone non opera per i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento o di condanna divenuta irrevocabile. In tal modo si intende mettere in evidenza che nel caso del soggetto definitivamente giudicato, quest'ultimo non appare titolare di un diritto attuale alla difesa e che con l'atto irrevocabile che ha concluso il procedimento a suo carico la posizione di imputato si è estinta e così pure le situazioni soggettive che ad essa attengono. Naturalmente nel corso dell'esame il soggetto sarà comunque salvaguardato dall'articolo 198, comma 2, e varrà altresì l'articolo 63 del codice di procedura penale. Sulla scia del disegno di legge n. 3317, si inserisce il disegno di legge n. 3793, il quale si muove anch'esso, ma in maniera più complessa ed articolata, nella prospettiva della parificazione dell'imputato accusatore al testimone apprestando però una serie successiva di snodi procedurali che a tale effetto conducono, in particolare modificando gli articoli 64, 192, 210 e 500 del codice di procedura penale.

Segue una richiesta di chiarimenti del senatore CENTARO – cui rispondono il relatore CALVI e il presidente PINTO – sull'esistenza

di una previsione di presenza del difensore nel citato disegno di legge n. 3793.

Riprendendo la propria relazione, il relatore CALVI rileva che ancora più oltre si spinge il disegno di legge n. 2705 il quale modifica l'articolo 64 del codice di procedura penale, imponendo la regola che nell'interrogatorio la persona che si avvale della facoltà di non rispondere sarà tenuta a sottoporsi all'esame, ferma restando la facoltà di non rispondere sulle circostanze che potrebbero comportare la contestazione di nuovi fatti costituenti reato o comunque aggravare la sua posizione processuale. Tra l'altro, l'articolo 3 del provvedimento introduce una nuova fattispecie di reato punita con la reclusione da due a cinque anni, se l'imputato o le persone indicate dall'articolo 210 del codice di procedura penale rifiutano di sottoporsi all'esame sulle dichiarazioni rese in precedenza nei confronti di terzi.

Il disegno di legge n. 3734, di iniziativa del senatore Follieri, propone in primo luogo una modifica dell'articolo 192, volta tra l'altro a prevedere che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o imputato in un procedimento connesso debbano essere valutate «unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità» e a stabilire altresì che, quando i riscontri di tali dichiarazioni consistono esclusivamente in dichiarazioni dello stesso genere, il giudice può valutarle solo se «le risultanze processuali gli consentano di affermare con certezza, fondatamente e al di là di ogni ragionevole dubbio, che ogni dichiarazione è frutto di autonoma conoscenza ed immune da ogni forma di inquinamento». Il disegno di legge modifica altresì l'articolo 12 del codice di procedura penale restringendo l'area della connessione e l'articolo 197, limitando le ipotesi di incompatibilità con l'ufficio del testimone. Altre modifiche vengono apportate agli articoli 195 e 210, mentre nell'articolo 273 viene inserita la previsione della applicabilità delle disposizioni introdotte nell'articolo 192 alle quali ha prima fatto riferimento.

Il disegno di legge n. 3664, di iniziativa dei senatori Senese ed altri, è diretto a correggere la situazione determinatasi in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998, laddove essa, come già messo in evidenza dal relatore, ha indirettamente determinato l'attribuzione di una identica efficacia probatoria alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 sia che tali dichiarazioni siano state confermate in dibattimento e sottoposte al vaglio del contraddittorio, sia nell'ipotesi in cui ciò non sia avvenuto ed esse siano state acquisite mediante il meccanismo delle contestazioni. In tale prospettiva, mentre si propone in generale una modifica dell'articolo 192 nel senso di prevedere che il riscontro incrociato può avvenire tra dichiarazioni provenienti da imputati o coimputati in procedimento connesso solo a condizione che le risultanze processuali permettano di affermare che ogni dichiarazione è frutto di autonoma conoscenza in capo a colui che l'ha resa, si interviene altresì sull'articolo 513 prevedendo che qualora le dichiarazioni rese in sede predibattimentale dai soggetti in questione siano state acquisite mediante le contestazioni esse «possono essere valutate come

prova dei fatti in esse affermati solo se sussistono elementi di prova di diversa natura che ne confermano l'attendibilità».

Il disegno di legge n. 2681 incide prevalentemente sul tema della valutazione della prova, proponendo una riscrittura dell'articolo 192 volta a prevedere che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso debbano essere valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore, aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto alle condotte oggetto di imputazione, che non possono costituire elemento esclusivo di riscontro delle predette dichiarazioni. Le dichiarazioni rese da altri coimputati o imputati in procedimento connesso e che le disposizioni così introdotte nell'articolo 192 del codice di procedura penale si applicano anche nella fase delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare.

Il disegno di legge n. 3810 propone anch'esso una modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale, utilizzando peraltro una formula più esplicita e sintetica rispetto all'impostazione del disegno di legge n. 2681 e prevedendo, in particolare, che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso debbano essere valutate unitamente agli elementi di prova di natura diversa che ne confermano l'attendibilità. L'articolo 2 del disegno di legge in questione modifica l'articolo 273 del codice di procedura penale prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 192 si applichino anche ai fini dell'adozione delle misure cautelari . Gli articoli 3 e 4 modificano gli articoli 500 e 513 del codice di procedura penale, assimilando ai fini considerati le figure del testimone e dell'imputato in procedimento connesso e prevedendo che nell'ipotesi in cui il dichiarante rifiuti o ometta in tutto o in parte di rispondere, le dichiarazioni da lui precedentemente rese possono essere acquisite mediante il meccanismo delle contestazioni: possono tuttavia essere valutate come prova dei fatti in esse affermate solo se sussistono elementi di prova di natura diversa che ne confermino l'attendibilità. Nella medesima prospettiva si colloca infine la modifica che l'articolo 5 apporta all'articolo 238 del codice di procedura penale.

Il relatore CALVI, avviandosi alla conclusione, richiama l'attenzione della Commissione sul consistente e prezioso materiale rappresentato dai provvedimenti in esame, i quali dovranno essere valutati anche alla luce dell'ultimo intervento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 361 del 1998, la quale reca indicazioni che dal punto di vista giuridico non si può fare a meno di apprezzare, pur nel rispetto delle diverse conclusioni che da essa si traggono. Proprio alla luce di tale articolato materiale prospetta l'opportunità di costituire un comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22.*

# AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 1999

**187ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(166)** ***RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazione allo sviluppo***

**(402)** ***PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri***

**(1141)** ***MANTICA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo***

**(1667)** ***RUSSO SPENA ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo***

**(1900)** ***BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo***

**(2205)** ***BEDIN. – Disciplina del volontariato internazionale***

**(2281)** ***PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo***

**(2453)** ***SALVI ed altri. – Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo***

**(2494)** ***BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo***

**(2781)** ***ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo***

**(2989)** ***Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 marzo scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta il relatore Boco ha illustrato il testo unificato, proposto dal Comitato ristretto, e il sottosegretario Serri ha dichiarato che il Governo è favorevole ad assumere tale testo come base per il seguito dell'esame congiunto.

Si apre la discussione sul testo del Comitato ristretto.

Il senatore SERVELLO dubita che il notevole lavoro compiuto dal Comitato ristretto sia riuscito a produrre un testo coerente con un disegno politico generale. Desta perciò stupore l'atteggiamento del sottosegretario Serri, che da un lato è favorevole ad accogliere come testo-base quello elaborato dal Comitato e, dall'altro, si è riservato di proporre modifiche in relazione ad alcuni punti. Questa posizione del rappresentante del Governo, unita al silenzio totale della Farnesina sul testo del Comitato, lascia temere che al Ministero degli esteri vi sia una certa preoccupazione in ordine alle ricadute che la riforma della cooperazione può avere sulla riorganizzazione dell'amministrazione centrale. Vi è quindi il rischio che il testo della riforma che il Senato approverà, in mancanza di un convinto sostegno da parte del Governo, venga poi stravolto alla Camera dei deputati.

Nel merito, esprime poi perplessità su alcuni punti qualificanti del testo – in particolare sul regime dei controlli cui dovrà essere sottoposta l'attività della cooperazione – e si dichiara preoccupato per il rischio che vi possano essere straripamenti di tipo politico, sotto la spinta delle associazioni di volontariato e di organizzazioni non governative (ONG). Invita inoltre il rappresentante del Governo a non difendere ad oltranza la figura del sottosegretario delegato, che andrebbe spersonalizzata e valutata sotto un profilo obiettivo.

In conclusione, si riserva di presentare emendamenti per correggere alcune scelte poco convincenti, nonché per specificare meglio alcuni aspetti rimasti piuttosto indefiniti.

Il senatore PIANETTA esprime un giudizio favorevole sull'articolo 1, riguardante le finalità della cooperazione allo sviluppo, sottolineando in particolare l'importanza della riduzione del debito estero nei paesi cooperanti, nonché dell'obiettivo quantitativo che viene opportunamente riaffermato, cioè un volume di aiuti pari allo 0,7 per cento del PIL. Si deve però riconoscere che attualmente l'Italia è ben distante da tali obiettivi e che gli strumenti attualmente a disposizione del Governo rendono quasi impraticabile l'attività di cooperazione: basti pensare alla situazione critica in cui versano le ONG e allo stato di assoluta precarietà in cui si trovano i comandati, di cui la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo non può fare a meno.

Si dichiara poi preoccupato per la complessità gestionale della nuova disciplina, proposta dal Comitato ristretto, in cui figura un numero eccessivo di soggetti le cui interrelazioni sono per di più assai complicate. Si attribuiscono infatti funzioni complesse e delicate ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro, all'Agenzia, con le sue articolazioni periferiche, a un comitato parlamentare di vigilanza,

agli enti locali e alle Regioni, oltre ovviamente alle organizzazioni non governative.

In particolare, i compiti attribuiti al Tesoro sembrano eccessivi, considerato che all'articolo 1 si definisce la cooperazione come parte integrante della politica estera. È poi problematico il rapporto del Ministero degli esteri con l'Agenzia, tanto più che il sottosegretario delegato può avvalersi anche di istituti pubblici e privati, mentre l'Agenzia può avvalersi della collaborazione di istituti competenti a gestire i crediti di aiuto.

Rilevato che solo una disciplina chiara e lineare del ruolo di tutti i soggetti potrà davvero garantire trasparenza ed efficienza, preannunzia la presentazione di emendamenti volti a semplificare l'impianto del disegno di legge.

Il presidente MIGONE condivide gli apprezzamenti positivi giunti anche dall'opposizione e la disponibilità del relatore a circoscrivere le questioni rimaste aperte. Ripercorrendo le tappe del lavoro svolto dal Comitato ristretto osserva che, in generale, è maturata la convinzione di voler portare a termine una riforma di alto profilo, con la consapevolezza della sfida che ciò costituirà per l'innovazione in alcuni settori chiave del modo di essere e di funzionare dell'amministrazione dello Stato, affrontando le prassi negative poste in essere nella pubblica amministrazione.

È stato reimpostato il rapporto tra le competenze del Ministero degli affari esteri e quelle del Ministero del tesoro, con criteri di largo respiro e di libertà di giudizio, evitando la trappola delle battaglie corporative: affinchè la cooperazione sia veramente parte integrante della politica estera si è tentata una ricomposizione istituzionale, nel quadro anche della ridefinizione dei compiti del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale.

La questione molto importante della scelta di una delega obbligatoria per legge ad un Sottosegretario configura la risposta istituzionale per chiarire le responsabilità, a livello politico, e alle obiezioni di carattere giuridico che saranno sollevate si risponderà che questa scelta non innova nè trasforma i rapporti all'interno del Governo in quanto si rientra nella normale figura della delega ministeriale: certo, le resistenze non verranno da ambienti governativi ma piuttosto dai vertici amministrativi che vedrebbero aprirsi una nuova fonte di potere.

Un'altra sfida del contenuto innovativo del testo riguarda il controllo parlamentare, questione risolta non senza difficoltà per le resistenze interne delle prassi e degli equilibri delle Assemblee: si è ipotizzato un organismo snello, composto da pochi membri delle quattro Commissioni competenti per materia, evitando quelle composizioni assembleari di cui si è già avuto esempio negativo anche e proprio nel campo dell'inchiesta sulla cooperazione allo sviluppo. Ciò costituisce un'altra sfida alle abitudini che finora hanno costituito una gabbia e che andrà sostenuta nel prosieguo dell'*iter* del disegno di legge. Segnala infine l'importanza di un'ulteriore questione che riguarda il principio di responsabilità individuale a tutti i livelli, definendo chiaramente l'attività e i limiti di cia-

scuno e non concependo più i controlli come contrappesi che finora hanno frenato senza aggiungere trasparenza.

Il presidente MIGONE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

# ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 1999

**286ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*AFFARE ASSEGNATO*

**Disciplina dell'accesso ai corsi universitari**
(Esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)
(R050 002, C07ª, 0003º)

Riferisce il senatore MONTICONE, il quale ripercorre brevemente le tappe normative che hanno condotto alla attuale situazione di incertezza di molti studenti universitari, iscritti con riserva, a seguito di pronunce dei Tribunali amministrativi regionali (TAR), a corsi di laurea per i quali le università hanno limitato gli accessi: benché la legge n. 4 di quest'anno abbia concesso una sanatoria per gli studenti in analoghe condizioni fino all'anno accademico 1996-1997 ed abbia rinviato al decreto ministeriale n. 245 del 1997 la disciplina successiva, ciò non è stato infatti sufficiente a fare definitiva chiarezza. Anzi, la legge n. 127 del 1997 (cosiddetta Bassanini due), da cui lo stesso decreto n. 245 discende, nell'incentivare l'autonomia universitaria ha posto le basi per condizioni di sperequazione. Se da un lato l'autonomia ha infatti sollevato l'Amministrazione centrale da alcuni gravosi compiti, dall'altro non ha ancora reso possibile una armonizzazione piena fra il diritto allo studio costituzionalmente garantito e le libere determinazioni dei singoli atenei. Anche a seguito del decreto ministeriale n. 245, la situazione è pertanto rimasta assai incerta; nel novembre scorso è intervenuta infine la sentenza della Corte costituzionale n. 383, che ha autorevolmente sottolineato l'esigenza di un provvedimento legislativo chiarificatore. Nel frattempo, peraltro, numerosi studenti sono stati iscritti con riserva anche per

l'anno accademico in corso, hanno già frequentato più di metà dei corsi annuali e sostenuto alcuni esami semestrali.

Pur nella consapevolezza della complessità della situazione, il relatore auspica quindi che essi possano fruire di un provvedimento di sanatoria, essendo del tutto anomalo che si frequentino corsi, si sostengano esami e si contribuisca alle tasse studentesche senza avere la certezza del percorso formativo seguito a causa di una inopinata congiuntura normativa. Si impone dunque, a suo giudizio, un provvedimento legislativo d'urgenza che ristabilisca il giusto rapporto fra autonomia e diritto allo studio, anche al fine di sgombrare il campo da incertezze in vista dell'inizio del prossimo anno accademico. A tale proposito, egli ritiene che, se l'autonomia universitaria trova il suo naturale ambito di estrinsecazione con riferimento all'offerta didattica e di ricerca, per quanto riguarda invece il diritto allo studio potrebbe essere utile individuare una istanza superiore con il compito di valutare le proposte di numero programmato delle singole università. Ciò per due ordini di motivi: da un lato, perché solo una istanza superiore (non necessariamente il Ministero ma, ad esempio, il Consiglio universitario nazionale) potrebbe avere l'autorità di rappresentare efficacemente un valore costituzionale quale il diritto allo studio e tenere nel contempo conto delle esigenze delle singole università; dall'altro, perché in tal modo sarebbe possibile raccordare territorialmente le diverse situazioni evitando che tutte le università incidenti su un medesimo bacino di utenza adottino criteri restrittivi.

Conclusivamente, egli auspica quindi un atto di indirizzo al Governo, comune anche all'altro ramo del Parlamento, affinché sia varato un provvedimento di sanatoria – preferibilmente di iniziativa del Governo – che la gravità della situazione non solo legittima ma anzi impone.

Si apre il dibattito.

Il senatore LORENZI rimarca la differenza sostanziale fra numero chiuso e numero programmato. Denuncia altresì che la soluzione del numero chiuso è l'inevitabile conseguenza della incapacità del sistema universitario italiano di procedere ad una ordinata programmazione. In queste condizioni, non vi è infatti altra via se non quella di adottare continue sanatorie, avocando a livello centrale decisioni che dovrebbero essere invece rimesse a livello decentrato. Si addiviene così ad un sistema di «quote laurea», analogo a quello delle «quote latte» in agricoltura, che certamente non fa onore al sistema universitario nazionale. Se limitazione degli accessi ci deve essere, essa non può invece che essere connessa ai successivi sbocchi professionali. Invita pertanto il Governo a prendere atto di queste difficoltà, a recedere dai suoi proponimenti e a impegnarsi per creare le condizioni indispensabili a tutelare il diritto degli studenti ad una formazione di livello universitario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di regolamento in materia di dottorato di ricerca (n. 411)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210: esame e rinvio)

(R139 b00, C07ª, 0042º)

Il relatore MASULLO ricorda che lo schema di regolamento in titolo consegue alla necessità di adeguare le attuali procedure per il conferimento dei dottorati di ricerca alla legge n. 210 del 1998. Esso si conforma peraltro alla più recente tendenza legislativa consistente nel trasferire significativi poteri di iniziativa e procedurali dal Ministero alle singole realtà di ateneo. È tuttavia a suo giudizio necessaria una attenta riflessione al fine di individuare gli strumenti più idonei per armonizzare l'indispensabile tutela dell'uguale diritto di tutti i cittadini alla formazione universitaria con i principi dell'autonomia.

Quanto ai contenuti del regolamento sottoposto all'esame parlamentare, egli non rileva aspetti di particolare problematicità. Gli stessi organi istituzionali che su di esso si sono espressi preventivamente rispetto al Parlamento (Consiglio di Stato, Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e Consiglio universitario nazionale) non hanno segnalato nodi critici di particolare rilievo. Il deferimento ai singoli atenei dei contenuti disciplinari, dell'organizzazione didattica e delle procedure di accertamento e conferimento dei titoli relativi ai dottorati di ricerca non ha infatti effetti dirompenti come in altri settori dell'ordinamento universitario rappresentando, al contrario, un utile incentivo allo sviluppo della ricerca e della scienza. Nella struttura generale del regolamento, nonché nella sua articolazione specifica, emergono tuttavia alcune contraddizioni e ripetizioni: da una parte, si rileva infatti la sovrapposizione, rispetto al dettato legislativo, di due livelli regolamentari (uno ministeriale e uno di ateneo); dall'altra, si rimarca la duplice previsione di accesso di studenti stranieri e di laureati senza limiti di cittadinanza, oltre che di età.

Il relatore riporta poi un interessante rilievo dell'Osservatorio relativo alla divaricazione tendenziale fra due modelli diversi di dottorato: da un lato quello secondo cui il dottorato è inteso come corso di studio didatticamente formale e dall'altro quello secondo cui esso è invece inteso come ricerca comune fra dottorandi e docenti. Tale divaricazione, osserva il relatore, è particolarmente significativa con riferimento al primo anno, per il quale entrambi i modelli possono risultare ugualmente validi. Occorre pertanto un chiarimento nel regolamento, anche al fine della determinazione del numero di partecipanti.

Con riferimento poi al rapporto fra numero dei dottorandi e numero delle borse di studio, egli osserva che la previsione secondo cui le borse di studio non debbono essere inferiori alla metà dei dottorandi non è molto perspicua dal momento che la sua portata dipende dal numero dei dottorandi stessi. Sempre con riferimento alle borse di studio, egli rileva poi che la disposizione secondo cui sono possibili convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria appare eccessivamente

cogente, tanto da adombrare l'ipotesi che non si possano avviare corsi di dottorato nel caso in cui non sia possibile stipulare le suddette convenzioni. Ciò contrasterebbe tuttavia in misura eccessiva con il potere di iniziativa dei singoli atenei. Anzi, nel caso di contesti territoriali di particolare rarefazione dei soggetti produttivi e di ricerca, ciò determinerebbe addirittura il venir meno di una delle funzioni primarie delle università: quella di promuovere appunto lo sviluppo della ricerca, senza il quale non può esservi neanche lo sviluppo economico e produttivo.

Conclusivamente, egli raccomanda comunque alla Commissione l'espressione di un parere favorevole sull'atto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

# LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 1999

**274ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Programma degli interventi di potenziamento ed ammodernamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza (n. 410)**
(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 8 ottobre 1998, n. 354. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0031º)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo scorso.

Si apre il dibattito sullo schema di parere illustrato nella scorsa seduta dal relatore Sarto.

Interviene il senatore GERMANÀ, il quale, dopo aver criticato l'eccessiva utilizzazione del criterio della velocità di linea ai fini del piano di soppressione dei passaggi a livello, tenuto conto in particolare che nel Mezzogiorno la velocità di linea è pressoché inesistente, fa presente che vi sono anche tratte ferroviarie – quali quella che unisce da un lato Palermo e dall'altro Catania alla capitale – i cui tempi di percorrenza sono allungati per scelta stessa delle Ferrovie dello Stato.

Si sofferma quindi sul tema della destinazione delle risorse per le linee della Sicilia: qui si assiste al deprecabile fenomeno secondo cui si preferisce utilizzare le risorse disponibili per le progettazioni piuttosto che per le realizzazioni. E così, mentre non si interviene per completare la realizzazione del raddoppio della Messina-Catania, si utilizzano invece ingenti risorse per la progettazione di tratte di scarsa utilità, come quella tra Brolo e Ponte Naso. Ritiene che la Commissione dovrebbe condurre un'indagine conoscitiva sulla situazione delle Ferrovie siciliane.

Il senatore VEDOVATO esprime apprezzamento per i tempi celeri entro i quali il Governo ha predisposto il piano di soppressione dei passaggi a livello, anche se uno stanziamento così importante meritava forse una più dettagliata analisi degli interventi da parte delle Ferrovie dello Stato.

Esprime quindi un giudizio sostanzialmente positivo sullo schema di parere proposto dal relatore, anche se talune osservazioni in esso contenute hanno un valore più che altro descrittivo e quindi appaiono superflue.

Fa notare infine che in taluni casi l'applicazione troppo eccessiva dei criteri parametrali nella redazione del piano di soppressione dei passaggi a livello rischia di creare delle contraddizioni: in particolare, appare incongruo che su una linea importante come quella Sempione-Novara-Milano, sulla quale sono previsti ingenti stanziamenti complessivi e specifici, non si provveda poi ad eliminare i passaggi a livello.

Il senatore LO CURZIO critica negativamente la scelta di privilegiare la velocizzazione della linea Palermo-Punta Raisi (improduttiva sul piano turistico) sul completamento del doppio binario tra Catania e Siracusa, la cui importanza è ben maggiore. Lamenta poi che ancora non vengono utilizzati gli stanziamenti previsti dal contratto di programma sulla linea tra Sicignano e Lagonegro.

Il senatore LAURO ritiene che la Commissione non possa esprimere un parere senza aver compiuto ulteriori approfondimenti e senza poter disporre della relazione che il Governo si era impegnato a trasmettere ad essa in attuazione dell'ordine del giorno 0/3237/2/8 accolto dal rappresentante del Governo in sede di approvazione del disegno di legge n. 3237.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C08ª, 0038º)

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI la Commissione conviene di prorogare il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3409 sul lavoro portuale alle ore 13 di giovedì 25 marzo prossimo.

*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani avrà inizio alle ore 14,30, anzichè alle ore 15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

# AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 1999

**246ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il generale Natalino Lecca, presidente della Commissione di garanzia in materia di quote latte.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Presidente della Commissione di garanzia in materia di quote latte, istituita ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, in merito alla relazione sulle quote latte rassegnata dalla Commissione medesima**
(R047 000, C09ª, 0002º)

Il presidente SCIVOLETTO, nel dare il benvenuto al generale Lecca, che la Commissione audirà oggi, in qualità di presidente della Commissione di garanzia in materia di quote latte, ricorda che il generale Lecca è stato già audito, sempre ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento (il 16 e il 22 luglio 1997), dalla Commissione, in qualità di presidente della Commissione governativa di indagine sulle quote latte, istituita dal decreto legge n. 11 del 1997 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 1997).

Il Presidente, nel ricordare altresì come l'attività prima della Commissione governativa di indagine e poi della Commissione di garanzia sulle quote latte, successivamente nominata, si sia tradotta nella presentazione al Parlamento di numerosi ed importanti documenti conoscitivi (da ultimo la relazione di garanzia della Commissione di quote latte, assegnata alla Commissione in data 10 febbraio 1999), sottolinea come, a partire dalla legislatura in corso, il Governo (e la maggioranza che lo sostiene) abbiano correttamente operato per sciogliere, sul piano interno ed internazionale, i numerosi nodi posti dalla gestione di un sistema di

contingentamento produttivo per il settore lattiero-caseario, imposto da regolamenti comunitari e che – pure essendosi tradotto in una legge applicativa organica (legge n. 468 del 1992) e in un relativo regolamento applicativo (D.P.R. n. 569 del 1993) – si è però rivelato di assai difficile e complessa applicabilità. La volontà del Governo (sia quello insediato all'inizio di legislatura che l'attuale compagine governativa) ha pertanto messo in campo una imponente opera di verifica della produzione lattiera, prevedendo tutta una serie di accertamenti straordinari, al fine di verificare l'effettivo dato produttivo globale nazionale e i quantitativi individuali di riferimento, realizzando un'opera di «pulizia» dei dati che dovrebbe essere pervenuta alla fase conclusiva.

A tale riguardo, nel rilevare che gli accertamenti straordinari sono iniziati più di due anni fa, con la istituzione della Commissione di indagine, prevista dal decreto legge del 31 gennaio 1997, n. 11 e che la compensazione nazionale per le produzioni lattiere a partire dal periodo 1995-1996 non è stata conseguentemente ancora effettuata, stante l'esigenza di acquisire dati certi ed attendibili, (questione della quale si occupa in particolare anche il comma 12 del decreto legge n. 43 all'esame della Commssione, che prevede che i risultati delle compensazioni ottenute siano comunque dichiarati definitivi per tutti i produttori estranei ai procedimenti contenziosi ancora in corso), chiede al generale Lecca le sue valutazioni sul grado di attendibilità dei dati risultanti dal complesso degli accertamenti finora svolti. E ciò al fine di valutare se sussistano le condizioni conoscitive per la definitiva sistemazione legislativa di tale complessa problematica, al fine di dare certezze al mondo produttivo.

Dà quindi la parola al generale Lecca, ricordando che, dopo la sua introduzione, sarà possibile porre ulteriori quesiti in merito.

Il generale LECCA riepiloga sinteticamente la problematica relativa al contingentamento produttivo per il settore lattiero-caseario, che ha formato oggetto dell'attività sia della Commissione di indagine governativa, a suo tempo istituita, sia della Commissione di garanzia sulle quote latte, precisando che è stato così possibile accertare che le produzioni lattiere (per via di vari provvedimenti legislativi intervenuti nel tempo) risultavano ancorate ad un parametro cartaceo, quale la produzione fatturata, con la conseguenza del verificarsi di fenomeni speculativi (indicati dalla stampa quali «quote di carta») – nei casi in cui veniva fatturato latte in modo non coerente con il patrimonio produttivo disponibile – fenomeni che non avevano consentito alla amministrazione competente una esatta quantificazione del latte prodotto rispetto al Quantitativo Globale Garantito (QGG) assegnato all'Italia. La successiva legge n. 5 del 1998, approvata dal Parlamento, ha introdotto significative novità inerenti all'obbligo di ripresentare (rispetto agli L1 già predisposti per le consegne della produzione lattiera) nuovi L1 basati su una nuova modulistica e su forme più «pregnanti» di certificazione dei dati produttivi. Dopo essersi soffermato su alcune particolari fattispecie che evidenziavano la non coerenza dei dati precedentemente presentati, il generale Lecca ricorda che i nuovi L1 sono documentazioni che, a prova di falso, devono essere controfirmate da tutti e due i soggetti della transazione,

con l'indicazione aggiuntiva del numero dei capi e con gli estremi della fattura per il latte consegnato, dati sicuramente utili, se non essenziali, per evitare il ripetersi nel tempo di comportamenti fraudolenti: su tale nuova base documentale è stato quindi affidato all'AIMA di procedere ad un controllo dei nuovi documenti presentati, che riguardavano ben 107.000 allevatori. Nel richiamare le varie fattispecie e tipologie emerse (assenza di firme, non corretta indicazione del numero dei capi oppure numero dei capi non corrispondente alla situazione della stalla, quale risultante dal censimento del numero dei capi bovini, previsto dall'articolo 1, comma 36 e seguenti, della legge n. 81 del 1997), il generale Lecca richiama l'attenzione anche sulla rilevanza del dato relativo alla ubicazione dell'azienda (in quanto, se non corrispondente alla ubicazione effettiva della stalla, può determinare effetti distorsivi nell'applicazione dei criteri di priorità legislativamente previsti per la effettuazione della compensazione).

Il generale Lecca ricorda quindi che, in base alla citata legge n. 5, l'AIMA ha inviato le comunicazioni relative al quantitativo di riferimento individuale ai produttori (ricordando che, nei casi di inaffidabilità degli L1, veniva assunto un quantitativo pari a zero). Su un numero di 107.000 allevatori, sono stati presentati – prosegue il generale Lecca – circa 55.000 ricorsi alle commissioni regionali incaricate dei controlli.

Il generale Lecca precisa ulteriormente che la Commissione di garanzia, da lui presieduta, era stata incaricata di vigilare in particolare sulla osservanza, da parte delle commissioni regionali, delle modalità procedurali di esame e di decisione dei ricorsi, al fine di riferirne al Ministro competente: a tale riguardo fa rilevare che la Commissione di garanzia ha predisposto un modello procedurale – successivamente approvato dalla Conferenza Stato-regioni – che ha costituito il *modus operandi* utilizzato successivamente da tutte le commissioni regionali, i cui tempi di lavoro sono stati ulteriormente allungati anche per una proroga disposta in via legislativa. Nel precisare che i compiti della Commissione di garanzia attenevano in particolare alla indicazione di modalità operative che consentissero una omogeneità procedurale, il generale Lecca ricorda che la Commissione stessa, tenuto conto dell'elevatissimo numero dei ricorsi presentati, ha segnalato tale situazione al Ministro competente *pro tempore*, effettuando quindi un controllo campionario su un campione ritenuto rappresentativo (identificato anche con la collaborazione dell'ISTAT) pari a circa 400 allevatori, pur precisando che poi il numero effettivo delle posizioni esaminate ha raggiunto il migliaio di casi, essendo stati esaminati anche i casi già segnalati come fraudolenti dalla precedente Commissione di indagine.

Il generale Lecca osserva che emerge dalla relazione, consegnata al Ministro competente e poi presentata alle Camere, una conclusione che si può definire «serena» sul sistema Italia: a tale riguardo, pur non avendo dati ufficiali e con un certo grado di approssimazione, ribadisce la convinzione – già espressa nel corso di una precedente audizione informale presso la competente Commissione della Camera dei deputati – che i casi corretti superano il 90 per cento, arrivando forse ad una percentuale del 95 per cento, pur residuando quelle situazioni – ben descrit-

te nella relazione finale consegnata dalla Commissione di garanzia – per i quali non è stato possibile verificare una rispondenza, nell'espletamento dei controlli previsti, rispetto al modello procedurale suggerito dalla Commissione di garanzia stessa. Tenuto conto della rilevanza degli accertamenti effettuati dai veterinari sul numero dei capi bovini (che hanno consentito di abbinare tale dato a quello sul latte fatturato), il generale Lecca auspica un ulteriore impegno, da parte di tale strumento informativo, per il conteggio di tale dato, così rilevante (in piena attuazione della relativa direttiva comunitaria).

Il generale Lecca, dopo aver fornito alcuni dati (emersi nel corso degli accertamenti svolti dalla Commissione di indagine governativa istituita ai sensi della citata legge n. 81) relativi alle tonnellate di latte non prodotto per le due campagne produttive 1995-1996 e 1996-1997, elenca ulteriori tipologie di non rispetto della legge e di discordanza fra i dati avvalorati presi in esame dalle commissioni regionali, osservando che non si è fatto, a suo avviso, adeguato ricorso alla possibilità, comunque prevista dalla legge n. 5, di utilizzare tutta la strumentazione dei controlli previsti (per esempio in materia di contratti atipici), mentre si sarebbe aspettato molta maggiore attenzione a tali profili. Dopo aver fatto riferimento anche ai casi di controlli autonomamente svolti anche dalla Guardia di finanza, il generale Lecca si richiama alla vasta casistica presa in esame nella relazione finale, precisando che è stato altresì effettuato anche un controllo sui dati immessi nel sistema informativo AIMA, che ha evidenziato casi di discrasia del dato immesso rispetto alla decisione verbalizzata dalle commissioni regionali. A tale riguardo osserva conclusivamente di ritenere che sussistono le condizioni per consentire di effettuare serenamente la compensazione delle produzioni lattiere.

Alla luce delle considerazioni dianzi svolte il generale Lecca ritiene quindi opportuno richiamare l'attenzione della Commissione su alcune disposizioni del decreto-legge n. 43 all'esame della Commissione medesima, sottolineando in particolare che il comma 11 dell'articolo 1 prevede che, ai fini delle operazioni di compensazione previste dal decreto, l'AIMA utilizzi i dati quantitativi contenuti nel provvedimento giurisdizionale eventualmente intervenuto (se notificato entro il trentesimo giorno precedente il termine per l'effettuazione delle compensazioni) ovvero «in caso di mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni e province autonome»: a tale riguardo segnala la circostanza che, pur essendo effettivamente definitivi i dati accertati da tali soggetti, sussistono dei casi in cui sono state svolte, da parte della Commissione di garanzia medesima, delle considerazioni che, a suo avviso, andrebbero prese in considerazione, come pure vi sono casi oggetto di indagine a livello di polizia giudiziaria. In relazione poi al comma 17 dell'articolo 1 del medesimo decreto, ricorda che tale disposizione prevede che l'acquirente restituisca all'AIMA e alle regioni un elaborato di verifica sottoscritto per accettazione delle risultanze degli accertamenti effettuati che vale come rettifica dei modelli L1 a suo tempo presentati, laddove sia emerso dagli accertamenti un quantitativo di latte conferito diverso da quello indicato nelle dichiarazioni di commercializzazione presentate per le

campagne oggetto della compensazione: a tale riguardo il generale Lecca esprime l'avviso che le previsioni del comma 17 possano essere state inserite in relazione ad eventuali, possibili contestazioni da parte del FEOGA sulla veridicità dei dati, pur esprimendo l'avviso che eventualmente il FEOGA avrebbe potuto contestare, cosa che non ha fatto, la stessa legge n. 5. Inoltre, si chiede quale sia la reale portata del citato comma 17 a fronte di accertamenti definitivi delle commissioni regionali, pur osservando che sussiste il problema della controparte rappresentata dal produttore, non facoltizzato ad intervenire in tale procedura.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Lecca per l'ampia informativa fornita alla Commissione.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore CUSIMANO, nel rilevare preliminarmente che la portata normativa di tutto il decreto n. 43 è meritevole di ampi approfondimenti, ritiene che – se, a fronte di 107.000 posizioni produttive, i ricorsi sono stati circa 55.000 (il che ha reso quasi impossibile un controllo a tappeto per la Commissione di garanzia) – occorre chiedersi quale interpretazione abbia l'affermazione sulla correttezza dei dati al 90-95 per cento, tenuto conto che i 400 ricorsi effettivamente presi in esame dalla Commissione di garanzia stessa assommano a meno dell'1 per cento del dato complessivo, dato che sale a poco meno del 2 per cento, per le circa 1.000 posizioni globalmente riesaminate. A tale riguardo rileva che la quota restante assomma praticamente all'incremento produttivo che verrebbe concesso dall'Unione europea però a partire dalla campagna produttiva 2000-2001: tutto ciò potrebbe far nascere il dubbio in molti allevatori in ordine alla effettiva certezza dei dati.

Il senatore Cusimano chiede altresì, in relazione alla campagna in corso, se non si corra il rischio di una nuova multa, per la quale è stata indicata la cifra di circa 1.000 miliardi.

Il senatore PIATTI, ringraziato il generale Lecca per la disamina effettuata, e chiesti chiarimenti in ordine alla omogeneità delle decisioni delle commissioni regionali e provinciali (ricordando che dalla relazione emerge la correttezza della commissione della sua provincia), osserva che la situazione attuale appare ben diversa dal caos precedente e tale da consentire di procedere, come affermato dallo stesso generale Lecca, ad una serena compensazione. Conviene poi sulla opportunità di distinguere, in relazione al comma 17 del decreto-legge n. 43, l'ipotesi della rettifica amministrativa da altre più gravi ipotesi, quali ad esempio il falso in bilancio.

Il senatore BUCCI rivolge parole di ringraziamento per il generale Lecca, ricordando come tutta l'attività di accertamento si sia svolta all'interno di un contesto fortemente contrassegnato dalle gravi manchevolezze, funzionali e operative, e da una sostanziale inaffidabilità dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, organismo

al quale viene comunque affidato il compito della elaborazione finale ai fini della compensazione. Nel ribadire che resta comunque un margine di incertezza pari al 5-10 per cento, stigmatizza che le somme trattenute a titolo di prelievo preliminare colpiscono, in un modo che deve essere definito illegale per uno Stato di diritto, i singoli produttori, segnalando che, secondo dati emersi, a fronte di una multa di circa 1.100 miliardi, la liquidità trattenuta ammonterebbe a circa 2.100 miliardi e chiede quale valutazione possa essere fornita di una tale situazione.

Il senatore ANTOLINI, nell'associarsi ai ringraziamenti rivolti al generale Lecca, rileva che la Commissione di garanzia ha di fatto certificato tutte le distorsioni e le manchevolezze, più volte e in varie occasioni stigmatizzate dal suo Gruppo parlamentare, anche con riferimento al rilievo circa la non omogeneità delle decisioni assunte in sede regionale. Si sofferma inoltre su comportamenti e fatti, a suo avviso di particolare gravità, ugualmente emersi dagli accertamenti effettuati ed attinenti a discrasie fra i dati inviati all'AIMA e quelli da questa recepiti. Alla luce di tali considerazioni non ritiene che possa sussistere «serenità» nella effettuazione delle compensazioni previste, auspicando che possano essere apportate significative modifiche al decreto-legge n. 43.

Il generale LECCA, rispondendo ai quesiti rivoltigli, ricorda che la Commissione di garanzia non è stata configurata quale tribunale di appello sulle decisioni delle commissioni regionali, le cui risultanze sono definitive e che nemmeno era investita dell'obbligo di riscontrare gli oltre 50.000 ricorsi presentati, bensì solo del compito di espletare funzioni di garanzia e di controllo del rispetto delle regole poste alle commissioni regionali. A tale riguardo ribadisce che il *modus operandi* per la decisione dei ricorsi è stato codificato in un modello procedurale uniforme, concordato in sede di Conferenza Stato-regioni, ricordando altresì di avere anche inviato segnalazioni alle regioni in ordine alla composizione delle commissioni regionali, segnalando l'esigenza di escludere dalla nomina quei funzionari che avessero già trattato l'attribuzione delle quote produttive: d'altronde, la circostanza che non sembra siano state avanzate ricusazioni in merito, appare a suo avviso tranquilizzante. Quanto poi alla ventilata multa di 1.000 miliardi, ritiene che tale cifra dovrebbe essere presumibilmente riferita all'ammontare per le tre annate a partire dal periodo 1995-1996, pur precisando di basarsi su di un conteggio meramente empirico. Facendo comunque riferimento agli accertamenti che ha preso in esame la Commissione di garanzia per i periodi 1995-96 e 1996-97, nonché all'analisi del patrimonio zootecnico (che la Commissione ha potuto visionare) effettuata per il periodo successivo dai veterinari (con un'attendibilità che può raggiungere il 90-95 per cento), segnala comunque di aver potuto constatare – a fronte di altri *trend* costanti – una riduzione del patrimonio zootecnico, per la quale occorre identificare una spiegazione plausibile. Pertanto, nel ritenere che, per l'annata 1998-99, non potrà esserci uno splafonamento dell'ordine indicato, evidenzia che, specie dopo la liberalizzazione delle frontiere, sono ancora in corso accertamenti sul latte estero. Dopo aver ribadito la con-

vinzione che il sistema dei controlli incrociati consentito dai nuovi L1 dovrebbe fornire sufficienti garanzie e dopo essersi richiamato ai compiti effettivamente affidati alla Commissione di garanzia, osserva di non essere a conoscenza del dato sulla liquidità trattenuta ai produttori.

Dopo un'interruzione del senatore CUSIMANO, che ribadisce la cifra indicata nell'ordine di 2.000 miliardi di trattenute, il generale LECCA, riprendendo il suo dire, osserva che è da ritenere improbabile una manipolazione dei dati sul sistema informativo, ricordando che l'AIMA ha utilizzato il centro di calcolo CSIA, il quale, anche al fine di snellire le procedure, ha installato terminali che hanno consentito la immissione dei dati direttamente a livello regionale e provinciale (precisando che pertanto eventuali errori potrebbero essersi verificati a tale livello); ricorda comunque che, a fine gennaio 1999, la Commissione di garanzia, nel rilevare alcune irregolarità, aveva opportunamente segnalato tale situazione. Quanto poi alla percentuale del 5-6 per cento indicata, ribadisce di avere svolto un ragionamento basato sul raffronto tra produzione fatturata e numero dei capi e ricorda che, a prescindere dai circa 400 casi del campione esaminato, gli altri 500 facevano riferimento a casi di frode «praticamente certi» sui quali c'era l'esigenza di un controllo: si richiama in ogni caso alla ampia casistica segnalata dalla relazione conclusiva consegnata dalla Commissione di garanzia. In ordine, infine, al problema della integrale restituzione della liquidità trattenuta dai produttori, ritiene che si tratti di questioni di ordine politico che esulano dalla competenze della Commissione di garanzia, da lui presieduta.

Il presidente SCIVOLETTO, nel dichiarare conclusa la procedura conoscitiva, ringrazia il generale Lecca per l'apporto conoscitivo fornito, nel corso delle due audizioni su tale importante tematica e gli rivolge auguri di buon lavoro.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3847)** ***Conversione in legge del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 marzo scorso.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati numerosi emendamenti, (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), che potranno essere presi in esame nelle prossime sedute già convocate per l'odierna settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3847

**(al testo del decreto-legge)**

## Art. 1.

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Aima effettua le compensazioni pregresse sul quantitativo nazionale garantito previste dagli articoli 3 e 4 della legge n. 5 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto delle produzioni ritenute valide dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 5 del 1998 nonchè, per l'annata 1997-98, delle produzioni risultanti dai modelli L1 pervenuti all'Aima che non rilevino alcuna anomalia ai sensi del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni. Le produzioni temporaneamente accantonate e le quote non ritenute validamente assegnate, anche sulla base delle risultanze della Commissione di garanzia, di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 5 del 1998, sono rinviate all'esame delle regioni che devono rettificarle o confermarle dopo aver riaperto i procedimenti di riesame per i casi di cui trattasi, avendo cura di provvedere alla sottoscrizione delle produzioni non coerenti con quelle dichiarate anche da parte degli acquirenti del latte già sottoscrittori dei modelli L1.

2. Entro novanta giorni dal termine delle verifiche di cui al comma 1, l'Aima procede alla ulteriore compensazione definitiva».

**1.173** BIANCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Aima effettua le compensazioni sul quantitativo nazionale garantito previste dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1º dicembre 1998, n. 411, convertito, con modificazioni dalla legge n. 5, e successive integrazioni, tenendo conto delle produzioni ritenute valide dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 4-*bis* della legge 27 gennaio 1998, n. 5. Le produzioni temporaneamente accantonate sono rinviate all'esame delle regioni che devono rettificarle o confermarle dopo aver riaperto i procedimenti di riesame per i casi di cui trattasi, avendo cura di provvedere alla sottoscrizione delle produzioni non coerenti con quelle dichiarate anche da parte degli acquirenti del latte già sottoscrittori dei modelli L1».

**1.101** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «entrata in vigore» *con le seguenti;* «di conversione in legge»; *al comma 2, sostituire le parole:* «entrata in vigore» *con le seguenti;* «di conversione in legge».

**1.5** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «entrata in vigore» *con le seguenti;* «di conversione in legge».

**1.1** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, dopo la parola:* «accertamenti inviati» inserire di seguito: «definitivi con esclusione delle quantità imputabili alle casistiche rilevate come anomale dalla Commissione di garanzia di cui all'articoilo 4-*bis* della legge n. 5 del 1998».

*Conseguentemente, inserire il seguente comma:*

«... Le quantità esluse per effetto delle casistiche rilevate al comma 1, vengono verificate dalle regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contraddittorio con il produttore e con l'acquirente del latte del perido di cui trattasi, con atto motivato. Sui dati definitivi si applicano, in quanto compatibili e con effetti solo sui casi modificati i disposti dell'articolo 1».

**1.175** BIANCO

*Al comma 1, dopo la parola:* «accertamenti» inserire le seguenti: «definitivi con esclusione delle quantità imputabili alle casistiche rilevate come anomale dalla Commissione di garanzia di cui all'articoilo 4-*bis* del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5».

*Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:*

«13-*bis*. Le quantità esluse per effetto delle casistiche rilevate al comma 1, 2 e 13, vengono verificate dalle regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contraddittorio con il produttore e con l'acquirente del latte. Sui dati definitivi si applicano, in quanto compatibili e con effetti solo sui casi modificati, i disposti dei commi 1 e 2».

**1.103** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da:* «tenuto conto di quanto...» *fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-*bis*. Il comma 27 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è soppresso».

**1.62** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da:* «di quanto disposto» *fino a:* «448, e».

*Conseguentemente, in fine, al medesimo comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il comma 27 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è soppresso».*

**1.3** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Per il solo periodo 1995-1996, l'Aima, nella esecuzione della rettifica di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni, non applica le riduzioni della quota B in ottemperanza alle decisioni giurisdizionali concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni».

**1.135** BEDIN

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:* «sul quale è calcolato» *sino alle parole:* «da ripartire tra i produttori» *e dopo la parola:* «quantitativo» *inserire la seguente:* «complessivo».

**1.176** BIANCO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola:* «quantitativo» *inserire la seguente:* «complessivo».

**1.106** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «ciascun periodo» *inserire le seguenti:* «con esclusione delle produzioni rilevanti da modelli L1 definiti irricevibili ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 5 del 1998».

**1.187** BIANCO

*Sopprimere il comma 2.*

**1.177** BIANCO

*Al comma 2, sostituire la parola:* «trenta» *con l'altra:* «sessanta».

**1.4** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole:* «, sulla base delle risultanze della relazione finale della commissione di garanzia quote latte» *con le altre:* «, anche sulla base delle tipologie individuate nella relazoine finale della commissione di garanzia quote latte».

**1.114** PREDA

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

**1.64** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, sostituire le parole:* «trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1» *con le seguenti:* «il 31 agosto 1999».

**1.65** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, sostituire la parola:* «trenta» *con l'altra:* «sessanta».

**1.6** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, sostituire le parole:* «dalla scadenza del termine di cui al comma 1» *con le seguenti:* «dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge».

**1.7** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, lettera* a) *dopo la parola:* «aggiornamento» *inserire la seguente:* «definitivo».

**1.8** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, lettera* a) *dopo la parola:* «fornite» *inserire le seguenti:* «in via definitiva».

**1.66** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, lettera* b) *dopo le parole:* «decreto-legge» *inserire le seguenti:* «1° dicembre 1997».

**1.67** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, lettera* b), dopo le parole: «in essi riscontrate», *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, tenuto conto delle risultanze dei ricorsi anche relativamente al numero dei capi accertati».

**1.115** PREDA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«... Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lettera *b)* del comma 3, i produttori sono tenuti a depositarla, timbrata e firmata, presso il rispettivo acquirente»

**1.118** SCIVOLETTO, PREDA, MURINEDDU, SARACCO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«... Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lettera *b)* del comma 3, i produttori sono tenuti a depositarla, timbrata e firmata, presso il rispettivo acquirente che si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare».

**1.18** CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«... Le comunicazioni di cui alla lettera *b)* del comma 3 sono trasmesse all'Aima alle regioni e province autonome anche su supporto magnetico. Le regioni forniscono copia agli acquirenti e/o alle loro organizzazioni, nonchè alle associazioni di produttori latte riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997».

**1.119** PREDA, BARRILE, SARACCO, MURINEDDU, SCIVOLETTO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'Aima – spese connesse ad interventi comunitari – e sono ripianati con i proventi delle penalità per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle pronunce favorevoli all'Amministrazione passate in giudicato».

**1.105** BIANCO

*Al comma 4, dopo le parole:* «al comma 3», *aggiungere le seguenti:* «lettera *b)*».

**1.2** BIANCO

*Al comma 4, dopo le parole:* «al comma 3», *inserire le seguenti:* «entro il termine di cui al comma 1,».

**1.9** BIANCO

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo*».

**1.20** BIANCO

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente:* «Entro tranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Aima, comunica ai produttori i quantitativi individuali per il periodo 1999-2000».

**1.96** BIANCO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. In attesa dell'aggiornamento definitivo, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente».

**1.120** SCIVOLETTO, PREDA, BARRILE, SARACCO, MURINEDDU

*Al comma 5 sostituire le parole:* «entro trenta giorni» *con le seguenti:* «nel termine perentorio di trenta giorni».

**1.154** BETTAMIO, BUCCI

*Al comma 5, dopo le parole:* «3 e 4, entro», *inserire le seguenti:* «il termine perentorio di».

**1.11** BIANCO

*Al comma 5, sostituire le parole:* «entro sessanta giorni», *con le seguenti:* «entro il termine perentorio di trenta giorni».

**1.10** BIANCO

*Al comma 5, sostituire la parola:* «sessanta»*con l'altra:* «trenta».

**1.21** BIANCO

*Al comma 6, premettere le seguenti parole:* «Ai fini della applicazione dei criteri di priorità di cui al successivo comma 8».

**1.136** BEDIN

*Al comma 6, dopo la parola:* «termine», *inserire la seguente:* «perentorio».

**1.12** BIANCO

*Al comma 6, sostituire le parole:* «cui al comma 1» *con le seguenti:* «trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge».

**1.22** BIANCO

*Al comma 6, sostituire le parole:* «della direttiva n. 268/75/CEE, e successive modificazioni e codificazioni» *con le seguenti:* «della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975,».

**1.102** SCIVOLETTO

*Al comma 6, sostituire le parole:* «a decorrere dal periodo 1998-1999» *con le seguenti:* «per tutte le regioni a decorrere dal periodo 1999-2000».

**1.124** BETTAMIO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le aziende interessate alle verifiche di cui al presente comma, ai fini dell'effettuazione della compensazione per i periodi 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, si tiene conto della loro effettiva ubicazione, quale risulta dalle informazioni acquisite dalle regioni e dalle province autonome e da queste trasmesse all'Aima entro il termine di cui sopra».

**1.97** BIANCO

*Al comma 7, dopo le parole:* «L'Aima effettua la compensazione» *inserire le seguenti:* «sulla base di dati certi e definitivi».

**1.155** BUCCI, BETTAMIO

*Al comma 7, dopo la parola:* «entro», *inserire le seguenti:* «il termine perentorio di».

**1.13** BIANCO

*Al comma 7, sostituire la parola:* «15» *con l'altra:* «30».

**1.23** ANTOLINI, BIANCO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 276 è abrogato. Nella definizione delle produzioni di latte complessivamente definite ai fini delle compensazioni dei periodi 1995-96 e seguenti, si tiene conto di quanto previsto dal presente comma».

**1.188** BIANCO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 276 è abrogato. Nella definizione delle produzioni di latte complessivamente definite ai fini delle compensazioni dei periodi 1997-98 e seguenti, si tiene conto di quanto previsto dal presente comma».

**1.189** BIANCO

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

«8. Dopo l'effettuazione della compensazione nazionale, quale intervento di salvaguardia di alcune categorie di produttori, risultano assoggettati al prelievo per la parte loro imputata, i produttori che non rientrano nei criteri nell'ordine definiti:

*a)* i produttori titolari di quota delle zone di montagna;

*b)* i produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

*c)* i produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93;

*d)* in favore dei produttori titolari esclusivamente di quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima.

... I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria Aima-spese connesse ad interventi comunitari e sono ripianati con i proventi delle penalità per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle determinazioni e delle pronuncie favorevoli all'Amministrazione divenute definitive».

**1.174** BIANCO

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Per i periodi 1995-96, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 e seguenti la compensazione è effettuata a livello dell'acquirente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del regolamento (CE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992».

*Al comma 19 sostituire le parole:* «al comma», *con le seguenti:* «ai commi 8 e».

**1.88** ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Per i periodi 1995-96, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 e seguenti la compensazione è effettuata a livello dell'acquirente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del regolamento (CE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992».

**1.14** ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

«8. La compensazione è effettuata, per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

*a)* in favore dei produttori delle zone di montagna;

*b)* in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

*c)* in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93;

*d)* in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

*e)* in favore di tutti gli altri produttori.

... A decorrere dal periodo 1998-1999 i criteri suddetti sono validi esclusivamente per i produttori titolari di quota».

**1.147** THALER AUSSERHOFER, ROBOL, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Al comma 8, sostituire le parole:* «1997-1998 e 1998-1999», *con le seguenti:* «1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000».

**1.148** THALER AUSSERHOFER, ROBOL, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Al comma 8, lettera* a), *dopo le parole:* «di quota delle zone di montagna», *aggiungere le seguenti:* «, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975».

**1.121** BARRILE, PREDA, SCIVOLETTO, SARACCO

*Al comma 8, lettera* a), *aggiungere, in fine, le parole:* «nei limiti del 40 per cento della quota posseduta».

**1.156** BUCCI, BETTAMIO

*Al comma 8, lettera* a), *aggiungere, in fine, le parole:* «nei limiti del 30 per cento della quota posseduta».

**1.157** BUCCI, BETTAMIO

*Al comma 8, lettera* a), *aggiungere, in fine, le parole:* «nei limiti del 25 per cento della quota posseduta».

**1.158** BUCCI, BETTAMIO

*Al comma 8, lettera* a), *aggiungere, in fine, le parole:* «nei limiti del 20 per cento della quota posseduta».

**1.159** BUCCI, BETTAMIO

*Al comma 8, lettera* a), *aggiungere, in fine, le parole:* «nei limiti del 15 per cento della quota posseduta».

**1.160** BUCCI, BETTAMIO

*Al comma 8, premettere alla lettera* a), *la lettera* b).

**1.29** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 8, lettera* b), *sopprimere le parole:* «nei limiti del quantitativo ridotto».

**1.24** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 8, sopprimere la lettera* c).

**1.30** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 8, sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997».

**1.137** BEDIN

*Al comma 8, posporre la lettera* c) *dopo la lettera* e).

**1.28** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 8, lettera* c), *sopprimere le parole:* «, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93».

**1.25** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 8, lettera* c), *dopo le parole:* «28 aprile 1975», *inserire le seguenti:* «nonchè nelle zone depresse di cui alla legge n. 984 del 1977».

**1.125** SARACCO, PREDA

*Al comma 8, lettera* c), *sostituire le parole:* «regolamento (CE) n. 2081/93», *con le seguenti:* «regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993;».

**1.104** SCIVOLETTO

*Al comma 8, lettera* c), *aggiungere, in fine, le parole:* «nei limiti del 30 per cento della quota posseduta;».

**1.162** BUCCI, BETTAMIO

*Al comma 8, lettera* c), *aggiungere, in fine, le parole:* «nei limiti del 25 per cento della quota posseduta;».

**1.163** BUCCI, BETTAMIO

*Al comma 8, lettera* c), *aggiungere, in fine, le parole:* «nei limiti del 20 per cento della quota posseduta;».

**1.164** BUCCI, BETTAMIO

*Al comma 8, lettera* c), *aggiungere, in fine, le parole:* «nei limiti del 15 per cento della quota posseduta;».

**1.165** BUCCI, BETTAMIO

*Al comma 8, dopo la lettera* c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993».

**1.138** BEDIN

*Al comma 8, lettera* d) *sopprimere le parole:* «, nei limiti del 5 per cento della quota medesima».

**1.26** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 8, lettera* d) *sostituire:* «5» *con:* «10».

**1.27** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 8, dopo la lettera* d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota».

**1.113** SARACCO, PREDA, BARRILE, SCIVOLETTO, MURINEDDU

*Al comma 8, sostituire la lettera* e) *con le seguenti:*

«*e)* in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota;
*f)* in favore di tutti gli altri produttori».

**1.107** SCIVOLETTO

*Al comma 8, lettera* e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «titolari di quota».

**1.139** BEDIN

*Sopprimere il comma 10.*

**1.116** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 10, primo periodo sostituire le parole:* «da presentarsi» *con:* «da inviare».

**1.126** MURINEDDU, PREDA, BARRILE, SARACCO, SCIVOLETTO

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole:* «da presentarsi entro il 15 maggio 1999», *con le parole:* «da presentarsi anteriormente al 20 maggio 1999».

**1.71** CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

*Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole:* «del decreto», *con le seguenti:* «del medesimo decreto-legge n. 411 del 1997».

**1.15** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1.117** ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere i commi 11, 12, 13 e 14.*

**1.68** ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 11.*

**1.16** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 11, sopprimere le parole:* «, anche cautelare o non».

**1.32** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 11, sostituire la parola:* «trentesimo» *con l'altra:* «sessantesimo».

**1.31** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 11, sopprimere le parole da:* «ovvero» *sino alla parola:* «autonome».

**1.180** BIANCO

*Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o rideterminati all'Aima, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti; la riscossione del prelievo addebitato a compensazione nazionale avvenuta, viene effettuata dai competenti organi dello Stato, previa intimazione del relativo pagamento, con riscossione coattiva mediante ruolo».

**1.127** PREDA, SARACCO, MURINEDDU

*Sopprimere il comma 12.*

**1.33** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 12, dopo le parole:* «del presente articolo», *inserire la seguente:* «non» *e sopprimere le parole:* «, salvo che per i soggetti di cui al comma 13».

**1.98** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 12, dopo le parole:* «del presente articolo», *inserire la seguente:* «non».

**1.17** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 12, sopprimere le parole:* «, salvo che per i soggetti di cui al comma 13».

**1.178** BIANCO

*Sopprimere il comma 13.*

**1.35** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 13, sopprimere il primo periodo.*

**1.36** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 13, sostituire la parola:* «trentesimo» *con l'altra:* «sessantesimo».

**1.34** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 13, primo periodo, quarta riga, sostituire le parole:* «non producono» *con l'altra:* «producono».

*Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1.91** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole:* «il cui ricorso è stato accolto» *con le seguenti:* «rientrante nella fattispecie del presente comma».

**1.179** BIANCO

*Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole:* «è stato accolto», *con le parole:* «è stato oggetto di decisione amministrativa o giurisdizionale, anche sospensiva, favorevole al produttore».

**1.161** BIANCO

*Al comma 13, secondo periodo, sopprimere la parola:* «versato» *e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole:* «comprese le eventuali somme o garanzie equivalenti trattenute in eccesso dall'acquirente del latte a titolo di prelievo».

**1.181** BIANCO

*Sopprimere il comma 14.*

**1.19** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 14, sostituire le parole:* «con uno o più decreti del Ministro per le politiche agricole», *con le seguenti:* «con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

**1.87** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 14, sostituire le parole:* «uno o più decreti», *con le seguenti:* «con un decreto».

**1.69** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 14, sostituire la parola:* «sessanta», *con la seguente:* «trenta».

**1.37** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1.38** ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere i commi 15, 16 e 18.*

**1.90** ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire i comma 15, 16 e 17 con i seguenti:*

... «L'acquirente, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge, restituisce al produttore tutte le somme trattenute e i relativi interessi comprese le garanzie surrogatorie. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di Aima, il produttore versa nell'apposita contabilità speciale, mediante l'assistenza della propria associazione di produttori e sulla base delle norme di attuazione della presente legge, la somma dovuta riportata dalla comunicazione Aima ovvero provvede alla comunicazione presso la regione della rateizzazione. In tal caso il produttore versa in rate uguali scadenti il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno per 5 anni il totale del prelievo dovuto dandone comunicazione alla regione ed alla associazione di appartenenza. La associazione di appartenenza, riconosciuta ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore, provvede a comunicare entro i trenta giorni successivi da ogni scadenza, alla regione e all'Aima, i versamenti effettuati allegando adeguata documentazione probatoria. In caso di omesso versamento da parte di un produttore, il suo debito residuo viene messo a ruolo da parte della regione e province autonome maggiorato degli interessi.

... Nel caso di produttori non aderenti ad alcuna associazione, la regione provvede autonomamente alla verifica e all'iscrizione a ruolo nel caso di omesso versamento».

**1.172** BIANCO

*Al comma 15, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:* «Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Aima dei prelievi dovuti per i periodi 1995-96 e 1996-97, l'acquirente deve restituire le somme trattenute in eccesso, dopo aver operato i conguagli previsti dall'articolo 1 del decreto legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle somme dal medesimo trattenute per periodi 1995-96 e 1996-97. Entro il 31 dicembre 1999, l'Aima restituisce ai produttori le somme versate in eccesso. Entro trenta giorni dal ricevimento da parte delle regioni e delle province autonome della comunicazione di cui al comma 16, l'acquirente, in caso di mancata richiesta di rateizzazione, deve provvedere a versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo, per i suddetti periodi, nella misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando specificatamente le causali del versamento e dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome. Sui versamenti e le restituzioni sono dovuti i rispettivi interessi legali a decorrere dalle singole trattenute, salvo che l'importo del prelievo sia garantito da fidejussioni o altre idonee garanzie stipulate ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1995 e nel caso di cooperative in veste di acquirenti che si avvalgono dei crediti dei soci per le operazioni succitate».

**1.128** PREDA, SARACCO, MURINEDDU

*Al comma 15, primo periodo, sostituire la parola:* «trenta», *con l'altra:* «sessanta».

**1.40** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 15, sostituire le parole:* «in caso di mancata richiesta di rateizzazione», *con le seguenti:* «nel caso di richiesta di pagamento in unica soluzione».

**1.70** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole:* «Sui versamenti e le», *con la seguente:* «Sulle».

**1.72** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 15, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria».

**1.140** BEDIN

*Al comma 15, sopprimere il quarto periodo.*

**1.39** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 15, sostituire il quarto periodo con i seguenti:* «In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuarsi entro i successivi dieci giorni, i competenti organi dello Stato, previa intimazione del relativo pagamento, effettuano la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Alle regioni e alle province autonome sono comunicati i produttori iscritti a ruolo».

**1.129** PREDA, SARACCO, MURINEDDU

*Al comma 16, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:* «Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, richieda a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni e alle province autonome il beneficio della rateizzazione, in sei rate semestrali consecutive di pari importo, di cui l'ultima maggiorata degli interessi legali complessivamente maturati, dovrà fornire all'acquirente garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, a prima e semplice richiesta per il totale importo dovuto a titolo di prelievo supplementare comprensivo degli interessi. Entro trenta giorni dalla richiesta di rateizzazione, le regioni e le province autonome comunicano agli acquirenti con un'unica notifica i produttori che intendano beneficiare della rateizzazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni da parte delle regioni e delle province autonome di cui al periodo precedente, l'acquirente provvede a versare la prima rata nella suddetta contabilità speciale. Il produttore dovrà successivamente corrispondere all'acquirente, almeno quindici giorni prima della scadenza di ogni singola rata, l'importo dovuto ai fini del relativo versamento nella contabilità speciale. È facoltà del produttore di sostituire di volta in volta, la medesima garanzia fidejussoria decuratata degli importi già versati dall'acquirente».

**1.130** PREDA, SARACCO, MURINEDDU

*Al comma 16, primo periodo sostituire le parole da:* «Qualora il produttore...», *fino a:* «alla regione o provincia autonoma», *con le seguenti:* «Gli importi che risultano a carico del produttore, a seguito della notifica della comunicazione di cui al comma 1, sono versati dallo stesso produttore, per tramite dell'acquirente, in sei rate semestrali di pari importo. La prima rata è versata entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.».

**1.70-*bis*** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 16, sostituire le parole:* «rateizzazione, in sei rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali» *con le altre:* «rateizzazione, in venti rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali all'1 per cento».

**1.108** SCIVOLETTO

*Al comma 16, sostituire le parole:* «in sei rate semestrali» *con le seguenti:* «in venti rate semestrali».

**1.63** CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole:* «in sei rate» *con le seguenti:* «in venti rate».

**1.141** BEDIN

*Al comma 16, sostituire le parole:* «in sei rate» *con le seguenti:* «in venti rate».

**1.166** BUCCI, BETTAMIO

*Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «venti».

**1.47** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «diciotto».

**1.46** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «sedici».

**1.45** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «quattordici».

**1.44** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «dodici».

**1.43** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «dieci» *e al medesimo periodo, sopprimere le parole:* «con i relativi interessi legali».

**1.49** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole:* «sei rate semestrali» *con le altre:* «dieci rate semestrali».

**1.190** PIATTI, SARACCO, PREDA, BARRILE, MURINEDDU

*Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «dieci».

**1.42** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole:* «sei rate semestrali» *con le seguenti:* «nove rate semestrali».

**1.122** BETTAMIO

*Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «otto».

**1.41** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da:* «rate semestrali consecutive di pari importo...» *fino a:* «scadenze previste, dandone» *con le seguenti:* «di periodicità non inferiore ai sei mesi e, comunque, da indicare all'acquirente, il quale provvede a darne».

**1.92** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole:* «semestrali consecutive» *con le seguenti:* «a periodicità semestrale o annuale, a scelta del produttore».

**1.94** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola:* «semestrali» *con la seguente:* «annuali».

**1.93** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 16, primo periodo, dopo la parola:* «semestrali» *inserire le seguenti:* «anche non».

**1.95** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole da:* «con i relativi» *fino a:* «alle scadenze previste».

**1.73** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole:* «con i relativi interessi legali».

**1.48** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole:* «con i relativi interessi legali» *con le seguenti:* «senza interessi».

**1.142** BEDIN

*Al comma 16, sostituire le parole:* «con i relativi interessi legali» *con le seguenti:* «maggiorate dell'interesse dell'1 per cento».

**1.149** CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole:* «interessi legali» *con le seguenti:* «interessi all'1 per cento».

**1.123** BETTAMIO

*Al comma 16, sopprimere le parole da:* «ed offra idonea» *fino a:* «scadenze previste».

**1.182** BIANCO

*Al comma 16, sostituire le parole:* «idonea garanzia fidejussoria», *con le seguenti:* «idonea garanzia di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1995».

**1.131** PIATTI, SARACCO, PREDA, BARRILE, MURINEDDU

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole:* «idonea garanzia fideiussoria, a prima e semplice richiesta» *con le seguenti:* «idonee garanzie».

**1.143** BEDIN

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole:* «con gli interessi legali maturati» *con le seguenti:* «al tasso d'interesse dell'1 per cento».

**1.167** BUCCI, BETTAMIO

*Al comma 16, secondo periodo, sopprimere le parole da:* «Il produttore deve successivamente» *fino alla fine del comma.*

**1.51** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole:* «almeno cinque giorni prima della» *con le seguenti:* «entro la».

**1.74** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole:* «almeno cinque giorni prima della scadenza» *con le seguenti:* «almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza».

**1.150** CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

*Al comma 16, sopprimere il terzo, quarto, quinto e sesto periodo.*

**1.100** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 16, terzo periodo, dopo la parola:* «versamento» *inserire le seguenti:* «all'AIMA,».

**1.75** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 16, terzo periodo, dopo le parole:* «province autonome» *inserire le seguenti:* «che ne danno immediata comunicazione all'AIMA».

**1.76** BIANCO, ANTOLINI

*Al comma 16, sopprimere il quarto ed il quinto periodo.*

**1.50** BIANCO, ANTOLINI

*Al comma 16, sostituire il quinto ed il sesto periodo con i seguenti:* «In tal caso, su comunicazione dell'acquirente da effettuarsi entro i successivi dieci giorni, le regioni e le province autonome, previa intimazione del relativo pagamento, effettuano la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Qualora non provveda a tale comunicazione, l'acquirente è responsabile in proprio del prelievo non versato, in solido con il produttore».

**1.182-*bis*** BIANCO

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-*bis.* Limitatamente al periodo 1995-1996 l'AIMA accerta se, a seguito delle operazioni di compensazione, di cui al comma 1, vi siano produttori per i quali gli acquirenti, in applicazione delle operazioni di compensazione effettuate dall'AIMA nel mese di ottobre 1996, abbiano indebitamente versato, nella contabilità speciale dello Stato, somme a titolo di prelievo supplementare. Nel termine previsto dal comma 1, l'AIMA comunica al Ministero del tesoro i nominativi dei produttori interessati e l'ammontare del prelievo indebitamente versato, entro i successivi trenta giorni, il Ministero del tesoro provvede a corrispondere a tutti i produttori gli importi calcolati dall'AIMA, unitamente agli interessi legali maturati a partire dal giorno del versamento. Il prelievo eventualmente dovuto dai produttori per periodi 1996-1997 e 1997-1998 è versato dall'acquirente secondo le modalità previste dai commi 15, 16 e 18».

**1.151** CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-*bis.* Limitatamente al periodo 1995-1996 l'AIMA accerta se, a seguito delle operazioni di compensazione, di cui al comma 1, vi siano produttori per i quali gli acquirenti, in applicazione delle operazioni di compensazione effettuate dall'Azienda di Stato per gli interventi in agricoltura nel mese di settembre 1996, abbiano indebitamente versato, nella contabilità speciale dello Stato, somme a titolo di prelievo supplementare. Nel termine previsto dal comma 1, l'AIMA comunica al Ministero del tesoro i nominativi dei produttori interessati e l'ammontare del prelievo indebitamente versato. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero del tesoro provvede a corrispondere a tutti i produttori gli importi calcolati dall'AIMA, unitamente agli interessi legali maturati a partire dal giorno del versamento. Il prelievo eventualmente dovuto dai produttori per periodi 1996-1997 e 1997-1998 è versato dall'acquirente secondo le modalità previste dai commi 15, 16 e 18».

**1.169** BETTAMIO, BUCCI

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-*bis.* Coloro che hanno provveduto a regolarizzare la propria multa al Ministero del tesoro hanno diritto alla restituzione di quanto pagato in eccedenza e in ogni caso rimane salva la possibilità di chiedere la rateizzazione».

**1.168** BUCCI, BETTAMIO

*Sopprimere i commi 17 e 18.*

**1.54** ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 17.*

**1.52** ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 17.*

**1.183** BIANCO

*Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole:* «quindici giorni dalla» *con la seguente:* «la».

**1.77** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 17, secondo periodo, sopprimere da:* «Ove, nei quindici giorni successivi...», *fino alla fine del comma.*

**1.78** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 17, sopprimere le parole da:* «Ove, nei ...», *fino alla fine del comma.*

**1.184** BIANCO

*Al comma 17, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:*«Ove, nei sessanta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, apponendo per ognuno il timbro e firma del legale rappresentante dell'azienda e provvede a restituire all'AIMA ed alle regioni e province autonome l'elaborato stesso che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo presentati, la rettifica determina la non applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992 n. 468 e successive modificazioni e integrazioni».

**1.133** PREDA, SARACCO, SCIVOLETTO

*Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole:* «nei quindici giorni successivi» *con le seguenti:* «nei trenta giorni successivi».

**1.152** CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

*Al comma 17, sopprimere gli ultimi due periodi.*

**1.79** ANTOLINI. BIANCO

*Al comma 17, sostituire il terzo, quarto e quinto periodo con il seguente:* «A seguito di tale rettifica non si applica la revoca del riconoscimento prevista dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569».

**1.112** PIATTI

*Al comma 17, ultimo periodo, dopo le parole:* «In ogni altro caso» *inserire le altre:* «,se necessario,».

**1.132** PREDA, MURINEDDU, SARACCO

*Sopprimere il comma 18.*

**1.53** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 18, sopprimere gli ultimi due periodi.*

**1.79-*bis*** ANTOLINI. BIANCO

*Sopprimere il comma 19.*

**1.80** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 19, dopo la parola:* «dall'acquirente» *inserire:* «con le modalità previste dai commi 15 e 16».

**1.185** BIANCO

*Al comma 19, sostituire la parola:* «venti» *con l'altra:* «sessanta».

**1.56** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 19, sostituire la parola:* «venti» *con l'altra:* «quarantacinque».

**1.57** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 19, sostituire la parola:* «venti» *con l'altra:* «trenta».

**1.55** ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 20.*

**1.89** ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire il comma 20 con il seguente:*

«20. Il termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda è fissato al 31 dicembre di ciascun anno».

**1.59** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 20, primo periodo, sopprimere le parole:* «Con effetto a decorrere dal periodo 1996-97,».

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**1.58** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 20, sostituire:* «1996-97» *con* «1995-96».

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**1.82** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 21 sostituire le parole:* «affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni» *sino alla fine del comma con le seguenti:* «affluiscono alla riserva nazionale e sono riassegnate dall'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo con validità immediata entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a titolo gratuito, in via prioritaria e nei limiti del quantitativo ridotto,ai produttori titolari di quota B ancora in produzione, nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Gli eventuali quantitativi eccedenti sono ripartiti tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale commercializzata nei due periodi precedenti per essere riassegnati secondo i criteri di priorità stabiliti dalle stesse. Gli eventuali quantitativi eccedenti confluiscono nella riserva».

**1.171** BETTAMIO, BUCCI

*Al comma 21, dopo le parole:* «affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e province autonome» *inserire le altre:* «per il 50 per cento», *e al termine del comma aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La restante quota del 50 per cento va assegnata ai produttori la cui complessiva produzione annuale, risultante al 31 marzo 1999, non superi le 250 tonnellate».

**1.153** CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

*Al comma 21, sostituire le parole:* «sono ripartite tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995-1996 e 1996-1997» *con le seguenti:* «sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi del citato decreto-legge n. 411».

**1.109** SCIVOLETTO

*Al comma 21, dopo le parole:* «sono ripartite tra le regioni e le province autonome», inserire le seguenti: «sul cui territorio operino produttori a carico dei quali sia stato imposto il pagamento del prelievo supplementare, a seguito delle compensazioni di cui al comma 10,».

**1.85** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 21, dopo le parole:* «sono ripartite tra le regioni e le province autonome», inserire le seguenti: «sul cui territorio operino produttori non compensati, o parzialmente compensati dalle compensazioni di cui al comma 10,».

**1.83** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 21, sostituire le parole:* «tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata peri periodi 1995-96 e 1996-97» *con le seguenti:* «sono distribuite tra i produttori a carico dei quali è stato posto il pagamento del prelievo supplementare, a seguito della compensazione di cui al comma 10, in relazione all'entità media del prelievo medesimo per i periodi 1995-96, 1996-97 e 1997-98».

**1.86** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 21, sostituire le parole:* «tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale» *con le seguenti:* «sono distribuite tra i produttori non compensati o parzialmente compensati dalla compensazione di cui al comma 10, in relazione alla loro produzione media».

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da:* «per essere riassegnate secondo...»,*fino alla fine del comma.*

**1.81** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 21, sostituire le parole:* «in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995-1996 e 1996-1997,» *con le seguenti:* «in base alle quote originariamente assegnate ed accertate».

**1.111** MINARDO

*Al comma 21, sopprimere la parola:* «media».

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole:* «per i periodi 1995-96 e 1996-97», *con le seguenti:* «per il periodo 1995-96».

**1.84** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 21, sostituire le parole da:* «, per essere riassegnate secondo criteri...», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvedono a riassegnare le suddette quote secondo criteri da esse determinati sulla base dei rispettivi programmi di politica agraria.».

**1.99** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 21, dopo le parole:* «per essere riassegnate», inserire le seguenti: «prioritariamente ai produttori che hanno avuto la quota B tagliata ai sensi della legge 24 febbraio 1995, n. 46».

**1.170** BUCCI, BETTAMIO

*Al comma 21, sopprimere le parole da:* «tenendo prioritariamente conto...», *fino alla fine del comma.*

**1.60** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 21, sostituire le parole:* «delle riduzioni effettuate», *sino alla fine del comma, con le seguenti:* «dei produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto, la cui complessiva produzione annuale, al 31 marzo 1999, non superi le 200 tonnellate».

**1.144** BEDIN

*Al comma 21 aggiungere in fine le parole:* «anche a carico delle stalle sociali e delle cooperative di produzione lattiera».

**1.134** PREDA, SARACCO

*Al comma 21 aggiungere, in fine, le parole:* «a condizione che le quote così ridotte siano state prodotte. Tali quote aggiuntive non sono cedibili a terzi».

**1.186** BIANCO

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-*bis*. In nessun caso potranno beneficiare delle riassegnazioni ai sensi del comma 21 i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-99 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari».

**1.110** CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-*bis*. In nessun caso potranno beneficiare delle riassegnazioni ai sensi del comma 21 i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari».

**1.145** BEDIN

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-*bis*. I criteri e l'ordine di priorità stabiliti dal precedente comma 8 si applicano anche per la effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000».

**1.146** BEDIN

*Sopprimere il comma 22.*

**1.61** ANTOLINI, BIANCO

*Dopo l'***articolo 1,** *inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

1. In sede di applicazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese cooperative che utilizzano o trasformano latte bovino, non possono, in alcun caso, essere intese come acquirente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992. Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1993, n. 569 è soppresso».

**1.0.1** ANTOLINI, BIANCO

*Dopo l'***articolo 1,** *inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1993, n. 569 è soppresso».

**1.0.2** ANTOLINI, BIANCO

# LAVORO, PREVENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 1999

**325ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A008 000, C11ª, 0003º)

In apertura di seduta il PRESIDENTE informa la Commissione di aver ricevuto una nota del Presidente del Senato, in data 17 marzo, con la quale si trasmette una lettera, con allegati, inviata dal presidente della Confindustria, dottor Giorgio Fossa, in merito all'applicazione dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto. Nella lettera e nella nota ad essa allegata il presidente della Confindustria, oltre ad esprimere alcune preoccupazioni, in parte condivise dalla Commissione, si pronuncia in modo sostanzialmente negativo sui disegni di legge su tale materia pendenti in Commissione, nonché sullo schema di testo unificato predisposto dal relatore – attualmente all'esame di un comitato ristretto costituito recentemente e i cui lavori sono tuttora in corso – ritenendo che essi comportino un ampliamento incontrollato della platea dei soggetti destinatari di specifici benefici previdenziali, correlati all'esposizione all'amianto, insostenibile per l'equilibrio finanziario dell'INPS e accompagna tale valutazione con un richiamo sulla necessità di porre freno al dilagare di richieste di prepensionamento definite «improprie», proponendo infine una nuova formulazione delle disposizioni attualmente in discussione presso la Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato.

L'iniziativa del presidente della Confindustria appare quanto meno impropria, sia dal punto di vista del metodo che del merito. Sotto il primo profilo, infatti, occorre ricordare che la Commissione non ha mai rifiutato di ascoltare, su singoli provvedimenti o singole materie al suo esame, le organizzazioni portatrici di qualificati interessi economico-sociali, come la Confindustria, ovvero di acquisire da esse osservazioni e memorie scritte, distribuite poi in copia a tutti i componenti della Commissione. D'altra parte, sul piano del merito, appare anomala una inizia-

tiva intesa a sindacare, quasi in via cautelativa, i contenuti di una normativa ancora da definire, e sulla quale è tuttora aperto il confronto parlamentare.

Il Presidente ritiene pertanto opportuno sottoporre per lettera tali considerazioni al Presidente del Senato.

Sottolinea infine l'interesse di tutti i soggetti interessati a definire un quadro di rapporti aperto, ma chiaro e rispettoso delle reciproche autonomie, tra il Parlamento, le cui prerogative sovrane non possono essere peraltro poste in discussione, e le organizzazioni che operano legittimamente per rappresentare interessi di gruppi e categorie.

Dopo che il senatore Roberto NAPOLI, concordando con la proposta del Presidente, ha sottolineato l'opportunità di disciplinare, con specifiche norme di legge, l'attività e la presenza dei gruppi di pressione in Parlamento, e che il senatore PELELLA ha ricordato le recenti manifestazioni di insofferenza nei confronti dell'attività delle Camere da parte di autorevoli esponenti della Confindustria, la Commissione, nel convenire con le proposte del Presidente, gli dà mandato di predisporre le relative comunicazioni.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici competenti» ai fini della piena attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: dibattito sulle comunicazioni del Presidente**
(R048 000, C11ª, 0005º)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 17 marzo scorso.

Il PRESIDENTE fa presente che, successivamente alla predisposizione del fascicolo contenente la documentazione acquisita nel corso dell'indagine, sono pervenuti ulteriori documenti.

Si tratta in primo luogo di una lettera del professor Abbritti, dell'Università di Perugia, che integra un documento della stessa provenienza già inserito nel fascicolo in un testo incompleto a causa di un disguido tecnico, lettera della quale è già stata data distribuzione. È poi giunto un documento dal professor Fara, a nome della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica, con allegato, contenente una serie di dati numerici e di valutazioni, in particolare in senso favorevole all'inserimento fra i requisiti per l'esercizio dell'attività di medico competente della specializzazione in igiene e medicina preventiva. Anche di tale seconda missiva è già stata data distribuzione.

È inoltre pervenuta alla Commissione una lettera del Presidente della Società italiana di medicina del lavoro e di igiene industriale (SIMLI), professor Castellino, peraltro già audito nel corso dell'indagine, corredata da uno scambio epistolare fra questi ed un altro dei soggetti auditi, il professor Saia dell'Università di Padova, che evidenzia una disparità di opinioni all'interno della SIMLI in ordine a questioni

oggetto dell'indagine. Nella lettera, il professor Castellino si dichiara inoltre a favore dell'ampliamento della facoltà per i medici competenti di farsi coadiuvare da medici anche non specialisti.

Considerata la natura della documentazione in questione, appare peraltro difficilmente praticabile la sua pubblicazione nell'ambito degli atti dell'indagine.

Interviene quindi il senatore Roberto NAPOLI, il quale ricorda preliminarmente gli obiettivi che hanno presieduto alla promozione dell'indagine conoscitiva in corso, compendiabili in una ricognizione qualitativa e quantitativa dei soggetti che attualmente operano nel paese come medici competenti alla stregua dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994, anche in considerazione dell'effettivo impegno nell'attività corrispondente, tenuto conto delle eventuali altre attività professionali concomitanti. Sulla base di tale ricognizione, l'indagine avrebbe dovuto mettere a fuoco, ove se ne fosse ravvisata la necessità, eventuali ipotesi di modifiche normative.

Dalle audizioni e dalla documentazione acquisita emerge l'esistenza di un rilevante margine di incertezza circa il numero dei medici competenti: le stime prospettate alla Commissione oscillano fra le 4.000 e le 12.000 unità. A meno di non voler attribuire a singole stime un carattere di speciale affidabilità, ciò che sarebbe arbitrario, deve concludersi che uno dei quesiti fondamentali dalle quali ha preso le mosse l'indagine, quello appunto dell'entità numerica dei medici competenti, è rimasto finora privo di risposta. Sembra quindi opportuno riprendere tale filone dell'indagine, al fine di pervenire intanto ad un accertamento del numero degli specialisti nelle varie branche indicate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994, come pure al numero degli iscritti agli ordini dei medici in possesso delle relative specializzazioni. Si tratterà poi di pervenire a valutazioni affidabili circa l'entità numerica degli iscritti agli ordini che risultino concretamente esercitare l'attività di medico competente, tenuto conto dell'esistenza di fenomeni distorsivi come quelli che vedono taluni medici ospedalieri operare al contempo in qualità di medici competenti anche con rilevantissimo impegno di energie e di tempo.

Dopo aver sottolineato l'opportunità dell'introduzione di appropriati meccanismi di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate nell'ambito della sorveglianza sanitaria, anche mediante sistemi di accreditamento, auspica la sollecita predisposizione di tariffari delle prestazioni, come contributo al ripristino di condizioni di trasparenza nel settore.

Dalle audizioni è inoltre emersa l'opportunità di un superamento del meccanismo dei controlli a periodicità fissa di cui alla Tabella richiamata all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, tenuto conto dell'evoluzione intervenuta nel sistema produttivo. Al riguardo, rileva come proprio in rapporto a tale evoluzione sembra opportuno però evitare il completo superamento delle visite mediche a periodicità fissa, dovendosi invece pervenire ad una più mirata indicazione dei processi produttivi che giustificano

tale specifica forma di controllo, in rapporto ad una valutazione aggiornata dei rispettivi rischi.

Una revisione dei controlli periodici contribuirebbe a fronteggiare efficacemente il problema delle carenze, ove si presentano, di medici competenti, liberando risorse per le specifiche attività, senza dover modificare i requisiti per l'esercizio dell'attività di medico competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Ciò anche in considerazione della netta contrarietà emersa al riguardo in Commissione, almeno fino all'acquisizione di dati numerici più affidabili.

Appare comunque opportuno valutare la possibilità, sulla falsariga di quanto suggerito dal professor Castellino e in modo conforme ad un'ipotesi prospettata dal Ministero della sanità in sede di esame di un provvedimento di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, di consentire al medico competente di avvalersi della collaborazione di medici anche non specialisti, modificando il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Tale revisione, che lascerebbe comunque invariate le responsabilità e le attribuzioni del medico competente quali trovano definizione negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994, potrebbe oltretutto rappresentare un contributo nel senso della riduzione della disoccupazione fra i giovani medici.

Per quanto riguarda le ipotesi di sanatoria, sulla scorta dell'esperienza maturata in sede di applicazione dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991, appare opportuno avviare una riflessione sulla possibilità di valorizzare le esperienze maturate sul campo, anche in considerazione del fatto che molte regioni non hanno a suo tempo dato seguito alle previsioni dello stesso decreto legislativo n. 277, il che ha dato origine ad ingiustificate disparità di trattamento.

Un'altra direttrice d'azione, alla stregua delle risultanze dell'indagine, dovrebbe essere l'istituzione di albi regionali dei medici competenti; in tale contesto, potrebbe anche essere affrontato in modo incisivo il problema delle incompatibilità.

Il senatore MANZI osserva in primo luogo come, in base ai dati e alle valutazioni da lui acquisite per quanto riguarda il territorio del Piemonte, il numero dei medici competenti sembra adeguato a far fronte alle necessità operative di quella Regione, pur essendo segnalata una certa difficoltà nella copertura dei posti vacanti. Al riguardo, emerge l'opportunità di assicurare a favore dei medici competenti con rapporto di lavoro presso le USL un recupero di remunerativit; nei confronti degli stessi soggetti appare opportuna inoltre una revisione del regime delle incompatibilità, che risulta ingiustificatamente penalizzante.

Dopo aver espresso un giudizio positivo sull'ipotesi di dar vita ad un sistema di albi regionali dei medici competenti, sottolinea l'esigenza di innestare sul percorso formativo delle scuole di specializzazione in medicina del lavoro adeguate esperienze nelle realtà produttive.

Per quanto riguarda le visite mediche a periodicità fissa di cui alla tabella richiamata all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, concorda sulla necessità di superare anacronistiche rigidità nella programmazione degli interventi, ma sottolinea al con-

tempo l'esigenza di garantire che le visite non si risolvano in un vuoto adempimento formale.

Il senatore PELELLA dichiara innanzitutto di concordare con la relazione svolta dal presidente Smuraglia a conclusione delle audizioni, relazione che ha efficacemente raccolto gli elementi di informazione e gli spunti di riflessione emersi nel corso dell'indagine.

Dagli accertamenti condotti, non sembra giustificata l'ipotesi di rivedere in senso meno selettivo i requisiti per l'esercizio dell'attività di medico competente o di ripercorrere la strada già a suo tempo praticata della sanatoria delle situazioni di fatto.

Tutti i soggetti auditi hanno infatti concordato nel ritenere che il numero dei medici competenti sia idoneo a far fronte alle necessità operative, anche ove si tenga conto delle eventuali attività professionali concomitanti. Né può concordarsi con il giudizio del senatore Roberto Napoli, secondo il quale le stime numeriche circa i medici competenti operanti sarebbero intrinsecamente inaffidabili, dato l'estremo divario fra i dati comunicati dai vari soggetti; fra l'altro, va considerato che in realtà le stime hanno oscillato fra le 8.000 e le 11.000 unità, con un divario, quindi, tutt'altro che esorbitante.

In mancanza di dati analitici, quali potranno rendersi disponibili soltanto con il varo di un sistema di albi regionali dei medici competenti, senz'altro auspicabile, un elemento obiettivo particolarmente significativo è costituito dal continuo aumento del numero degli specialisti in medicina del lavoro formati dalle università. In ogni caso, non sembra opportuno ripercorrere l'esperienza della sanatoria delle situazioni di fatto, della quale a suo tempo beneficiarono i medici di fabbrica con almeno quattro anni di esperienza. Ciò, in quanto solo il percorso formativo nell'ambito delle scuole di specializzazione può consentire la maturazione del bagaglio di conoscenze scientifiche e professionali necessario per il corretto svolgimento di funzioni tanto delicate.

D'altra parte, appare contraddittorio prospettare sanatorie dirette a far valere l'esperienza già maturata «sul campo» quali strumenti idonei all'assorbimento di quote di disoccupazione, visto che difficilmente i giovani medici disoccupati potrebbero fregiarsi di un'esperienza pregressa corrispondente a quella già propria dei medici di fabbrica.

Solo se in progresso di tempo dovesse emergere in modo incontrovertibile l'esistenza di carenze nel numero degli specialisti in medicina del lavoro formati dalle università, potrebbe valutarsi la possibilità di rivedere i requisiti per l'esercizio dell'attività di medico competente come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Potrebbe semmai verificarsi la possibilità di una valorizzazione delle esperienze di fatto attraverso specifiche norme volte ad attribuire a coloro che le hanno maturate un canale agevolato per il conseguimento della specializzazione in medicina del lavoro; andrebbero comunque escluse soluzioni suscettibili di svuotare il percorso formativo delle scuole di specializzazione, come avverrebbe con il ricorso a formule prive di credibilità come quella dei corsi semestrali di riqualificazione.

Il senatore FLORINO dichiara di condividere la proposta del professor Fara, presidente della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica, relativamente all'estensione agli specialisti in igiene e medicina preventiva della possibilità di svolgere le funzioni di medico competente ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994, in considerazione della contiguità scientifica e professionale di detta specializzazione con quella in medicina del lavoro. In tal modo, sarebbe possibile assicurare una presenza delle professionalità mediche nei luoghi di lavoro adeguata alla esigenza di rafforzare le funzioni di prevenzione ambientale che, nello spirito del decreto legislativo n. 626, dovrebbero essere considerate prioritarie rispetto alle funzioni di sorveglianza sanitaria, in passato assicurate dai medici di fabbrica. La soluzione prospettata dal professor Fara appare pertanto meritevole della massima attenzione, al di là delle divergenze e delle differenziazioni, alcune delle quali di sapore corporativo, emerse nel corso delle audizioni, da parte degli operatori sanitari impegnati nell'attività di prevenzione sui luoghi di lavoro.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

# IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 1999

**231ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3443)** ***CARELLA ed altri. – Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di handicap grave***
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore MONTELEONE, illustra i contenuti del disegno di legge che affronta il problema dell'*handicap* sotto un aspetto assolutamente peculiare, vale a dire quello del sostegno all'attività di cittadini portatori di *handicap* grave il cui impegno lavorativo non abbia esclusivamente l'obiettivo dell'integrazione sociale e dell'autonomia economica, ma consista in una attività di alto valore scientifico, per la quale l'apporto individuale non è fungibile.

Bisogna infatti considerare che, come è noto, in numerosi campi della ricerca pura e applicata, in Italia e all'estero, si sono distinti soggetti portatori di gravi *handicap* fisici e sensoriali.

Una qualificata attività scientifica, però, richiede – data la necessità di mantenere contatti produttivi con la comunità scientifica nazionale ed internazionale e di utilizzare laboratori e apparecchiature complesse, spesso situati a distanza notevole gli uni dagli altri – una mobilità ed un impegno fisico che, per un soggetto gravemente disabile, possono rendere necessaria un'assistenza complessa e costosa.

Il testo in esame pertanto – ferme restando le disposizioni della legge n. 104 del 1992, che privilegia le azioni positive per l'integrazione sociale e lavorativa dei disabili, e la legge n. 162 dello scorso anno che ha disciplinato la problematica degli *handicap* gravi prevedendo interventi personalizzati in base però alla mera complessità del quadro clinico – propone l'istituzione, accanto all'ordinario intervento regionale, di

un sostegno economico statale per i ricercatori gravemente *handicappati*, sotto forma di un assegno triennale rinnovabile, che può essere erogato quando ricorrano due presupposti: da una parte uno stato di disabilità permanente e grave, tale da limitare in misura rilevante l'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, dall'altra un'attività che sia riconosciuta di rilevante interesse scientifico. Tale ultimo requisito deve essere comprovato dall'interessato con un'adeguata documentazione dell'attività scientifica svolta e un programma di massima della propria attività scientifica del triennio successivo.

Il beneficiario dell'assegno deve inoltre trasmettere annualmente al Ministro degli affari sociali una documentata relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente, ciò anche ai fini della possibile revoca della concessione in caso di persistente inattività del ricercatore.

L'ammontare dell'assegno è commisurato alle esigenze obiettive dell'interessato e non può superare i 100 milioni annui.

Il disegno di legge prevede che l'assegno sia concesso, con decreto motivato, emanato dal Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sentito il Consiglio nazionale delle ricerche e previa comunicazione al Parlamento. È evidente l'importanza di quest'ultima disposizione al fine di garantire la trasparenza nei criteri delle concessioni ed il controllo pubblico sulle stesse.

Il relatore fa poi presente che, mentre la Commissione pubblica istruzione ha già espresso un parere favorevole sul disegno di legge, la Commissione affari costituzionali, pur apprezzandone lo spirito, ha rilevato come esso interferisca con le attribuzioni regionali in materia di assistenza. Pur non potendosi contestare la fondatezza di questa osservazione, va sottolineato che, accanto al carattere assistenziale, il provvedimento presenta un profilo di promozione della ricerca scientifica che è di indubbia competenza statale, e non si può trascurare la difficoltà di attribuire alle regioni la facoltà di valutare il rilievo scientifico dell'attività svolta dai richiedenti, senza oltretutto innescare il rischio di disparità di trattamento. A giudizio del senatore Monteleone, peraltro, il parere contrario della 1ª Commissione potrebbe essere superato in sede di emendamento del testo, introducendo un opportuno meccanismo di coinvolgimento delle regioni nel processo decisionale per la concessione dell'assegno.

Il presidente CARELLA dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DANIELE GALDI esprime un giudizio senz'altro positivo sulla filosofia che ispira il disegno di legge in titolo , che si iscrive in una serie di importanti provvedimenti legislativi recentemente approvati dal Parlamento in materia di portatori di *handicap*, tra i quali in particolare va ricordato il disegno di legge recante la modifica della normativa concernente il collocamento obbligatorio degli invalidi, ultimamente varato in sede deliberante dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati. Appare peraltro opportuno individuare un più

puntuale meccanismo di concessione dell'assegno straordinario previsto dall'articolo 2 del testo in esame, individuando precisi criteri di valutazione ed eventualmente il numero massimo delle domande accoglibili. Sotto questo profilo il coinvolgimento delle regioni sembra fornire maggiori garanzie, nel senso che dovrebbero essere queste ultime a valutare le singole richieste e ad applicare, ai fini del loro accoglimento, i criteri stabiliti dalla legge.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.

*QUESTIONE DI COMPETENZA*

**(395)** ***VALLETTA ed altri. – Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici***

(Approvazione di questione di competenza)

Il presidente CARELLA ricorda come da più parti in Commissione sia stata sottolineata l'esigenza di affrontare con tempestività la riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici, che interessa un gran numero di professionisti iscritti all'albo. Il disegno di legge in oggetto è stato assegnato alla 11ª Commissione permanente in virtù di una competenza generale in materia previdenziale; tuttavia risulta evidente che il provvedimento, riguardando la categoria specifica dei medici chirurghi, coinvolge in maniera più diretta la competenza della Commissione sanità.

Propone pertanto di sollevare al riguardo conflitto di competenza, precisando che la Commissione si impegnerebbe, in caso di esito positivo, a tenere nella massima considerazione il parere della 11ª Commissione.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C12ª, 0056º)

Su proposta del Presidente, la Commissione fissa per la seduta convocata domani alle ore 15, l'inizio della discussione generale sul testo unificato dei disegni di legge nn. 256-566-1329-1330-1505-1789-1981-1998-2044-2182-2471-2992.

Su richiesta del senatore Camerini, il PRESIDENTE comunica poi che in ordine al testo unificato dei disegni di legge nn. 275- 2405 in materia di formazione permanente dei medici e del personale sanitario, si è in attesa della relazione tecnica da parte del Governo che peraltro, in base ad informazioni assunte dagli uffici, si annuncia negativa, nel senso che la copertura finanziaria prevista non riscuoterebbe l'approvazione del Ministero del tesoro.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

# TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 1999

**296ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*
CARCARINO

*indi del Presidente*
GIOVANELLI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C13ª, 0047º)

Il senatore RIZZI precisa, con riferimento all'esame del disegno di legge n. 3833 che avrà inizio nella seduta di giovedì 25 marzo, che il suo Gruppo non ha manifestato avviso favorevole all'assegnazione dello stesso in sede deliberante.

Il presidente CARCARINO precisa che il disegno di legge n. 3833 è stato assegnato in sede deliberante dal Presidente del Senato e che il Regolamento stabilisce le modalità per l'eventuale richiesta di discussione e deliberazione in Assemblea.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 398)**
(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C13ª, 0003º)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 18 marzo scorso.

Il senatore RIZZI, rinviando alle considerazioni già svolte dai senatori Lasagna e Manfredi, si sofferma sul grave ritardo con cui viene attuata la normativa europea con conseguenti penalizzazioni per l'Italia, osservando che tale situazione avrebbe potuto essere evitata. Esprime, inoltre, preoccupazione per il sistema dei controlli che dovrebbe garantire l'attuazione concreta delle disposizioni contenute nel decreto legislativo: sarebbero necessari, a tal fine, corpi specializzati che allo stato non sembrano essere previsti.

Ritiene che la rilevanza della materia comporterebbe l'esigenza di stanziare mezzi finanziari adeguati ad affrontare le gravi carenze che si riscontrano sul territorio e particolarmente nelle regioni del Mezzogiorno. Anche su questo punto sarebbe necessario compiere una riflessione per comprendere le ragioni del divario esistente tra le diverse aree e i possibili rimedi da adottare. La necessità di ingenti risorse finanziarie è dimostrata, peraltro, dai dati concernenti il sistema dei depuratori, che indicano come la gran parte degli impianti sia inidonea e come vi siano centri importanti, tra cui Milano, privi di sistemi di depurazione.

Sottolinea, inoltre, l'utilità di prevedere una sensibilizzazione di carattere culturale sul problema della tutela delle acque anche attraverso programmi di informazione e di approfondimento da promuovere nelle scuole e nelle università. Precisato che lo Stato dovrebbe intervenire in caso di inadempienza delle regioni, si riserva di presentare osservazioni scritte finalizzate a migliorare il testo del provvedimento in titolo.

Il relatore STANISCIA replica agli intervenuti nella discussione preannunciando la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento, nella quale saranno indicate condizioni ed osservazioni. È dell'avviso che lo schema di decreto legislativo sia complessivamente soddisfacente rispetto alla delega da attuare, mentre si registrano gravi carenze nel sistema di regolazione delle acque che richiederebbero interventi ulteriori anche di carattere normativo.

Quanto alle obiezioni sul presunto eccesso di delega contenuto nel decreto legislativo, precisa che le norme della legge comunitaria che delegano il Governo a legiferare sulla materia delle acque sono estremamente ampie e vanno al di là della mera attuazione della normativa comunitaria. Con riferimento ai problemi di competenza tra i diversi livelli istituzionali, rinvia alla proposta, che ha formulato nello schema di parere che si accinge a proporre, finalizzata a chiarire in modo più efficace le diverse attribuzioni. Ciò vale anche per il necessario raccordo tra gli enti e i piani previsti nella normativa.

Si sofferma, quindi, sul sistema dei controlli, osservando che nello schema di decreto legislativo non sembrano contenute previsioni efficaci per i controlli periferici, che sono quelli di maggior rilievo per la tutela dei cittadini. Nel condividere le preoccupazioni manifestate sulla introduzione di sanzioni penali, fa presente che, tuttavia, esse sono già indicati nella delega e che non sembrano esservi ipotesi di responsabilità oggettiva. Sarebbe opportuno comunque eliminare ogni dubbio riferendo esplicitamente le sanzioni a comportamenti dolosi o di grave negligenza.

Quanto ai finanziamenti, sottolinea che sembra esservi una contraddizione tra le esigenze di rilevanti investimenti e la esclusione di oneri per lo Stato. Occorre però anche considerare che lo schema di decreto legislativo salvaguarda le leggi di finanziamento vigenti e prevede la utilizzazione di finanziamenti europei. È essenziale, peraltro, che il rinvio alle competenze di regioni ed enti locali non determini l'attribuzione degli oneri interamente sulle tariffe e quindi sugli utenti.

Conclude richiamando le considerazioni svolte in tema di partecipazione degli utenti e segnalando l'opportunità di demandare alla legislazione regionale il compito di regolare le modalità di tale intervento.

Il ministro RONCHI replica agli intervenuti dichiarando che il Governo ha inteso utilizzare pienamente la delega conferitagli, che era ampia e che anzi è stata interpretata in senso restrittivo laddove si è trattato di incidere su questioni collegate con le leggi nn. 183 e 36: non si è ecceduto oltre i confini determinati dal mandato a riordinare le normative sulle acque assicurando il conseguimento di obiettivi che – ulteriori rispetto a quelli delle direttive – erano menzionati nella legge delega, quali la tutela quantitativa della risorsa idrica ed i parametri di qualità dei corpi ricettori. Riconosce l'utilità di un metodo di lavoro che, successivo alla delega ma anteriore al suo esercizio, orienti il Governo sulle modalità del recepimento di direttive comunitarie, creando una maggiore intesa tra Esecutivo e Legislativo.

La mancata previsione di finanziamenti deriva dalla tempistica che si prospetta: prima di ottenere i progetti di adeguamento degli impianti si arriverà a fine d'anno, quando si potranno quantificare le risorse necessarie: un'appostazione precedente avrebbe inevitabilmente creato residui passivi per il 1999, mentre l'impegno del Governo è quello di prevedere nella finanziaria per il 2000 una voce di spesa destinata a coprire almeno una parte degli investimenti necessari; del resto, in sede CIPE è in corso di elaborazione il quadro comunitario di sostegno 2000-2006, che prevederà consistenti risorse finanziarie in materia idrica, dell'ordine di diverse migliaia di miliardi.

Premesso che la delega non distingue tra titolari dello scarico pubblici o privati nella previsione di sanzioni penali o amministrative, la ricerca dell'equilibrio sanzionatorio auspicato nel dibattito si è chiaramente rivolta a punire più gravemente i casi di responsabilità per dolo e colpa grave: lo scarico di sostanze pericolose, se rientra in tali casi, comporterà perciò sanzioni penali. Il sistema dei controlli è poi incentrato sulle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), la cui attivazione è già avvenuta in quindici regioni; la competenza primaria delle regioni e quella amministrativa delle province, comunque, non escludono controlli di secondo livello imperniati sul nucleo operativo ecologico dei carabinieri (una cui indagine a campione è stata già effettuata sugli impianti di depurazione, dando luogo ad un rapporto che è stato dato in distribuzione ai commissari), sulla Guardia di Finanza e sul Corpo forestale dello Stato.

L'impatto del nuovo metodo di gestione idrica sul sistema delle acque comporterà un minore inquinamento fluviale, la tutela delle falde e

la balneabilità delle coste; l'impossibilità di intaccare il riparto di competenze di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998, frutto di un'intesa fra Stato e Regioni, che implica che il sistema di competenze sia già delineato; quanto alla partecipazione dei cittadini e degli utenti nella determinazione tariffaria, essa non è contemplata nei criteri di delega nè nelle direttive da recepire, per cui non può essere introdotta in forma obbligatoria. Neppure la desertificazione è considerata nella direttiva comunitaria come criterio per l'individuazione delle aree vulnerabili, ma in futuro occorre affrontare tale problematica ed un segnale può essere dato anche in questa sede.

La maggior parte delle definizioni sono di fonte comunitaria, per cui è impossibile intaccarle; quanto agli scarichi indiretti, la possibilità di smaltirli in depuratori (se compatibili) comporta una normativa *ad hoc* sul trasporto per evitare elusioni, del tipo di quelle denunciate dalla Confcoltivatori quando segnala il problema delle autobotti che scaricano nei fossi: premesso che il rinvio al decreto legislativo n. 22 del 1997 riguarda le modalità di carico e scarico e la bolla di accompagnamento, si dichiara non ostile a prevedere – su istanza del relatore STANISCIA (che evidenzia il problema delle «case sparse»), del senatore POLIDORO (che si riferisce al requisito della «ruralità» dell'abitazione) e del presidente GIOVANELLI (che preferirebbe un riferimento alla natura civile dello scarico non servito da fognatura) – una semplificazione procedimentale che esenti dal registro di carico i titolari di abitazioni non servite da rete fognaria.

Riconosce l'esistenza di un errore di stampa nello schema di decreto sottoposto al Parlamento, per quanto riguarda i fenoli: laddove si legge il parametro di un microgrammo per litro, deve intendersi 0,5 microgrammi per litro. A fronte di una delega in cadenza nel 1996, si preferì concentrarsi sull'esercizio della delega per i rifiuti, mentre nel 1997 non fu rinnovata la delega al recepimento di direttive; solo a partire dalla primavera del 1998 si potè riprendere il lavoro per attuare la nuova delega, per cui l'addebito di un ritardo governativo nel recepire le direttive comunitarie sulle acque è infondato. Dopo aver dichiarato che le derivazioni di usi idroelettrici sono state trattate solo per i profili quantitativi che hanno riflesso sulla disciplina della tutela delle acque, replica ad una richiesta del presidente GIOVANELLI dichiarando che il danno ambientale è comunque considerato nel sistema sanzionatorio, funzionalmente nelle modalità di liquidazione del danno.

Il senatore MANFREDI, nel ribadire la valutazione della sua parte politica sulla utilità generale del decreto legislativo, nonchè le riserve concernenti l'eccesso di delega, preannuncia la presentazione di una proposta di minoranza nel caso in cui le osservazioni avanzate nel corso della discussione – che si accinge a riformulare per iscritto – non siano prese in considerazione dal relatore e dal Governo.

Il senatore POLIDORO fa presente che, in considerazione del giudizio non negativo di carattere generale, sarebbe opportuno che

anche i rappresentanti dei Gruppi di opposizione avanzassero proposte modificative sul testo proposto dal relatore.

Il presidente GIOVANELLI precisa che in ogni caso eventuali altre proposte di parere presentate potrebbero essere poste in votazione solo in caso di non accoglimento di quella formulata dal relatore.

Il senatore SPECCHIA ritiene opportuno prendere in esame preliminarmente il testo scritto dello schema di parere preannunciato dal relatore e successivamente valutare l'atteggiamento da assumere.

Il ministro RONCHI precisa di non essersi pronunciato sulle singole proposte proprio per valutarle sulla base dello schema di parere che sarà formulata dal relatore e sulle altre eventuali richieste di modifica.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**297ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.*

*La seduta inizia alle ore 20,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 398)**

(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C13ª, 0003º)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il relatore STANISCIA presenta uno schema di parere favorevole corredato di condizioni ed osservazioni, sulle quali il ministro RONCHI si esprime.

Le condizioni riferite all'articolo 2 definiscono «acqua di scarico» – tutte le acque reflue liquide e semiliquide o comunque convogliabili tramite condotta, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoparte a preventivo trattamento di depurazione – e «scarico» (qualsiasi immissione diretta di acque di scarico nelle acque supeficiali sul molo, nel sottosuolo e in rete fognaria»). Il Ministro le giudica meglio precisate, ma preferirebbe escludere riferimenti alle dighe.

La condizione riferita all'articolo 3, volta a ridisciplinare le competenze dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni, dell'Autorità di bacino e delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, incontrerebbero il favore del Ministro, se non fosse che la materia è stata affrontata di intesa con le regioni; auspica pertanto che si degradi la condizione in mera osservazione, pur trattandosi di proposte specifiche meno vaghe del riparto risultante dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Anche prevedere che cittadini, nelle forme stabilite dalla Regione, partecipano all'elaborazione dei programmi, alla individuazione delle forme di gestione, nonché alla determinazione dei criteri per stabilire le tariffe, appare al Ministro improprio senza il consenso delle regioni, per cui auspica che la previsione sia ridotta da obbligo a facoltà.

La condizione riferita all'articolo 5 – dove al comma 2 si vuole sostituire il periodo da «tenendo conto» fino a «ammissibile» con «stabiliscono», aggiungendo anche la possibilità di tener conto del carico massimo ammissibile ove fissato sulla base delle indicazioni dell'autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale per i corpi idrici sovraregionali – incontra il favore del Ministro. La condizione riferita all'articolo 18 – tesa ad includere le aree costiere dell'alto Adriatico – è dal Ministro giudicata superflua, ed il Relatore vi rinuncia; insiste invece sulla necessità che, ai commi 5 e 6 ed agli altri articoli interessati, siano soppresse le parole «aree meno sensibili», ed il Ministro vi accede.

Dopo aver udito la condizione riferita all'articolo 19, comma 8, il Ministro invita a trasformare in osservazione la condizione secondo cui un articolo 20-*bis* dovrebbe trattare le aree vulnerabili alla desertificazione: in base ad esso le regioni verificano la presenza nel loro territorio di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla desertificazione; in esse stabiliscono ed attuano specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'Azione Nazionale (PAN) di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998.

La condizione riferita all'articolo 21 (per la quale, su proposta dei soggetti d'ambito, le regioni individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e di rispetto, nonché all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda le zone di protezione) rappresenta per il Relatore una complessa rielaborazione del piano di tutela, frutto delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza integrato: il Ministro la giudica con favore, essendo tecnicamente meglio elaborata.

La condizione riferita all'articolo 22 – per la quale i titolari di concessioni alla derivazione trasmettono alle autorità di bacino competenti ogni informazione utile in merito alla gestione della concessione, mentre le autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso all'ANPA – secondo il Ministro incide troppo sull'impianto della legge «Galli»: per essa, nonchè per le altre condizioni poste al medesimo articolo, il Ministro non può impegnarsi senza investire la collegialità del Governo; il Relatore ne prende atto e comunque rielabora la proposta di riparto delle somme prevedendo un decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'Ambiente, sentita la conferenza Stato-Regioni.

La condizione riferita all'articolo 23 – per cui le domande di cui al comma 1 relative alle grandi derivazioni sono trasmesse alle autorità di bacino territorialmente interessate – incontra il favore del Ministro, che acconsente anche al riferimento sia alle grandi che alle piccole derivazioni; al comma 2, lettera a), occorre anche eliminare la parola «preferenzialmente». Il Ministro – udite senza pronunciarsi la proposta di sostituire al comma 3 la parola «triplicato» con la parola «quintuplicato», nonchè quella per cui tutte le concessioni di derivazione sono temporanee (e la durata delle concessioni, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, non può eccedere i trent'anni, ovvero quaranta per uso irriguo) – acconsente invece alla proposta di soppressione del riferimento al sistema ISO 14001; analogo consenso esprime sulla condizione riferita all'articolo 25 – per cui la Regioni, d'intesa con le autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore e sui controlli degli effettivi emungimento – ed a quella riferita all'articolo 28 (per cui al comma 2 si preveda anche la tabella 3/A, al comma 5 si dica che i valori di emissione non possono essere raggiunti mediante diluizione ed al comma 7 siano aggiunte le acque che presentano caratteristiche qualitative equivalenti).

La condizione riferita all'articolo 29 include gli scarichi di acque reflue urbane e industriali tra quelli per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali, purchè gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato 5; le Regioni, per il perseguimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici sotterranei e al fine di evitare rischi ambientali ovvero igienico-sanitari, nonché peggioramenti o degradazione della struttura dei suoli, dovrebbero emanare ulteriori prescrizioni e fissare limiti più restrittivi: il Ministro si dichiara favorevole a tali proposte.

La condizione riferita all'articolo 30 riduce il termine ivi previsto a due anni: conviene il Ministro. La condizione riferita all'articolo 31 verte sulla soppressione del comma 4: il Ministro è favorevole, come anche alla condizione riferita all'articolo 34 (per cui al comma 3 la tabella 3/A va sostituita con la tabella 5). La condizione riferita all'articolo 36 – che considera i liquidi non pericolosi e, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione, anche i

rifiuti pericolosi e prevede il rispetto dei valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura – riscontra il consenso del Ministro.

La condizione riferita all'articolo 38 – per cui dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è vietata ogni attività di fertirrigazione in assenza del decreto di cui al comma 2 – è dal Relatore modificata facendo salva diversa disposizione di legge regionale, ma su di essa il Ministro – dopo interventi del presidente GIOVANELLI e del senatore POLIDORO – dichiara di non potersi pronunciare visto che l'intento sollecitatorio della proposta coinvolge anche la responsabilità di altro Dicastero.

La condizione riferita all'articolo 41 – eleva il limite del comma 1 ad almeno 50 metri e prevede che il territorio ricompreso nella fascia di cui al comma 1 non può essere concesso ai fini di bonifica agricola o per estrazione di materiale inerte – incontra il consenso del Ministro, il quale si sofferma anche sulla condizione posta dal Relatore all'articolo 44: per esso il piano di tutela è approvato dalle regioni e dalle provincie autonome entro il 31 dicembre 2004; per i bacini nazionali ed interregionali è vincolante il parere dell'autorità di bacino sulla congruenza del piano; il parere si intende acquisito trascorsi i 60 giorni dal ricevimento del piano da parte dell'autorità di bacino. Tali proposte comportano la soppressione del comma 1, ma su tale necessità controbatte il senatore VELTRI, contrario alla proliferazione dei piani che sottrarrebbe il carattere di programmazione di bacino al piano stralcio.

La condizione riferita all'articolo 45 – che fa salvo solo quanto previsto ai commi 3 e 4, che al comma 6 sopprime le parole da «trascorso» a «respinta» ed al comma 2 la parte finale – incontra il favore del Ministro, che acconsente anche alla condizione riferita all'articolo 46: al comma 1 si aggiunge un periodo («dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nella acque reflue per ridurre l'inquinamento nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di ammissione»), sopprimendo al comma 2 le lettere c) d) e).

La condizione riferita all'articolo 59 – che in tutti i commi in cui è previsto l'arresto limita la responsabilità ai casi di dolo o grave negligenza – non è accolta dal Ministro, che accede invece alla condizione riferita all'articolo 62, per cui la tariffa di riferimento di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 è adeguata agli adempimenti previsti secondo le cadenze temporali degli artt. 18, 27 e 31 del decreto in esame. Quanto al fatto che la quota di tariffa delle acque reflue urbane riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche in assenza di reti fognarie e di impianti centralizzati di depurazione (con i relativi proventi che affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle predette opere), il Ministro preferisce non pronunciarsi e, dopo un breve intervento contrario del senatore SPECCHIA, il Relatore ritira la proposta.

Il Ministro si dice contrario alla soppressione, dall'articolo 8 comma 2 della legge 8 ottobre 1977, n. 344, del periodo «nonché i proventi

derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36»; è invece favorevole al fatto che si tenga conto della protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle fogne agricole. Il Ministro, dettosi favorevole alla condizione riferita all'articolo 63 (per cui occorre inserire nell'elenco delle abrogazioni anche gli articoli 4, 5, 6, 7, e la lettera d) dell'articolo 8 del D.P.R. 24 maggio 1998 n. 236), acconsente anche alla proposta che entro un anno dall'entrata in vigore – con le stesse modalità e procedure seguente per l'adozione del decreto in esame – siano adottate disposizioni integrative e correttive dello stesso nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare dall'articolo 17.

Il Relatore passa alle osservazioni di cui correda il parere: premesso che sul fatto che gli scarichi prodotti dalle piccole attività artigiane, commerciali ed agricole siano assimilati agli scarichi domestici il Relatore esprime la volontà di formulare un'apposita condizione, il Ministro si dichiara in generale favorevole a tutte le osservazioni, salvo quelle concernenti il rame, lo stagno, lo zinco, il boro, il selenio, i cloruri ed i floruri, l'utilizzo di acqua per attività produttive, l'opposizione a considerare rifiuto il refluo fognario, la competenza comunale sui progetti di trattamento e la revisione dei limiti inderogabili di cui alla tabella 5 dell'allegato 5.

Il presidente GIOVANELLI, considerata la mole delle proposte avanzate dal relatore e la necessità di consentire ai Gruppi un loro esame, ai fini delle dichiarazioni di voto, richiede al rappresentante del Governo se sia disposto a recepire il parere anche laddove espresso nella giornata di domani.

Il ministro RONCHI, considerata la decorrenza del termine di legge e la necessità di sottoporre lo schema di decreto al Consiglio dei ministri di venerdì prossimo, acconsente alla richiesta auspicando che non dia luogo ad ulteriori proroghe.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE*

Il presidente GIOVANELLI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, ventiquattro marzo 1999, alle ore 14,30, con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 22,25.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE
## per le questioni regionali

MARTEDÌ 23 MARZO 1999

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 12,55 alle 13 sulla programmazione dei lavori della Commissione.
(R029 000, B40ª, 0012º)

*Presidenza del Presidente*
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, B40ª, 0049º)

Il Presidente Mario PEPE comunica che, a seguito della riunione testè tenutasi dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato definito il seguente programma trimestrale dei lavori per il periodo aprile-giugno 1999:

esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 40, 9º comma, del regolamento del Senato, dei seguenti disegni di legge: S. 1388-ter – S. 3295 – S. 3448, Servizi pubblici locali (relatore Parola); S. 3366 e 3311, Tutela minoranze linguistiche storiche (relatore Andreolli); S. 1831 e 2188, Modifiche allo statuto del Friuli-Venezia Giulia (relatore Fontanini); S. 3774, Trasparenza nell'informazione statistica – approvato dalla Camera; S. 3355, 3556, 3568 e 3541, Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura; S. 2970, 3175, 3821, Sicurezza dei voli in montagna;

esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera dei seguenti progetti di legge: C. 5380/B, in materia di stabilità delle giunte regionali (relatore Pepe); C. 5615-Garra e C. 5710, Assemblea regionale siciliana (modifiche allo Statuto della regione siciliana); C. 259 e abbinati, Tempi di vita delle città (relatore Murineddu);

esame ai sensi dell'articolo 143, 1° comma, del regolamento della Camera, per una relazione alle Assemblee sulla seguente materia: «Competenze regionali in materia di organizzazione sanitaria e disciplina della procreazione medicalmente assistita» (relatore De Biasio Calimani);

seguito e conclusione (entro il 31 maggio) dell'indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse;

audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Franco Bassanini, sullo stato attuale e sulle prospettive future del processo di decentramento amministrativo;

missioni conoscitive nelle seguenti regioni: Campania (12 aprile), Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige.;

audizione del Ministro per la funzione pubblica, Angelo Piazza, sul seguente tema: efficienza dell'amministrazione pubblica e decentramento amministrativo;

audizioni informali sulle problematiche del coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nella pianificazione e nella gestione degli interventi per le celebrazioni giubilari (Enit, Commissario straordinario, Agenzia per il giubileo);

audizione informale sul seguente tema: «Decentramento delle funzioni in materia di viabilità: il caso della valle del Fortore»;

audizione del Ministro dell'università, ricerca scientifica e tecnologia, Ortensio Zecchino, sul tema «Politiche nazionali per lo sviluppo della ricerca, autonomia universitaria e ruolo delle regioni».

*La seduta termina alle ore 13,05.*

*Presidenza del Presidente*
Mario PEPE

*Intervengono: Armando SARTI, Presidente della Commissione per le autonomie locali e le regioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; Federico BRINI, Componente della Commissione per le autonomie locali e le regioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; Andrea GIANFAGNA, Vicepresidente vicario della Consulta per il Mezzogiorno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; Giampaolo GALLI, Componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse**

**Audizione di una delegazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)**

(Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e conclusione)

(R033 004, B40ª, 0021º) (R048 000, B40ª, 0002º)

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Così rimane stabilito. Svolge, quindi, un intervento introduttivo.

Armando SARTI, *Presidente della Commissione per le autonomie locali e le regioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*, svolge una relazione sugli argomenti oggetto dell'audizione.

Dopo un breve intervento sull'ordine dei lavori del senatore Ivo TAROLLI (CCD), prende la parola Andrea GIANFAGNA, *Vicepresidente Vicario della Consulta per il Mezzogiorno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.*

Interviene, quindi, Giampaolo GALLI, *Componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.*

Pongono domande e svolgono considerazioni il senatore Ivo TAROLLI (CCD), il senatore Salvatore LAURO (FI) e il Presidente Mario PEPE.

Replicano Armando SARTI e Giampaolo GALLI.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia infine gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14.*

*Presidenza del Presidente*
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore alle 14.*

*PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9º COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO*

**Disegni di legge:**

**(S. 3116)** ***Sen. GIOVANELLLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale***

**(S. 3294)** ***Sen. SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione***

(Parere alle Commissioni 5ª e 13ª riunite del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore Giorgio SARTO, *relatore*, ricordata l'esperienza già maturata nel campo della contabilità ambientale dall'ISTAT, il quale già da alcuni anni raccoglie ed elabora una serie di dati a carattere ambientale al fine di valutare i costi affrontati per riparare o difendersi dal danno ambientale, sottolinea la necessità di procedere alla redazione di uno schema contabile sperimentale di bilancio ecologico da affiancare al bilancio dello Stato, idoneo a dare evidenza sia agli aspetti economici che a quelli ambientali delle variabili macroeconomiche relative al computo della ricchezza nazionale e del benessere del Paese. L'obiettivo, più volte auspicato già a partire dal 1996, con le varie risoluzioni di approvazione dei documenti di programmazione economica-finanziaria, è quello di misurare il costo sopportato e mai restituito dell'uso delle risorse naturali che contribuisce alla creazione del reddito reale del Paese, nonché, il costo del degrado dell'ambiente, attraverso l'individuazione dell'impatto delle attività economiche sulla natura e sull'ambiente, della stima monetaria di questo impatto e dei conseguenti aggiustamenti dei calcoli costi/benefici nel sistema di contabilità nazionale per fornire indicatori più idonei e più accurati del progresso economico da utilizzare come elemento qualificante nella pianificazione economica delle decisioni.

Per rendere attuabili le proposte contenute nei disegni di legge, il relatore osserva che dovrà essere avviata con estrema sollecitudine la creazione di appositi strumenti presso la ragioneria generale dello Stato (ministero del tesoro), con la collaborazione dell'ISTAT stesso, della commissione tecnica della spesa pubblica, dell'ENEA, dell'ANPA e del CNEL al fine di provvedere alla individuazione e alla definizione di specifici indicatori ed indici sensibili agli aspetti ambientali, da inserire all'interno di una contabilità ambientale parallela a quella vigente, al fine di valutare le integrazioni tra economia ed ambiente e giungere così ad una valutazione del prodotto interno lordo che tenga conto dell'impatto dei costi ambientali delle attività di produzione e di consumo.

Illustrato lo spirito generale dei provvedimenti in discussione, il relatore passa all'esame, in particolare, del disegno di legge n. 3116, che costituisce il testo base adottato in sede referente, rilevando che all'articolo 2, comma 3, sarebbe più opportuno prevedere l'emanazione dei decreti legislativi per definire le modalità, la struttura e i contenuti dei documenti di contabilità ambientale, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con il ministro dell'ambiente. Allo stesso modo, all'articolo 3, al comma 3, ad avviso del relatore, sarebbe più opportuno prevedere l'emanazione dei decreti legislativi, da parte del ministro del tesoro di concerto con il ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, secondo un orientamento del resto già recepito dalle Commissioni di merito.

Relativamente all'articolo 4, comma 3, dello stesso disegno di legge n. 3116 il relatore rileva che la facoltà attribuita alle regioni di formulare gli indirizzi agli enti locali, contrasta con la disciplina contabile degli enti locali dettata da una normativa nazionale, il decreto legislativo n. 77/95. Sarebbe quindi opportuno che l'adeguamento degli strumenti contabili degli enti locali venga definito attraverso l'integrazione delle disposizioni dettate dalla citata normativa del 1995.

Analogamente, per quanto riguarda le regioni, il relatore ritiene opportuno inserire i principi generali di adeguamento degli strumenti contabili alle metodologie di contabilità ambientale nella legge quadro di contabilità regionale (legge n. 335 del 1976). Le regioni potranno in questo ambito specificare ulteriormente questi principi nelle rispettive leggi regionali di contabilità.

Il relatore fa quindi presente che alla Camera sono stati presentati due progetti di legge sulla materia della contabilità ambientale, atti Camera n. 4756, di iniziativa del deputato Gerardini, e 5215, di iniziativa dei deputati Paissan e Scalia, che presentano un impianto assimilabile a quello dei disegni di legge in discussione al Senato, con una interessante novità presente nell'atto Camera 5215, consistente nel prevedere l'applicazione, attraverso meccanismi d'incentivazione fiscale, della contabilità ambientale anche alle imprese private e non solo alle pubbliche amministrazioni.

Il relatore sottolinea che il sistema della contabilità ambientale, che deve a suo avviso essere concepito come strumento di bilancio parallelo e affiancato alla tradizionale contabilità economico-finanziaria, dovrebbe essere operativo a partire dal 2002 per lo Stato e gli enti territoriali, con una deroga per i comuni con una popolazione inferiore a 100.000 abitanti. Su quest'ultimo punto egli ritiene che, sia pure gradualmente, tutti gli enti dovrebbero adottare la contabilità ambientale perché sia possibile disporre di dati completi e certi e non di mere rilevazioni a carattere campionario.

Il Presidente Mario PEPE rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

*PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA*

**(C. 5687) Nuovo testo del disegno di legge «*Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario***

(Parere alla XIII Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge in titolo.

Il deputato Sauro SEDIOLI, *relatore*, ricorda che il testo sottoposto alla Commissione è quello risultante dall'esame compiuto in sede referente dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati. Dal testo iniziale del disegno di legge è stato anzitutto stralciato l'articolo 1, trasfuso nel decreto-legge n. 43 del 1999, con il quale si chiudono definitivamente le campagne lattiere relative ai periodi oggetto di contestazione. L'articolo 2 prevede un piano di ristrutturazione del settore lattiero a livello nazionale attraverso l'attuazione di un programma volontario di abbandono della produzione lattiera. Il dieci per cento delle quote cedute è attribuito alla riserva nazionale, mentre il restante novanta per cento

è attribuito ai comparti regionali della riserva nazionale. Per quanto concerne le competenze della Commissione assume particolare interesse l'articolo 3, con il quale a partire dalla campagna 1999-2000 si trasferiscono alle regioni tutte le funzioni di gestione delle quote latte e di controllo sui predetti; restano alla competenza statale le funzioni inerenti la gestione della riserva nazionale, l'attuazione a livello nazionale dei programmi di abbandono, l'effettuazione della compensazione nazionale, il coordinamento e la vigilanza sull'applicazione del regime comunitario delle quote latte, nonché la formulazione a livello comunitario delle richieste di trasferimento temporaneo o definitivo delle quote da vendite dirette a consegne o da consegne a vendite dirette. Attraverso un decreto legislativo si procederà a breve anche alla regionalizzazione dell'AIMA. Il relatore esprime un giudizio particolarmente positivo sulla regionalizzazione della gestione del sistema delle quote latte, in quanto i problemi verificatisi nelle campagne pregresse erano in larga parte da imputare alla gestione centralizzata. L'articolo 4 concerne la gestione delle quote. L'articolo 5 riguarda la riserva nazionale, che è alimentata sia dagli aumenti comunitari sia dagli abbandoni volontari. Essa si articola in comparti regionali; a partire dal periodo 2000-2001 le quote sono annualmente riattribuite alle regioni e province autonome sulla base di un apposito regolamento di attuazione. L'articolo 6 stabilisce il principio che la titolarità della quota spetta al produttore nella sua titolarità di conduttore dell'azienda agricola. L'articolo 7 demanda alle regioni il potere di applicare le sanzioni amministrative, utilizzando il Corpo forestale dello Stato, il Corpo dei carabinieri, e la Guardia di finanza. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome è consentito avvalersi dei propri corpi forestali. L'articolo 8 reca norme transitorie e finali, fra cui in particolare una disposizione che prevede l'emanazione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento di attuazione, da adottare previo parere della Conferenza Stato-regioni. Con l'entrata in vigore di tale regolamento cesseranno di avere applicazione le disposizioni della legge n. 468 del 1992.

In conclusione il relatore propone di esprimere parere favorevole, con un'unica osservazione, tendente a sollecitare una particolare attenzione per i produttori che hanno ricevuto il taglio della quota B, secondo quanto emerge anche dalla determinazione della Corte dei conti relativamente al controllo della gestione finanziaria dell'AIMA.

Interviene il deputato Eugenio DUCA (DS-U), il quale rileva che sarebbe giusto trovare qualche forma di riconoscimento a favore delle regioni che hanno agito correttamente nel rispetto della normativa vigente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere favorevole, con osservazione, del relatore, che viene approvata dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE
## per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 23 MARZO 1999

### UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

(R029 000, B60ª, 0017º)

# COMITATO PARLAMENTARE
## di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

MARTEDÌ 23 MARZO 1999

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 19,55 alle ore 20,05.
(R029 000, B26ª, 0011º)

### SEDURA PLENARIA

*Presidenza del Presidente*
Fabio EVANGELISTI

*La seduta inizia alle ore 20,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*
(R033 004, B26ª, 0028º)

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

**Indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea**

**Audizione della professoressa Maria Rita SAULLE, ordinario di diritto internazionale dell'Università di Roma «La Sapienza»**
(Svolgimento e conclusione)
(R048 000, B26ª, 0002º)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, la professoressa Maria Rita SAULLE, ordinario di dirit-

to internazionale dell'Università di Roma «La Sapienza», svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ed il senatore Piero PELLICINI (AN), cui risponde la professoressa Maria Rita SAULLE.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, nel dichiarare conclusa l'audizione, ringrazia la professoressa Maria Rita SAULLE, e i colleghi intervenuti per il contributo apportato.

*La seduta termina alle ore 21.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

MARTEDÌ 23 MARZO 1999

*Presidenza del Presidente*
Salvatore BIASCO

*Interviene il Ministro delle finanze, onorevole Vincenzo VISCO.*

*La seduta inizia alle ore 12.*

**Sulla pubblicità dei lavori**
(R033 004, B14ª, 0002º)

Il deputato Salvatore BIASCO, presidente, avverte che sarà attivato il dispositivo di trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, e che della seduta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Audizione del Ministro delle Finanze**
(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)
(R046 001, B14ª, 0001º)

La Commissione procede all'audizione in titolo.

Dopo un intervento introduttivo del deputato Salvatore BIASCO, presidente, il Ministro delle finanze, Vincenzo VISCO, svolge una relazione riguardante le modalità di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il deputato Salvatore BIASCO, presidente, propone che i quesiti e le considerazioni che i componenti la Commissione vorranno certamente svolgere, nonchè la replica del Ministro, abbiano luogo in altra seduta, per consentire a tutti di valutare con compiutezza l'ampia relazione ora ascoltata.

*(La Commissione conviene).*

Il deputato Salvatore BIASCO, presidente, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'audizione in titolo, e ricorda che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 24 marzo, alle ore 18,30.

*La seduta termina alle ore 13.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 MARZO 1999

**126ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
Lino DIANA

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**(3847)** ***Conversione in legge del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario***
(Parere su emendamenti alla 9ª Commissione: non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore MUNDI il quale, dopo essersi soffermato sui contenuti degli emendamenti al disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(3495)** ***Deputati SPINI ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere su emendamenti alla 4ª Commissione: in parte non ostativo, in parte favorevole condizionato)

Il senatore ANDREOLLI, illustrato il contenuto degli emendamenti al disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo sugli emendamenti 1.5/1, 1.8 e 2.0.1. Con riferimento all'emendamento 1.7, propone invece un parere condizionato alla eliminazione della disparità di trattamento realizzata dalla limitazione dell'accesso del

personale femminile dipendente da pubbliche amministrazioni e dalla Associazione italiana Croce rossa ai soli ruoli degli ufficiali e dei marescialli delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

Concorda la Sottocommissione.

**(3284)** ***Deputato RUFFINO. – Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore***, approvato dalla Camera dei deputati

**(3327)** ***AGOSTINI ed altri. – Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia***

(Parere alla 4ª Commissione: non ostativo)

Riferisce il senatore ANDREOLLI, che propone la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(3607)** ***ASCIUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dell'ICI della prima casa di abitazione***

(Parere alla 6ª Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI, illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione

**(2970)** ***CORTIANA e SARTO. – Disciplina dei voli in zone di montagna***

**(3175)** ***CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disciplina dei voli in zone di montagna***

**(3821)** ***CONTE ed altri. – Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna***

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole condizionato)

Il relatore PINGGERA, illustrato il contenuto delle iniziative in titolo, propone alla Sottocommissione, per quanto di competenza, un parere favorevole condizionato alla riformulazione del comma 2 dell'articolo 1 dei disegni di legge n. 2970 e 3175, di analogo contenuto, in modo da salvaguardare le competenze normative primarie delle regioni a Statuto speciale, delle province autonome e, con riferimento alla competenze delle regioni a statuto ordinario, così da mantenere un carattere di disciplina di principio alla normativa proposta. Quanto al disegno di leg-

ge n. 3821, propone un parere favorevole condizionato alla eliminazione del meccanismo previsto nel comma 2 dell'articolo 7, che subordina alla definizione di intese con l'amministrazione statale l'esercizio di funzioni delle regioni e delle province autonome nelle materie oggetto del disegno di legge in titolo.

Dopo un intervento del senatore ANDREOLLI, che esprime il suo consenso sui rilievi esposti dal relatore, la Sottocommissione conviene sulla proposta del relatore, per un parere favorevole condizionato.

**(3846)** ***Deputati ARMAROLI e MAZZOCCHI. – Modifica all'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di termini per l'adeguamento della disciplina concernente le occupazioni, le installazioni e gli accessi,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione: non ostativo)

Il senatore PINGGERA, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(3500)** ***Deputato MARTINI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dell'aviazione civile***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'8ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PINGGERA che propone, per quanto di competenza, un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

**(2849)** ***MANCONI. – Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati***

**(3052)** ***PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile***

**(3406)** ***FIORILLO. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile***

**(3693)** ***DE LUCA Athos e PIERONI. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile***
(Parere alla 10ª Commissione su testo unificato ed emendamenti: non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore ANDREOLLI, che propone la formulazione di un parere non ostativo sul testo unificato e gli emendamenti ad esso riferiti.

Conviene la Sottocommissione.

**(3103)** ***SMURAGLIA ed altri. – Modifiche all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di accertamenti sanitari sui lavoratori***
(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI, dopo aver illustrato il contenuto dell'iniziativa in titolo, propone alla Sottocommissione, per quanto di competenza, un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

# BILANCIO (5ª)

## Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 MARZO 1999

**182ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Brutti e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cusumano.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**(*Doc.* LXXXVII, n. 6)** ***Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Secondo semestre 1998)***
(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee: favorevole con osservazioni)
(R142 003, C23ª, 0010º)

Il relatore VEGAS illustra il documento che riassume la posizione negoziale italiana nell'attuale contesto comunitario, soffermandosi sulle questioni tuttora in corso di definizione, quali i criteri di finanziamento europeo, l'armonizzazione in materia fiscale, la proposta di riduzione dell'IVA su particolari servizi. Il documento evidenzia il problema del trattamento fiscale del lavoro dipendente, collegato al rafforzamento della fiscalità ambientale, in relazione alla più ampia problematica dell'occupazione – con particolare attenzione alle pari opportunità e alla sicurezza sui luoghi di lavoro – e agli effetti del completamento dell'unificazione monetaria.

Il documento sollecita la promozione della convergenza economica dei Paesi europei e l'omogeneizzazione delle economie nazionali, al fine di innescare un processo di crescita positivo; occorre, peraltro, valutare se la situazione dell'economia consente una deroga all'attuazione del patto di stabilità, prevedendo, come anche ipotizzato dalla Commissione europea, un'eventuale diluizione nel tempo degli obiettivi di risanamento. Fa presente che l'attuale fase dell'economia mondiale comporta una riallocazione delle quote di mercato delle produzioni dei singoli Paesi,

nell'ambito della quale una crescita ridotta potrebbe compromettere la posizione competitiva delle economie europee; nell'evidenziare che la debolezza dell'euro sui mercati finanziari internazionali, pur risultando vantaggiosa per le esportazioni, potrebbe penalizzare l'afflusso di capitali, sottolinea che l'eventuale innalzamento dei tassi di interesse al fine di favorirne un afflusso avrebbe effetti negativi sui bilanci pubblici. A tale riguardo, ritiene utile approfondire i legami esistenti tra spesa pubblica e tasso di sviluppo dell'economia, osservando che il livello medio della componente pubblica nell'ambito degli Stati europei risulta superiore a quella dei Paesi con dinamiche di crescita più elevate.

Ricorda brevemente che il Fondo monetario internazionale sollecita sia riforme strutturali, in particolare nel settore fiscale e sul *welfare*, sia interventi sul mercato del lavoro. In relazione al livello della pressione fiscale, occorre valutare se introdurre elementi di concorrenza fiscale tra Paesi europei, promuovendo anche politiche di agevolazione degli investimenti. Dopo aver sottolineato la contrarietà di alcuni Paesi ad aumentare gli apporti finanziari al bilancio comunitario, ricorda che le risorse dell'Unione destinate alle politiche attive sono estremamente limitate e saranno ulteriormente ridotte con l'estensione dell'Unione ai Paesi dell'Est. Rileva che la negoziazione relativa alla politica agricola comune ha comportato risultati lusinghieri per l'Italia, osservando che sono stati peraltro esclusi alcuni prodotti dell'agricoltura nazionale, quali il riso e gli altri prodotti mediterranei; non risulta tuttora chiarito, peraltro, se verrà utilizzato lo strumento del cofinanziamento nella politica agricola.

Illustra, poi, la questione del finanziamento del bilancio comunitario, ricordando che alcuni Paesi non sono più disponibili ad essere finanziatori netti a favore di Paesi che presentano livelli di prodotto interno lordo (PIL) pro-capite superiore alla media comunitaria; si sofferma brevemente sulla problematica relativa alla quinta risorsa e sul parametro da utilizzare al fine di raggiungere la percentuale dell'1,27 per cento del PIL complessivo, facendo presente che la richiesta di alcuni Paesi di fare riferimento al prodotto interno risulterebbe estremamente svantaggiosa per l'Italia.

Ritiene, quindi, che debba essere espresso parere favorevole sul documento in titolo, auspicando la prosecuzione di una politica di rientro dal debito pubblico che tenga anche conto della dinamica di crescita dell'economia, la prosecuzione delle politiche di riforma strutturale dei settori di spesa e di diminuzione della pressione fiscale, con particolare riferimento alla pressione fiscale sulle persone fisiche, e degli interventi sul mercato del lavoro; auspica che la fase negoziale in sede europea continui a tutelare gli interessi nazionali in particolare nella definizione delle politiche strutturali e dell'apporto finanziario dei singoli Paesi.

Il senatore MORANDO, dopo aver rilevato che l'esposizione del relatore Vegas tiene conto delle numerose iniziative intraprese dal Governo a livello comunitario, ricorda che, in relazione all'apporto finanziario dei singoli membri non sembra possibile sostenere il mantenimento del parametro relativo all'IVA, alterato dai comportamenti elusivi, ri-

spetto all'adozione del parametro relativo al PIL nazionale. Condivide le osservazioni relative alla prosecuzione della politica di risanamento e delle politiche strutturali, ritenendo auspicabile in particolare la riduzione della pressione contributiva, attualmente superiore alla media europea. Ritiene necessario sollecitare la definizione di politiche di flessibilizzazione, già indicate nel piano Delors, da attuare a livello europeo ed estese oltre che al fattore lavoro, a tutti gli altri fattori della produzione.

Il senatore FERRANTE, dopo aver ricordato i risultati positivi acquisiti dall'Italia nell'ambito della politica agricola per il sostegno delle culture viticole, sollecita il rafforzamento delle politiche di sostegno degli altri prodotti mediterranei.

Il senatore RIPAMONTI, nel ribadire l'impegno per il controllo della finanza pubblica, ritiene necessario sottolineare, in relazione al quadro comunitario di sostegno, la definizione di strumenti e interventi che, superando le inefficienze e i ritardi, consentiranno di utilizzare pienamente le risorse comunitarie.

Il sottosegretario CUSUMANO evidenzia che l'ampliamento della Comunità europea verso i Paesi dell'Est rende necessario affrontare alcune questioni fondamentali, quali l'apporto dei singoli Stati membri al bilancio comunitario, la politica agricola comune e i fondi strutturali. Ritiene necessario si intervenga con politiche mirate sul mercato del lavoro, ricordando che la moneta unica costituisce una occasione particolare per il miglioramento della competitività e per contrastare le tendenze recessive. Illustra le priorità del Governo nella definizione dell'Agenda 2000, nella rinegoziazione della politica agricola comune, nella definizione dei parametri per l'assegnazione dei fondi strutturali, evidenziando che il documento espone gli obiettivi in coerenza con la politica economica, per un utilizzo ottimale delle risorse nazionali e comunitarie.

Il relatore VEGAS propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo, osservando che è auspicabile:

proseguire nella politica di risanamento della finanza pubblica e di rientro dal debito, secondo le indicazioni del patto di stabilità, tenendo peraltro conto delle dinamiche di crescita dell'economia nazionale ed europea e sollecitando la considerazione di parametri congiunturali al fine di valutare i risultati raggiunti nel contenimento del debito;

proseguire nelle politiche di riforma strutturale della spesa, di flessibilizzazione nell'utilizzo dei diversi fattori della produzione e di riduzione della pressione fiscale e contributiva, con particolare riferimento alla possibilità di riduzione dell'IVA sulle ristrutturazioni edilizie;

proseguire in una adeguata tutela degli interessi nazionali, con riferimento alla politica agricola e ai prodotti mediterranei, una definizione di parametri per l'erogazione dei fondi strutturali non limitati al solo reddito pro-capite, alla individuazione della cosiddetta quinta risorsa per l'apporto finanziario al bilancio comunitario.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

**(3887)** ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 6, recante modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito dell'istituzione del comune di Montiglio Monferrato***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un decreto-legge recante modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito dell'istituzione del Comune di Montiglio Monferrato. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

**(3888)** ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un decreto-legge recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni del giudice di pace, già approvato dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(3033-B) Emendamenti al disegno di legge:** ***BATTAGLIA ed altri: Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che sono pervenuti alcuni emendamenti al disegno di legge 3033-B, concernente l'istituzione di nuovi tribunali, sul quale è stato espresso il 2 marzo scorso parere di nulla osta. Segnala gli emendamenti 2.1 e 2.3 che, nel sostituire la locazione all'acquisto degli immobili, lasciano immodificata la copertura, coprendo così spese correnti con fondi di parte capitale. L'emendamento 2.4 prevede alternativamente l'acquisto o la locazione, autorizzando altresì una spesa pluriennale che però risulterebbe coperta solo per il primo anno. Analogamente, gli emendamenti 2.5 e 2.6 prevedono una spesa pluriennale che risulta coperta solo per il primo anno, mentre gli emendamenti 2.7 e 2.8 fanno riferimento ad un onere di tipo diverso da quello recato dal provvedimento sulla cui valutazione occorrerebbe acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CUSUMANO concorda con il relatore ed esprime avviso contrario sugli emendamenti indicati.

La Sottocommissione esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.1, 2.4, 2.6, 2.3, 2.5, 2.7 e 2.8; esprime altresì parere di nulla osta sull'emendamento 2.2.

**(3312-A)** ***Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti: in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta del disegno di legge relativo al potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto riguarda il testo, è necessario sopprimere le autorizzazioni di spesa riferite all'esercizio 1998 (articolo 1, comma 5; articolo 9, comma 1, ultimo periodo; articolo 14, comma 1) e adeguare la clausola di copertura finanziaria, riferendola al bilancio 1999-2001.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 3.1, 7.0.1, 8.14, 8.15 e 10.1, che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Occorrerebbe, inoltre, approfondire gli eventuali rilievi di ordine finanziario degli emendamenti 5.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 10.0.1 e 10.0.2 e acquisire elementi informativi sulla quantificazione degli emendamenti 1.4 (cui deve comunque essere soppresso il riferimento all'esercizio 1998), 4.0.1, 8.7 (analogo all'emendamento 8.8, le cui clausole di copertura dovrebbero comunque essere riformulate sopprimendo il riferimento al 1998), 8.9 e 8.0.2.

Il sottosegretario CUSUMANO rileva che l'articolo 7, comma 3, che dispone il diritto di prelazione a favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sulle dismissioni demaniali potrebbe comportare difficoltà nell'attuazione del piano di dismissione immobiliare programmato. Conferma, inoltre, avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore, precisando che non risulta corretta la quantificazione degli emendamenti 1.4, 4.0.1, 8.9 e 8.0.2. Dichiara di non avere osservazioni da formulare in ordine agli emendamenti 8.7 e 8.8. Concorda con la necessità di riformulare il testo e alcuni emendamenti per riferirli al bilancio 1999.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 1 (comma 5), all'articolo 9 (comma 1) e all'articolo 14, siano soppresse le autorizzazioni di spesa riferite all'esercizio 1998 e sia adeguata la clausola di copertura al fine di riferirla al bilancio 1999-2001e ad eccezione che sull'articolo 7 comma 3, per il quale il parere è contrario. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 3.1, 7.0.1, 8.14, 8.15, 10.1, 5.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 10.0.1, 10.0.2, 1.4, 4.0.1, 8.9 e 8.0.2, per

i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 8.7 e 8.8 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della clausola di copertura al fine di riferirla al bilancio 1999-2001.

**(2793-*ter*) Ulteriori emendamenti al testo proposto dal Comitato ristretto: *Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza***, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5ª e 6ª riunite

**(50) *BERTONI e DE LUCA Michele: Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri***

**(282) *CUSIMANO ed altri: Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato***

**(358) *LORETO: Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri***

**(1181) *FIRRARELLO e RONCONI: Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri***

**(1386) *PALOMBO: Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri***

**(2958) *BERTONI: Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma***

**(3060) *PALOMBO e PELLICINI: Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia***

(Parere alle Commissioni riunite 1ª e 4ª. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.

Il relatore FERRANTE fa presente che sono pervenuti due subemendamenti (1.306/2 e 2.106/2) i quali, introducendo il riferimento alla riduzione delle piante organiche, sembrano superare i rilievi formulati sui testi iniziali e sul subemendamento 2.106/1: il parere di nulla osta sull'emendamento 1.306 e sul subemendamento 2.106/1 potrebbe essere, quindi condizionato alla approvazione rispettivamente dei subemendamenti 1.306/2 e 2.106/2. Ricorda, inoltre, che il rappresentante del Tesoro ha già confermato le osservazioni formulate sul subemendamento 1.306/1, evidenziandone l'onerosità e che, in relazione agli emendamenti 3.123 e 4.0.109 la relazione tecnica evidenzia effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato. Prospetta infine l'opportunità di valutare gli emendamenti 1.307 – che sembra implicare maggiore rigidità per l'esercizio della delega – e 4.104, che fa riferimento agli ordinari stanziamenti di bilancio.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli

emendamenti 1.307, 1.306/1, 3.123, 4.0.109, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e degli emendamenti 1.306 e 2.106/1, per i quali il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, rispettivamente all'approvazione dei subemendamenti 1.306/2 e 2.106/2.

**(941)** ***FUMAGALLI CARULLI ed altri: Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo***

**(1152)** ***TERRACINI: Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo***

**(1432)** ***AVOGADRO ed altri: Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo***

**(1700)** ***MANIERI ed altri: Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo***

(Parere alla 12ª Commissione su testo unificato: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.

Il sottosegretario CUSUMANO consegna alla Presidenza la relazione tecnica richiesta.

Il relatore RIPAMONTI fa presente che dalla relazione tecnica testè acquisita risultano sostanzialmente le stesse informazioni rese dal sottosegretario D'Amico nella seduta del 16 marzo scorso. Al riguardo, segnala che la condizione prospettata in riferimento all'articolo 10 non sembra condivisibile in relazione alla determinazione annuale dello stanziamento preordinato alle finalità del decreto legislativo n. 502 del 1992, risultando presumibilmente necessario, a seguito dell'inclusione del Registro italiano dei donatori, un incremento dello stanziamento. Osserva altresì che alla quantificazione riferita agli articoli 5 e 8 non consegue una copertura finanziaria, che l'articolo 3 istituisce i registri regionali e le prestazioni relative all'iscrizione a detti registri sono poste, ai sensi dell'articolo 6, a carico del Servizio sanitario nazionale e che l'articolo 9 istituisce una commissione nazionale per i trapianti allogenici: a tali disposizioni non fa, peraltro, riscontro una norma di copertura finanziaria.

Su proposta del presidente COVIELLO, cui si associa il relatore, la Sottocommissione delibera quindi di esprimere parere contrario sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per mancanza di tutti gli elementi di quantificazione necessari, nonché della norma di copertura finanziaria.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

# CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

## COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

**(1ª - Affari costituzionali)**
**(4ª - Difesa)**

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 8,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-*ter*) *(Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5ª e 6ª riunite).*

– BERTONI e DE LUCA Michele. – Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (50).

– CUSIMANO ed altri. – Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).

– LORETO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (358).

– FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

– PALOMBO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (1386).

– BERTONI. – Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma (2958).

– PALOMBO e PELLICINI. – Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia (3060).

– e della petizione n. 242 ad essi attinente.

## COMMISSIONI 5ª e 13ª RIUNITE

**(5ª - Bilancio)**
**(13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale (3116).

– SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (3294).

---

## AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 15 e 21*

ORE 15

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Norme in materia di conflitti di interesse (3236) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).*

– PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) *(Approvato*

*dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – GRECO – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).

– e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TAROLLI. – Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e di

Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-*ter*) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa).*

– DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

– MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

– LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

– PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).

– MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).

– COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).

– BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).

– FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).

– PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).

– MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).

– LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).

– PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).

– PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).

– CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).

– PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).

– TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).

– e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306 e n. 359 ad essi attinenti.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Deputati TREMAGLIA ed altri – Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (3841) *(Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – LAURICELLA ed altri – Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (3494).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – BOSI ed altri – Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (3501).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – SERVELLO ed altri – Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (3548).

VII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale (3859) *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – LUBRANO DI RICCO – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (3853).

IX. Esame dei disegni di legge:

– MAGNALBÒ ed altri. – Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).

– D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

– BONFIETTI e UCCHIELLI – Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona (3596).

– MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).

X. Esame del seguente documento:

– PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc.* XXII, n. 50).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri).*

– Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (3785).

II. Discussione dei disegni di legge:

– Ordinamento della professione di sociologo (3431) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei dise-*

*gni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini).*

– Deputati ARMANI e VALENSISE – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

– SELLA DI MONTELUCE ed altri – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000. – *(Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) (3808).*

– Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830).

*In sede consultiva*

Esame congiunto dei disegni di legge:

– PAGANO ed altri. – Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).

– MANIS ed altri. – Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).

– BEVILACQUA ed altri. – Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).

– CÒ ed altri. – Provvedimento per la docenza universitaria (3644).

– RIPAMONTI e CORTIANA. – Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3672).

ORE 21

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

– LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (288).

– PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).

– MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).

– COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).

– BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).

– FORCIERI. – Riforma del sistema elettorale per l'elezione del Parlamento (3190).

– PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali(3476).

– MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).

– LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).

– PIERONI. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).

– PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).

– CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).

– PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).

– TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).

– e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306 e n. 359 ad essi attinenti.

II. Esame del disegno di legge:

– MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).

# GIUSTIZIA (2ª)

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 8,30, 15 e 20,30*

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

– FASSONE ed altri. – Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).

– LA LOGGIA ed altri. – Disposizioni in materia di prova (2681).

– OCCHIPINTI ed altri. – Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705)

– SALVATO ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).

– FASSONE ed altri. – Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).

– DI PIETRO ed altri. – Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).

– CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).

– SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).

– FOLLIERI. – Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).

– FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).

– CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

– Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed al-*

*tri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri).*

– LISI. – Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).

– LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).

– SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).

– GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).

– MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).

– GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).

– VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).

– FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale (2085).

– SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).

– LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).

– VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).

– LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).

– LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).

– CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).

– BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).

– CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).

– GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).

– MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).

– MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).

– e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 attinenti al disegno di legge n. 3712.

– BUCCIERO ed altri. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace (3888) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– BATTAGLIA ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino (3033-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– GRECO ed altri. – Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).

– FASSONE ed altri. – Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).

– LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di libertà personale (2678).

– SCOPELLITI e PELLEGRINO. – Norme in materia di libertà personale (3078).

– Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).

– FASSONE ed altri. – Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

– VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).

– LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

– CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).

– PERA ed altri. – Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– TAPPARO ed altri. – Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).

– Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo).*

– SALVATO. – Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).

– SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

– MARINI ed altri. – Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).

– Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).

– GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).

– CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).

– FASSONE ed altri. – Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).

– Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

– DIANA Lino ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).

---

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 14,30*

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero (3342) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri).*

– Concessione di un contributo ordinario al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, con sede in Roma (3729).

II. Discussione dei disegni di legge:

– Concessione di un contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) (2544-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

– Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use* (3736).

– Disposizione per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo (3848).

---

## DIFESA (4ª)

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Deputati SPINI ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile (3495) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– e della petizione n. 311 ad esso attinente.

*In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– Nuove norme sulla rappresentanza militare (3464) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei depuptati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Carratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa).*

– RUSSO SPENA ed altri. – Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate (2337).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope».

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della Patria (556).

– FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria (1850).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– MANCA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale militare (3252).

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

– Deputato RUFFINO. – Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore (3284) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– AGOSTINI ed altri. – Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (3327).

*Affari assegnati*

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti affari:

– Richiamo nella Forza armata di Ufficiali medici operanti da anni presso l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.

– Apertura in senso europeo della formazione militare.

---

## FINANZE E TESORO (6ª)

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 8,30 e 14,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– VENTUCCI ed altri. – Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).

II. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

– FLORINO e PEDRIZZI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc.* XXII, n. 23).

– MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc.* XXII, n. 25).

– ALBERTINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc.* XXII, n. 26).

– D'ALÌ ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc.* XXII, n. 27).

– ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc.* XXII, n. 28).

– COSTA e FIRRARELLO. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debitrici (*Doc.* XXII, n. 36).

– PERUZZOTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

– AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).

– VEGAS ed altri. – Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra (2964).

IV. Esame del disegno di legge:

– ASCIUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dell'ICI della prima casa di abitazione (3607).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

– Proposta di nomina del presidente del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (n. 95).

– Schema di decreto legislativo recante riforma del servizio di riscossione in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettere *a), b), d), e), h),* nn. da 6 a 8, *l), m)* e *p),* della legge 28 settembre 1998, n. 337 (n. 413).

---

## ISTRUZIONE (7ª)

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 15*

*Affare assegnato*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

– Disciplina dell'accesso ai corsi universitari.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

– Schema di regolamento in materia di dottorato di ricerca (n. 411).

– Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 414).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disciplina generale dell'attività musicale (2619).

– SERVELLO ed altri. – Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).

– MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).

– POLIDORO. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).

– e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in tema di revisione di opere cinematografiche (3180).

– SEMENZATO ed altri. – Abrogazione dei poteri di concessione di nulla osta relativi a spettacoli cinematografici (3112).

– e della petizione n. 377 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).

– MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).

– FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).

– MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

– COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).

– e della petizione n. 447 ad essi attinenti.

IV. Esame del disegno di legge:

– BRIGNONE. – Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria (3553).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (3141) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa).*

– e della petizione n. 409 ad esso attinenti.

---

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 14,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

– Programma degli interventi di potenziamento ed ammodernamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza (n. 410).

*In sede referente*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

– CORTIANA e SARTO. – Disciplina dei voli in zone di montagna (2970).

– CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disciplina dei voli in zone di montagna (3175).

– CONTE ed altri. – Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna (3821).

– e della petizione n. 317 a essi attinente.

II. Esame del disegno di legge:

– Deputato MARTINI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dell'aviazione civile (3500) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

– Deputati ARMAROLI e MAZZOCCHI. – Modifica all'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di termini per l'adeguamento della disciplina concernente le occupazioni, le installazioni e gli accessi (3846) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

---

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario (3847).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

– Schema di decreto per il riparto dei contributi previsti in favore degli enti, istituti, associazioni di cui alla tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (n. 406).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).

– BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).

– Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).

– PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).

– FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).

– CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).

– BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IV. Esame dei disegni di legge:

– GERMANÀ ed altri. – Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (642).

– MINARDO. – Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (1904).

– BARRILE ed altri. – Norme per lo sviluppo dell'economia ittica, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani (3590).

---

## INDUSTRIA (10ª)

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 15,30*

*Procedure informative*

Interrogazione.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MANCONI. – Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati (2849).

– PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile (3052).

– FIORILLO. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile (3406).

– DE LUCA Athos e PIERONI. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile (3693).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– GAMBINI ed altri. – Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (2817).

– DEMASI ed altri. – Riforma del rapporto di agenzia di assicurazione (3130).

---

# LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 15*

*Affari assegnati*

Esame dei seguenti atti:

– Petizione n. 128, per l'introduzione di un meccanismo di adeguamento al valore reale dei contributi versati all'INPS degli iscritti all'assicurazione facoltativa.

– Petizione n. 387, per la piena attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, in materia di riordino della disciplina della gestione «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389.

– Petizione n. 492, per l'adozione di misure contro lo sfruttamento del lavoro infantile.

*Procedure informative*

I. Interrogazione.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici competenti» ai fini della piena attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

– SMURAGLIA ed altri. – Modifiche all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di accertamenti sanitari sui lavoratori (3103).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– MURINEDDU ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BONATESTA ed altri. – Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).

– MUNDI ed altri. – Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).

– MAGGI ed altri. – Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).

– VERALDI e MONTAGNINO. – Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).

– SERENA. – Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

---

## IGIENE E SANITÀ (12ª)

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 15*

*In sede redigente*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (941).

– TERRACINI. – Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo (1152).

– AVOGADRO ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (1432).

– MANIERI ed altri. – Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo (1700).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DI ORIO ed altri. – Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).

– CURTO. – Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).

– DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicamenti (1329).

– DI ORIO. – Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).

– DEL TURCO ed altri. – Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).

– SERENA. – Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).

– MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).

– CARELLA. – Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).

– TOMASSINI. – Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).

– SERENA.– Modifiche ad decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).

– LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).

– TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MANARA. – Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).

– PARDINI ed altri. – Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonchè del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

III. Esame dei disegni di legge:

– CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (3641).

– MEDURI ed altri. – Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).

– DI ORIO. – Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).

– BRUNI ed altri. – Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).

– TOMASSINI ed altri. – Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– CARELLA ed altri. – Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).

---

## TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 14,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

– Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 398).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

– Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).

---

## GIUNTA
## per gli affari delle Comunità europee

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 8,30*

*In sede consultiva*

I. Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 42, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario (3847).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).

– FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).

– CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).

– BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– PARDINI ed altri. – Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

*Materie di competenza*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

– Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

*Sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

– Ordinamento della professione di sociologo (3431).

---

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 13,30*

I. Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato.

– GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale (S. 3116).

– SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione (S. 3294).

II. Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera.

– Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonchè disposizioni per il riordinio degli enti previdenziali (C. 5809) *(Approvato dal Senato).*

---

## COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 20*

Inchiesta sugli sviluppi del caso Moro:

– Audizione dell'onorevole Claudio Signorile.

---

## COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 13,30*

Audizione del prefetto Luigi Rossi del SECIT.

---

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 14*

*Procedure informative*

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma dei sistemi tributari.

Audizione, ai sensi dell'articolo 48 comma 5 del Regolamento del Senato, del dottor Gilberto Ricci amministratore delegato della Società generale d'informatica (SOGEI), e dell'ingegner Nicola Cajano direttore generale della stessa società.

---

## COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 14,15*

Comunicazioni del Presidente.

---

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

*Mercoledì 24 marzo 1999, ore 13,30*

Audizione del prof. Roberto Zaccaria, Presidente della RAI, sul rapporto tra televisioni e minori.

---